



L'Informatore

Commercio Turismo Servizi e Professioni

Sindacale

Dirigenti: tutela della maternità



Welfare

Totalizzazione periodi contributivi



Sicurezza sul lavoro e ambiente

Rifiuti
Il Mud 2005



Formazione

Progetti quadro finanziati con il Fse




Tributario

Europa: Irap incompatibile



Economico

Distribuzione intermedia



Commercio estero

Import calzature
Dazi antidumping



Bandi e finanziamenti

Incentivi al commercio elettronico



Legale

La nuova legge sull'agriturismo



Unione

COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI - MILANO

Organo di Informazione e Documentazione dell'Unione del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano
N° 164 - Maggio 2006 - Anno L Una copia € 0,568
Poste Italiane S.p.A. - spedizione in A.P. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/04 n.46) - art. 1, comma 1 DCB Milano



Sindacale

Indice

LEGGI DECRETI CIRCOLARI

Rapporti di lavoro

- ▶ Dirigenti. Tutela previdenziale della maternità. **Pag. 1**
- ▶ Apprendistato. Limite di età. **Pag. 1**
- ▶ Apprendistato professionalizzante. Attività formativa aziendale **Pag. 2**
- ▶ Cigs e mobilità. Istruzioni Inps. **Pag. 2**

GIURISPRUDENZA

Costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro

- ▶ Patto di prova e mansioni da espletare **Pag. 4**
- ▶ Trasferimento d'azienda **Pag. 5**

Estinzione del rapporto di lavoro

- ▶ Superamento del periodo di comporto. Licenziamento **Pag. 5**
- ▶ Recesso anticipato di un contratto a termine **Pag. 5**
- ▶ Dirigente licenziato. Nozione di giustificatazza **Pag. 5**

IN PRIMO PIANO

Dirigenti: tutela previdenziale della maternità

RAPPORTI DI LAVORO

Pubblicata, sulla Gazzetta ufficiale n. 64 del 17 marzo 2006, la legge con la quale viene estesa, con decorrenza 1° aprile 2006, la tutela previdenziale relativa alla maternità (decreto legislativo n. 151/2001) alle lavoratrici e ai lavoratori appartenenti alla categoria dei dirigenti dipendenti di datori di lavoro privati. ▼

▶ LEGGE n. 104 del 24 febbraio 2006. **Modifica della disciplina normativa relativa alla tutela della maternità delle donne dirigenti.**

Articolo 1

1. La tutela previdenziale relativa alla maternità, prevista dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è estesa alle lavoratrici e ai lavoratori appartenenti alla categoria dei dirigenti che prestano la loro opera alle dipendenze di datori di lavoro privati, in deroga all'articolo 6, secondo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138.

Articolo 2

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 11.700.000 euro annui, si provvede mediante il versamento obbligatorio da parte dei datori di lavoro del contributo per l'assicurazione per la maternità delle donne dirigenti, a valere sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti con qualifica di dirigente, nella misura prevista dall'articolo 79, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in considerazione dei diversi settori produttivi.

2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge comunicando i risultati al ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed al ministero dell'Economia e delle finanze. Qualora nel corso dell'attuazione della presente legge si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto all'importo di cui al comma 1, si provvede a rimodulare le aliquote contributive di cui all'articolo 79, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, con la procedura di cui al comma 5 del predetto articolo 79, nella misura necessaria a fare fronte allo scostamento e limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 1. Il ministro del Lavoro e delle politiche sociali riferisce al Parlamento, con propria relazione, sulle cause e l'entità dei suddetti scostamenti e sulla misura della variazione delle aliquote di cui al precedente periodo.

Apprendistato e limite d'età

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, rispondendo ad un interpellato in materia di limite massimo di età per poter stipulare un contratto di apprendistato secondo la vecchia normativa (art. 16 della legge n. 196/1997), ha confermato che tale limite è da intendersi fissato a 24 anni e 364 giorni. Tale principio, sebbene sia stato recepito esplicitamente con riferimento alla tipologia contrattuale dell'apprendistato professionalizzante, sembra potersi adoperare anche in riferimento ad altre tipologie contrattuali la cui attivazione è subordinata a specifici requisiti di età, salvo che la formulazione normativa lo escluda espressamente.



Sindacale

L'Informatore

maggio 2006

Leggi decreti circolari

► **RISPOSTA** del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali a interpellato del 24 marzo 2006. **Criterio di computo dell'età - Risposta all'interpellato ai sensi dell'art. 9 Dlgs 124/04.**

Con l'interpellato in oggetto la Confapi chiede chiarimenti sulla interpretazione delle norme che subordinano l'attivazione di determinate tipologie contrattuali a requisiti di età. In particolare si fa riferimento ai limiti di età fissati, per l'apprendistato professionalizzante, dall'art. 49 comma 1 del Dlgs 276/2003 ("possono essere assunti (...) i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni"), nonché ai limiti di età fissati da altre normative di lavoro quali, ad esempio, l'art. 16 della L. 196/1997 per la medesima materia ("possono essere assunti (...) i giovani di età non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro (...)") ovvero l'art. 54 del Dlgs 276/2003 in relazione ai requisiti per i contratti di inserimento ("(...) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni"; "(...) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni").

In proposito, acquisito il parere della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, si rappresenta quanto segue. Con circolare n. 30 del 15 luglio 2005 questo ministero ha espressamente chiarito, in relazione ai limiti di età per l'attivazione dell'apprendistato professionalizzante, che "l'assunzione potrà essere effettuata fino al giorno antecedente al compimento del trentesimo anno di età (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni)".

Tale interpretazione si pone in linea con il principio fissato dalla giurisprudenza, in particolare nella sentenza della Cassazione n. 10169 del 26 maggio 2004 - richiamata nella circolare n. 30 cit. - ove è espressamente detto che "se il computo fissato dalla legge è fatto ad anni, anche colui che ha ventinove anni e qualche mese, ha comunque ventinove anni, restando trascurabili le frazioni di mesi".

Tale principio, sebbene sia stato recepito esplicitamente con riferimento alla tipologia contrattuale dell'apprendistato professionalizzante, sembra potersi adoperare anche in riferimento ad altre tipologie contrattuali la cui attivazione è subordinata a specifici requisiti di età, salvo che la formulazione normativa lo escluda espressamente. Così, ad esempio, la stipulazione di un contratto di apprendistato disciplinato dalla L. n. 25/1955 e dall'art. 16 della L. n. 196/1997 risulta ammesso anche per soggetti di età sino a 24 anni e 364 giorni.

Apprendistato professionalizzante e attività formativa aziendale

Il Ministero del Lavoro, in risposta ad una istanza di interpellato, precisa che la valutazione della capacità formativa delle aziende in materia di apprendistato professionalizzante spetta alla contrattazione collettiva, come disposto dall'art. 49, comma 5, del decreto legislativo n. 276/2003 e non alle regioni. La Regione Lombardia, con proprio decreto del 22

dicembre 2005, n. 19589, ha definito i criteri e i requisiti che le aziende devono possedere per poter impartire la formazione formale internamente.

► **RISPOSTA** a interpellato da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 24 marzo 2006. **Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Risposta istanza di interpellato avanzata dal Consiglio provinciale dell'Ordine dei consulenti del lavoro di Bergamo - Apprendistato professionalizzante - Soggetto legittimato a stabilire i requisiti in base ai quali un'azienda può considerarsi "formativa".**

L'Ordine dei consulenti del lavoro di Bergamo ha avanzato richiesta di interpellato per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito all'individuazione del "soggetto legittimato a stabilire i requisiti in base ai quali un'azienda può considerarsi formativa" in occasione dell'attivazione di un contratto di apprendistato professionalizzante.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, si rappresenta quanto segue. Come evidenziato dallo stesso interpellante, con riferimento alla disciplina formativa dell'apprendistato professionalizzante, l'art. 49, comma 5, Dlgs n. 276/2003 stabilisce che "la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale" nel rispetto di alcuni criteri e principi direttivi, fra i quali il "rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni".

A tal riguardo, si ritiene che la valutazione della capacità formativa delle aziende spetti alla contrattazione collettiva come, peraltro, espressamente previsto dall'art. 49, comma 5, appena citato.

D'altra parte, che tale competenza spetti alla contrattazione collettiva è in linea con quanto indicato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2005 la quale, nel pronunciarsi in merito a questioni di legittimità costituzionale di talune disposizioni del Dlgs n. 276/03, non ha rimesso alle regioni la disciplina della formazione all'interno delle aziende bensì, nell'indicare che la formazione aziendale inerisce al rapporto contrattuale, l'ha fatta rientrare nell'ambito di competenza della legislazione statale e della contrattazione collettiva.

Cassa integrazione e mobilità Le istruzioni Inps

A seguito dell'emanazione del decreto del Ministero del Lavoro,



Sindacale

L'Informatore

maggio 2006

Leggi decreti circolari

SINDACALE

L'Inps autorizza il pagamento delle indennità di mobilità e di cassa integrazione per l'anno 2006 ai lavoratori dipendenti da aziende commerciali che occupino più di 50 dipendenti e fino a 200.

► MESSAGGIO Inps n. 009419 del 27/3/2006. **Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 38023 del 27 febbraio 2006, concernente disposizioni in materia Cigs e mobilità per i lavoratori del commercio, delle agenzie di viaggio e turismo e delle imprese di vigilanza (art. 8, comma 3-ter, Dl 30.9.2005 n. 203, convertito nella legge 2.12.2005, n. 248).**

Con riferimento alle disposizioni impartite con messaggio 30846 de 11/8 settembre 2005, nello sciogliere la riserva in esso contenuta, si autorizza il pagamento dell'indennità di mobilità anche ai lavoratori licenziati nel corso dell'anno 2005 da imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti e fino a 200, da agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e da imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.

Infatti il ministro del Lavoro e delle politiche sociali con decreto n. 38023 del 27 febbraio 2006 (all.I), emanato sulla base dell'art. 8, comma 3-ter, del decreto legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, ha autorizzato, tra l'altro, il completamento degli interventi relativi alla concessione dei trattamenti di mobilità per l'anno 2005 nel limite di spesa di euro 12,330 milioni.

Ai sensi dell'art. 2 del Dl 36663 del 28 luglio 2005, a cui è stata data attuazione con il citato messaggio 30846/2005, la misura dell'indennità di mobilità relativa al 2005 deve subire una riduzione del trenta per cento, prendendo a riferimento il 100% del trattamento Cigs (art. 7 comma 1 lett. a) della legge 23 luglio 1991, n. 223).

Ai sensi di quanto disposto dal successivo articolo 5 del Decreto 38023, l'Inps, ai fini del rispetto dei limiti della disponibilità finanziaria prevista dall'art. 1 del decreto, è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al decreto medesimo e a dare comunicazione al ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Le sedi, pertanto, effettueranno il pagamento dell'indennità di mobilità in favore dei lavoratori licenziati dalle imprese esercenti attività commerciale, che occupino più di 50 addetti e fino a 200, utilizzando il "CODICE INTERVENTO" 013, e in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende rientranti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 addetti, e dalle imprese di vigilanza, con più di 15 addetti, utilizzando il "CODICE INTERVENTO" 014.

In relazione poi a quanto previsto dall'art.1 lettera b) dell'allegato decreto 38023/2006, per l'anno 2006 è stata autorizzata la proroga all'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità nel limite di spesa complessiva di euro 25 milioni, di cui 12,5 milioni di euro per i trattamenti straordinari di integrazione salariale ed euro 12,5 milioni per i trattamenti di mobilità.

Di conseguenza ai lavoratori licenziati fino al 31 dicembre 2005 dovrà essere corrisposta l'indennità di mobilità, nei limiti di durata stabiliti dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (12, 24 e 36 mesi e, nelle aree del Mezzogiorno, 24, 36 e 48 mesi), entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006.

È in corso di aggiornamento da parte della Direzione centrale sistemi informativi e telecomunicazioni la modifica del programma relativo ai due codici di intervento di cui trattasi, che consente il pagamento della mobilità relativa al 31 dicembre 2006, a cui farà seguito un messaggio operativo.

Per il 2006 non è prevista alcuna riduzione.

Per quanto riguarda i lavoratori licenziati o che saranno licenziati nel corso dell'anno 2006 dalle imprese in parola, si invitano le sedi, in attesa di chiarimenti da parte del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a liquidare ai medesimi in via provvisoria l'indennità ordinaria di disoccupazione, accertando preventivamente che ricorrano tutti i requisiti di legge.

Agli interessati spetta eventualmente l'assegno per il nucleo familiare, secondo le vigenti disposizioni, e l'accredito della contribuzione figurativa.

Al fine di poter fornire al predetto ministero del Lavoro i dati relativi ai licenziamenti avvenuti nel 2006, necessari per quantificare l'entità dell'integrazione dello stanziamento per il completamento dell'intervento, si invitano le sedi regionali a raccogliere, con cadenza mensile, i dati di cui trattasi e a trasmetterli, entro il 5 del mese successivo, a questa Direzione centrale, per posta elettronica indirizzandoli a Luciano Sorrentino/0005/DG/INPS/IT. In questa prima fase si prega di trasmettere, entro il 10 aprile 2006, il numero dei licenziamenti avvenuti nel primo trimestre 2006.

In relazione a quanto sopra si potranno verificare, pertanto, le seguenti situazioni:

1. Lavoratori già beneficiari del trattamento di mobilità ante 1 gennaio 2005:

- le prestazioni riferite al 2004 sono abbattute del 20% con riferimento al trattamento Cigs, (cfr. circolare 1 16/2004);
- le prestazioni riferite al 2005 sono invece abbattute del 30% rispetto al trattamento Cigs (cfr. messaggio 30846/2005);
- le prestazioni riferite al 2006, in applicazione dell'art. 8, comma 3 ter del decreto legge 203/2005, convertito nella legge 248/2005, non subiscono abbattimenti, se non quelli previsti dall'art. 7, comma 1 lett. b) della legge 223/1991;

2. Lavoratori licenziati nel 2005:

- le prestazioni riferite al 2005 sono abbattute del 30% rispetto al trattamento Cigs (cfr. messaggio 30846/2005);
- le prestazioni riferite al 2006, in applicazione dell'art. 8, comma 3 ter del decreto legge 203/2005, convertito nella legge 248/2005, non subiscono abbattimenti, se non quelli previsti dall'art. 7, comma 1 lett. a) e b) della legge 223/1991;

3. Licenziati nel 2006, in attesa dell'integrazione dello stanziamento potranno beneficiare a titolo di anticipo dell'indennità di disoccupazione ordinaria.

Per quanto concerne, infine, l'imputazione contabile dei trattamenti di mobilità in parola, si richiamano le disposizioni impartite in materia dalla Direzione centrale contabilità e bilancio con messaggio n. 33730 del 20 ottobre 2004.



Sindacale

L'Informatore

maggio 2006

Leggi decreti circolari

► DECRETO 38023 del ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 1

Sulla base dell'articolo 8, comma 3-ter, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248:

a) per le imprese esercenti attività commerciale che occupino più di 50 addetti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti è autorizzato il completamento degli interventi relativi alla concessione dei trattamenti di mobilità per l'anno 2005 nel limite di spesa di 12.330.000,00 (dodici milioni trecentotrentamila/00) di euro;

b) per le medesime imprese è autorizzata la proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità relativamente all'anno 2006, nel limite di spesa complessivo per l'anno 2006 di 25.000.000,00 (venticinque/00 milioni) così ripartiti:

euro 12.500.000,00 (dodicimilionicinquecentomila/00) per i trattamenti straordinari di integrazione salariale.

euro 12.500.000,00 (dodicimilionicinquecentomila/00) euro per i trattamenti di mobilità.

Articolo 2

1. Al trattamento di mobilità si applicano le disposizioni sancite in materia dalla normativa in vigore.

2. Hanno diritto al trattamento di mobilità previsto dall'articolo 1, lettera b), del presente provvedimento, i lavoratori licenziati entro la data del 31 dicembre 2006. L'erogazione del beneficio avviene in ordine cronologico facendo riferimento alla data di licenziamento dei lavoratori interessati.

Articolo 3

Ai fini di una più puntuale quantificazione della spesa, di cui al precedente art. 1, è fatto obbligo alle Direzioni provinciali del lavoro - Settore politiche del lavoro - di rilevare, tramite gli uffici delle Regioni competenti nelle procedure di cui all'art. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il numero dei lavoratori interessati al beneficio in questione e di comunicarlo all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Articolo 4

1. Ai trattamenti straordinari di integrazione salariale si applicano le disposizioni vigenti, in materia, ivi comprese quelle relative al contratto di solidarietà.

2. Per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale il criterio di priorità viene individuato nell'ordine cronologico di arrivo delle istanze da parte delle imprese appartenenti ai settori interessati presso la divisione IV della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, quale si rileva dalla relativa data di protocollo della divisione stessa. Nel caso di più istanze concernenti la stessa impresa, data la sua articolazione sul territorio, si considera la data di protocollo della prima istanza.

Articolo 5

Ai fini del rispetto della complessiva disponibilità finanziaria prevista dal precedente articolo 1, pari a 37.330.000,00 milioni di euro, l'Inps - Istituto nazionale previdenza sociale - è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Patto di prova e mansioni da espletare

► CASSAZIONE sezione lavoro 19 agosto 2005, n. 17045 (da Dir. e Prat. Lav. n. 8/06, pag. 474). **Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Assunzione in prova - In genere - Specifica indicazione della mansioni da espletare**

Giurisprudenza

re - Obbligatorietà - Riferimento al sistema classificatorio della contrattazione collettiva - Ammissibilità - Condizioni.

Il patto di prova apposto al contratto di lavoro deve non solo risultare da atto scritto, ma contenere anche la specifica indicazione delle mansioni da espletare, atteso che la facoltà del datore di lavoro di esprimere la propria insindacabile valutazione sull'esito della prova presuppone che questa debba effettuarsi in ordine a mansioni esattamente identificate ed indicate; a tal fine, il riferimento al sistema classificatorio della contrattazione collettiva è sufficiente ad integrare il requisito della specificità dell'indicazione delle mansioni del lavoratore in prova solo se rispetto alla scala definitoria di categorie, qualifiche, livelli e profili professionali il richiamo contenuto nel patto di prova sia fatto alla nozione più dettagliata.



Sindacale

Trasferimento d'azienda

► CASSAZIONE sezione lavoro 22 agosto 2005, n. 17072 (da Dir. e Prat. Lav. n. 9/06, pag. 528). **Lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda - In genere - Obbligo di previa informazione delle rappresentanze sindacali e delle associazioni di categoria - Inosservanza - Conseguenze - Legittimazione del sindacato a promuovere la tutela repressiva - Sussistenza - Legittimazione dei lavoratori - Esclusione.**

In tema di trasferimento d'azienda, l'art. 47 della legge n. 428 del 1990 pone un obbligo di informazione in capo al datore di lavoro nella fase precedente il trasferimento, disponendo che, ove la cessione riguardi un'azienda che occupa più di quindici dipendenti, deve darsene comunicazione per iscritto alle rappresentanze sindacali costituite nelle unità produttive interessate, nonché alle rispettive associazioni di categoria, almeno venticinque giorni prima; il mancato adempimento dell'obbligo di informazione costituisce comportamento contrario ai principi di correttezza e di buona fede, il cui inadempimento rileva come condotta antisindacale, mentre i lavoratori, avendo un interesse di fatto al rispetto degli obblighi di comunicazione, non sono legittimati a far valere la carenza o la falsità delle informazioni.

ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Superamento del periodo di comporto Licenziamento

► CASSAZIONE sezione lavoro 26 maggio 2005, n. 11092 (da Dir. e Prat. Lav. n. 5/06, pag. 300). **Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Forma - Licenziamento per superamento del periodo di comporto - Forma e contenuto dell'atto di licenziamento - Assimilabilità al licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Descrizione completa e minuta delle circostanze di fatto - Irrilevanza - Indicazione complessiva evidenziante il superamento del periodo di comporto o indicazione del numero totale delle assenze - Sufficienza - Onere di allegazione e probatorio del datore di lavoro - Necessità.**

Il licenziamento per superamento del periodo di comporto è assimilabile non già ad un licenziamento disciplinare, sibbene ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, causale di licenziamento a cui si fa riferimento anche per le ipotesi di impossibilità della prestazione riferibile alla persona

del datore di lavoro diverse dalla malattia. Solo impropriamente, riguardo ad esso, si può parlare di contestazione delle assenze, non essendo necessaria la completa e minuta descrizione delle circostanze di fatto relative alla causale e trattandosi di eventi, l'assenza per malattia, di cui il lavoratore ha conoscenza diretta. Ne consegue che il datore di lavoro non deve indicare i singoli giorni di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni più complessive, idonee ad evidenziare un superamento del periodo di comporto in relazione alla disciplina contrattuale applicabile, come l'indicazione del numero totale delle assenze verificatesi in un determinato periodo, fermo restando l'onere, nell'eventuale sede giudiziaria, di allegare e provare, compiutamente, i fatti costitutivi del potere esercitato.

Recesso anticipato di un contratto a termine

► CASSAZIONE sezione lavoro 1 giugno 2005, n. 11692 (da Dir. e Prat. Lav. n. 5/06, pag. 301). **Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere - Ingiustificato recesso "ante tempus" - Risarcimento del danno dovuto al lavoratore - Determinazione - Criteri - Deduzione di quanto percepito per altra attività - Limiti.**

Il dipendente a tempo determinato illegittimamente licenziato in difetto di giusta causa (non potendosi ritenere tale la situazione di transeunte difficoltà economica del datore di lavoro) ha diritto non alla reintegrazione nel posto di lavoro, ma al risarcimento del danno, che può legittimamente quantificarsi, in via equitativa, sulla base delle retribuzioni che gli sarebbero spettate fino alla scadenza del termine; né da esso può essere legittimamente dedotto, a titolo di "aliunde perceptum", quanto dal lavoratore percepito a seguito di altra sua occupazione, qualora risulti la non esclusività della prestazione illegittimamente interrotta per volontà unilaterale del datore di lavoro.

Dirigente licenziato Nozione di giustificatazza

► CASSAZIONE sezione lavoro 19 agosto 2005, n. 17039 (da Dir. e Prat. Lav. n. 8/06, pag. 472). **Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - In genere - Licenziamento di dirigente - Giustificatazza - Condizioni - Equiparabilità alla nozione legale di giusta causa e giustificato motivo - Esclusione - Fattispecie.**

Considerata la particolare configurazione del rapporto di lavoro dirigenziale, la nozione di giustificatazza del licenzia-



Sindacale

mento di lavoro dirigenziale, la nozione di giustificata causa o giustificato motivo del licenziamento ex art. 1 della legge n. 604 del 1996; conseguentemente, fatti o condotte non integranti una giusta causa o un giustificato motivo di licenziamento, con riguardo ai generali rapporti di lavoro subordinato, ben possono giustificare il licenziamento, per cui, ai fini della giustificata causa del medesimo, può rilevare qualsiasi motivo, purché apprezzabile sul piano del diritto, idoneo a turbare il legame di fiducia con il datore, nel cui

L'Informatore

maggio 2006

Giurisprudenza

ambito rientra l'ampiezza dei poteri attribuiti al dirigente. La valutazione dell'idoneità del fatto materiale ad integrare la giustificata causa è rimessa al giudice di merito ed in sede di legittimità resta sindacabile solo per vizi di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto idonea a pregiudicare il rapporto di fiducia la condotta di un dirigente che aveva comunicato ad un collega fatti non veri e disdicevoli sul conto della società e del suo presidente ed aveva determinato talvolta un intralcio all'normale svolgimento dell'attività produttiva).



Sindacale

l'Informatore

maggio 2006

Amministrazione
del personale

SINDACALE

TABELLE DELLE RETRIBUZIONI

Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/7/2005)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/1/90)
	Euro	Euro	Euro
Quadro	1287,26+180,76	540,37	25,46
I	1159,57	537,52	24,84
II	1003,02	532,54	22,83
III	857,31	527,90	21,95
IV	741,46	524,22	20,66
V	669,88	521,94	20,30
VI	601,42	519,76	19,73
VII	514,90+5,16	517,51	19,47

Apprendisti

Livello	Paga base (1/7/2005)	Contingenza (1/9/99)
	Euro	Euro
II Prima metà	702,11	424,47
II Seconda metà	852,57	428,67
III Prima metà	600,12	420,77
III Seconda metà	728,71	424,93
IV Prima metà	519,02	417,83
IV Seconda metà	630,24	421,97
V Prima metà	468,92	416,31
V Seconda metà	569,40	420,13
VI Prima metà	420,99	414,28
VI Seconda metà	511,21	418,38

Il trattamento economico per gli apprendisti assunti a far data dal 2 luglio 2004 sarà di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo.

Terzo elemento o assegno supplementare

Provincia	Importo	Euro
Bergamo		10,33
Brescia		8,78
Como		7,75
Cremona		2,07
Lecco		7,75
Lodi		11,36
Mantova		2,07
Milano		11,36
Pavia		2,07
Sondrio		2,07
Varese		7,75

Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Dirigente in forza al 30 giugno 1997

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Incremento retributivo dall'1.7.1997	325.000	167,85+
Incremento retributivo dall'1.1.1998	225.000	116,20+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.317,48



Sindacale

l'Informatore

maggio 2006

Amministrazione del personale

Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Incremento retributivo dall'1.1.1998	225.000	116,20+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.149,63

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.033,43

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.930,14

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.723,56

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 20002

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.455,00

Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.245,00

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.120,00

1) Gli scatti di anzianità sono abrogati dal 1° luglio 2004. Per i dirigenti in forza al 30 giugno 2004 gli importi già maturati saranno aumentati nel biennio 1-7-2004/30 giugno 2006 di un importo di euro 258,22 mensili (pari a due scatti), non assorbibile da alcuna voce retributiva, di cui da corrispondersi € 129,11 alla maturazione del nuovo scatto e € 129,11 sei mesi dopo. Ai dirigenti che nel periodo 1/7/2004-30/6/2006 maturano l'11° ed ultimo scatto, sarà corrisposto solo l'importo di 129,11 €.



Sindacale

l'Informatore

maggio 2006

Amministrazione del personale

SINDACALE

Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Categoria	Paga base (1/7/2005)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/10/86)
	Euro	Euro	Euro
I	699,91	530,04	15,49
II	589,57	526,11	14,46

PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA)

	Euro
Categoria I	10,52
Categoria II	9,54

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi simili - Lavoratori qualificati

Categoria lusso, I e II					
Livello	Paga base (1/7/2005)	Contingenza (1/1/95)	Terzo elemento	Totale	Ivc (3)
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Q.A	1.185,73+46,48	542,70	5,18	1.780,09	8,81
Q.B	1.062,59+41,32	537,59	5,18	1.646,68	8,16
I	954,20	536,71	4,18	1.495,09	7,60
II	831,07	531,59	7,43	1.370,09	6,95
III	756,90	528,26	3,36	1.288,52	6,55
IV	687,65	524,94	3,72	1.216,31	6,18
V	614,92	522,37	3,63 *	1.140,92	5,80
VI S	572,92	520,64	5,97	1.099,53	5,58
VI	557,55	520,51	5,97	1.084,03	5,50
VII	491,78	518,45	6,87	1.017,10	5,15

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi simili - Lavoratori qualificati

Categoria III e IV					
Livello	Paga base (1/7/2005)	Contingenza (1/1/95)	Terzo elemento	Totale	Ivc (3)
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Q.A	1.180,05+46,48	542,19	5,18	1.773,90	8,78
Q.B	1.057,43+41,32	537,12	5,18	1.641,05	8,13
I	949,04	536,24	4,18	1.489,46	7,57
II	826,68	531,20	7,43	1.365,31	6,93
III	753,03	527,91	3,36	1.284,30	6,53
IV	684,29	524,64	3,72	1.212,65	6,17
V	611,82	522,09	3,63 *	1.137,54	5,78
VI S	570,08	520,38	5,97	1.096,43	5,56
VI	554,71	520,25	5,97	1.080,93	5,48
VII	489,20	518,22	6,87	1.014,29	5,14

* Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablottista o marchiere, telescrivente, magazziniere comune, centralista, allestitore catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri.

N.B. La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:
dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100%

(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

I anno 75% - II anno 80% - III anno 85% - IV anno 90%

(2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali.

(3) A partire da aprile 2006 e per i 6 mesi successivi è stato fissato l'elemento provvisorio della retribuzione da erogare a copertura a seguito della formale disdetta Ccnl Turismo di settembre 2005.



Sindacale

L'Informatore

maggio 2006

Amministrazione del personale

Dettaglio contributi previdenziali e assistenziali (terziario e pubblici esercizi) - 1° febbraio 2001

		OPERAI IMPIEGATI	DIRIGENTI	OPERATORI DI VENDITA	PUBBLICI ESERCIZI E LABORATORI PASTICCERIA
Fondo pensioni	datore di lavoro lavoratore (1)	23,81	23,81	23,81	23,81
		8,89	8,89	8,89	8,89
Assicurazione contro la disoccupazione (2)		1,61	1,61	1,61	1,61
Cassa unica assegni familiari (3)		1,68	1,68	1,68	1,68
Fondo garanzia T.F.R.		0,20	0,20	0,20	0,20
Cassa integrazione guadagni straordinaria (4)	datore di lavoro lavoratore	0,60	-	0,60	0,60
		0,30	-	0,30	0,30
Contributo di mobilità (4)		0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economiche di maternità (5)		0,24	-	0,24	0,24
Indennità economiche di malattia		2,44	-	-	3,21 (6)
Contributo ASCOM (compreso apprendisti e contratto di formazione)		1,20	-	1,20	1,20
Contributo COVELCO (compreso apprendisti e contratto di formazione)		0,10	-	0,10	0,10

(1) Per le quote retributive eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari per il 2006 a € 39.297,00 annuali; € 3.275,00 mensili) l'importo va aumentato dell'1% qualora l'aliquota contributiva complessiva a carico del lavoratore sia inferiore al 10% (L. 14/11/1992, n. 438, art. 3 ter).

(2) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, la contribuzione contro la disoccupazione è ridotta all'1,48%.

(3) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, l'aliquota CUA, fissata nella misura dello 0,43%, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, non è più dovuta.

(4) Da applicarsi alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti (c.s.c. 7.01.XX e 7.02.XX).

(5) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, la contribuzione per l'indennità economica di maternità non è più dovuta.

(6) Compreso il supplemento dello 0,77% di cui al DM 1/2/1957 adottato in forza del Dlgs C.P.S. 31/10/1947 n. 1304. Per le aziende alberghiere il contributo aggiuntivo è dovuto solo per il personale adibito a mansioni tipiche degli addetti ai pubblici esercizi (circ. INPS n. 2084 R.C.V./71 del 21/3/1985).

TABELLE CONTRIBUTI

Minimali

	Inps (1/1/2006)		Inail (1/1/2006)	
	Tempo pieno	Tempo parziale	Tempo pieno	Tempo parziale
Impiegati / operai	€ 40,62 giorn. € 1056,12 mensili	€ 6,09 orari	Impiegati / operai € 39,94 giorn. € 1038,44 mensili	€ 5,99 orari
Dirigenti	€ 112,38 giorn. € 2921,88 mensili	€ 16,86 orari	Dirigenti (1) € 78,05 giorn. € 1951,30 mensili	€ 9,76 orari

(1) Dal 1° luglio 2005

Cassa integrazione Guadagni Straordinaria - Indennità di mobilità - Indennità di disoccupazione ordinaria

Retribuzione di riferimento (1/1/2006)	Limite massimo (1/1/2006)	Riduzione contributiva (1/10/98)
Fino a € 1797,31 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 830,77 mensili	5,54%
Oltre € 1797,31 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 998,50 mensili	5,54%

La riduzione contributiva, da applicarsi solo alle somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquote in vigore per gli apprendisti, dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Sull'indennità di mobilità la riduzione contributiva si applica sino al dodicesimo mese; dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, non vi è più alcuna riduzione. La misura dell'indennità di mobilità è pari al 100% dell'importo stabilito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria per i primi dodici mesi, dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, l'indennità è ridotta all'80% della misura iniziale.



Sindacale

L'Informatore

maggio 2006

Amministrazione del personale

SINDACALE

Aziende commerciali fino a 50 dipendenti (1° gennaio 2006)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		(4) Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	37,87%	8,89%	35,82%	8,89%
Impiegati	retribuzione totale	37,87%	8,89%	35,82%	8,89%
Dirigenti	retribuzione totale	35,43%	8,89%	33,38%	8,89%
Operatori di vendita	retribuzione totale	35,43%	8,89%	33,38%	8,89%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.274,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti	Soggetti INAIL	5,54% + € 2,98 sett.	5,54%	5,54% + € 2,98 sett.	5,54%
	Non soggetti INAIL	5,54% + € 2,89 sett.	5,54%	5,54% + € 2,89 sett.	5,54%
ASCOM (escluso dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (escluso dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

N.B. La tabella si applica anche alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti il cui codice contributivo sia diverso da 7.01.XX o 7.02.XX.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomodatori sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2006, è di € 39.297,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

Aziende commerciali che occupano più di 50 dipendenti (1° gennaio 2006)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		(4) Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	39,07%	9,19%	37,02%	9,19%
Impiegati	retribuzione totale	39,07%	9,19%	37,02%	9,19%
Dirigenti	retribuzione totale	35,73%	8,89%	33,68%	8,89%
Operatori di vendita	retribuzione totale	36,63%	9,19%	34,58%	9,19%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.274,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti	Soggetti INAIL	5,54% + € 2,98 sett.	5,54%	5,54% + € 2,98 sett.	5,54%
	Non soggetti INAIL	5,54% + € 2,89 sett.	5,54%	5,54% + € 2,89 sett.	5,54%
ASCOM (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

N.B. Sono da considerare commerciali le imprese contraddistinte dai codici statistico-contributivi 7.01.XX e 7.02.XX. I dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio e, limitatamente alla quota dello 0,60%, i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione ridotta come per gli apprendisti, sono esclusi dal versamento del contributo per la Cigs (pari allo 0,90%, L. 407/1990, art. 9, di cui lo 0,30% a carico del dipendente). Il contributo per l'indennità di mobilità (art. 16, L. 223/1991) è dovuto per tutti i dipendenti eccetto gli apprendisti ed i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione come per gli apprendisti.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomandatari sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2006, è di € 39.297,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.



Sindacale

L'Informatore

maggio 2006

Amministrazione del personale

Contributi per dipendenti con contratto di formazione lavoro Assunti da aziende commerciali e turistiche con più di 14 dipendenti e imprese di servizio

	Commercio				Commercio con aliquota Cuaf ridotta			
	A) contributo intero	B) di cui dipendente	C) A - B	D) 75% di C da versare	A) contributo intero	B) di cui dipendente	C) A - B	D) 75% di C da versare
Retribuzione totale	38,87%	8,89%	29,98%	22,48%	36,82%	8,89%	27,93%	20,95%

Assunti da aziende commerciali e turistiche fino a 14 dipendenti

	Commercio				Commercio con aliquota Cuaf ridotta			
	A) contributo intero	B) di cui dipendente	C) A - B	D) 60% di C da versare	A) contributo intero	B) di cui dipendente	C) A - B	D) 60% di C da versare
Retribuzione totale	38,87%	8,89%	29,98%	17,99%	36,82%	8,89%	27,93%	16,76%

N.B. Sono considerate commerciali le imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso, individuate dai codici statistico-contributivi 7.01.XX, 7.02.XX, 7.03.XX. Le aziende turistiche sono, invece, quelle indicate nell'art. 5 della legge quadro 217/1983 (alberghi e altre strutture ricettive) nonché quelle che hanno per oggetto in via prioritaria un'attività economica professionale organizzata al fine della produzione e commercializzazione dei servizi turistici, quali pubblici esercizi (ristoranti, tavole calde, bar, bottiglierie, ecc.), gli stabilimenti balneari, le agenzie di viaggio e turismo, ecc. Per le imprese ubicate nei territori del Mezzogiorno (DPR 218/1978) e per quelle operanti in circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla 1° classe del collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale (individuate con decreto ministeriale), i contributi sono dovuti, per le quote a carico dell'azienda nella misura prevista per gli apprendisti.

Nel caso in cui il dipendente percepisca una retribuzione mensile superiore per l'anno 2006 a € 3.257,00 (pari a € 39.297,00 annui), l'aliquota complessiva a carico del lavoratore deve essere aumentata dell'1% a titolo di contributo aggiuntivo.

Per pubblici esercizi e laboratori di pasticceria il contributo di cui al punto A) è incrementato di un ulteriore 0,77% ai sensi del D.M. 1/2/1957. Per le aziende alberghiere il contributo aggiuntivo è dovuto solo per il personale adibito a mansioni tipiche degli addetti ai pubblici esercizi.

Per le aziende commerciali con più di 200 dipendenti, contraddistinte dai codici statistico-contributivi 7.01.XX e 7.02.XX, i contributi di cui al punto A) della tabella, sono aumentati dell'1,20% (di cui 0,30% a carico dipendente). L'aumento dell'1,20% si applica anche alle aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione presso imprese industriali (codice statistico-contributivo 7.07.05) che occupino nel semestre precedente mediamente più di 15 dipendenti.



Sindacale

L'Informatore

maggio 2006

Amministrazione del personale

SINDACALE

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECOR- RENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda (A)	Dirig. (B)	Totale (A+B)
FONDO PREVID. M. NEGRI	11,60%	1%	12,60%	56.404,32 annui	1.1.2001	a. 6.542,90 t. 1.635,73 m. 545,24	564,04 141,01 47,00	7.106,94 1.776,74 592,24
FONDO PREVID. M. NEGRI	11,60%	1%	12,60%	59.224,54 annui	1.1.2002	a. 6.870,05 t. 1.717,51 m. 572,50	592,25 148,06 49,35	7.462,30 1.865,57 621,85
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,48%	1%	12,62%	59.224,54 annui	1.1.2003	a. 6.881,89 t. 1.720,47 m. 573,49	592,25 148,06 49,35	7.474,14 1.868,53 622,84
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,50%	1%	12,64%	59.224,54 annui	1.1.2004	a. 6.893,74 t. 1.723,43 m. 574,48	592,25 148,06 49,35	7.485,99 1.871,49 623,83
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,52%	1%	12,66%	59.224,54 annui	1.1.2005	a. 6.905,58 t. 1.726,40 m. 575,47	592,25 148,06 49,35	7.497,83 1.874,46 624,82
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,54%	1%	12,68%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 6.917,43 t. 1.729,36 m. 576,45	592,25 148,06 49,35	7.509,68 1.877,42 625,80
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 2,84% Agg. 1,54%	1%	5,38%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 2.594,03 t. 648,51 m. 216,17	592,25 148,06 49,35	3.186,28 796,57 265,52
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,95%	7,65%	44.194,25 annui	1.1.1996	a. 2.519,07 t. 629,77 m. 209,92	861,79 215,45 71,82	3.380,86 845,22 281,74
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,87%	7,57%	45.940,00 annui	1.1.2004	a. 2.618,58 t. 654,65 m. 218,22	859,08 214,77 71,59	3.477,66 869,42 289,81
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	38.734,27 annui-azienda 13.944,34 annui-dirig	1.7.2000	a. 3.873,43 t. 968,36 m. 322,79	1.394,43 348,61 116,20	5.267,86 1.316,97 438,99
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	48.030,50 annui-azienda 4.648,10 annui-dirig	1.7.2004	a. 4.803,05 t. 1.200,76 m. 400,25	464,81 116,20 38,73	5.267,86 1.316,97 438,98
FORMAZIONE	-	-	-	-	1.7.1992	a. 129,11 t. 32,28 m. 10,76	129,11 32,28 10,76	258,22 64,56 21,52

Versamento trimestrale contributi: **Fondo previdenza Mario Negri** (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001) - Via Palestro, 32 - 00185 Roma - Tel. 06/448731 - Fax 06/4441484 - c.c. n. 9100 presso B.N.L. Via Bissolati, 2 - 00187 Roma; **Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O) - via E. Duse, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/8091021 r.a. - Fax 06/80910237 - c.c. n. 45360 presso B.N.L. Via Bissolati, 2 - 00187 Roma; **Associazione Antonio Pastore** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97) - via Stoppani, 6 - 20129 Milano - Tel. 02/29530446 - 29530447 - Fax 02/29530448 - c.c.n. n. 13790 presso Banca Nazionale del Lavoro.
Il contributo per la **formazione**, pari a € 129,11 annui a carico dell'azienda e a € 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio) con mod. FN001.



Sindacale

L'Informatore

maggio 2006

Amministrazione del personale

Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI		
		Azienda (A*)	Quadro (B)	Totale (A+B)
Qu.A.S.	1.1.1989	247,90	-	247,90
	1.1.1995	247,90	36,15	284,05
	1.1.2005	302,00	42,00	344,00
Quadrifor	1.1.1995	25,82	15,49	41,31
	1.1.2004	45,00	20,00	65,00
	1.1.2005	50,00	25,00	75,00

Versamento annuale contributi: **Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri** (scadenza 28 febbraio) Centro operativo - Lungo Tevere Raffaello Sanzio n. 15 - 00153 Roma - Tel. 06/58521920/30 - Fax 06/58521970/1/2 - sito internet: www.quas.it - c.c. n. 18000 - Abi 08327 - Cab 03399 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. *Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di € 302,00. **Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario** - Via Alvise Cadamosto, 14 - 00154 Roma - Tel. 06/5744304 - 305 - Fax 06/5744314 - c/c 4106/13 - Abi 05696 - Cab 03202 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2.

Quadri - Impiegati - Operai - Previdenza integrativa

DENOMINAZIONE FONDO FON.TE	IMPORTI			
	Quota d'iscrizione		Contribuzione ⁽¹⁾	
	Azienda	Lavoratore	Azienda	Lavoratore
Lavoratori occupati prima del 28/4/1993	11,88	3,62	1,55% (4)	0,55% (2) 50% TFR
Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993	11,88	3,62	1,55% (4)	0,55% (3) 100% TFR

Versamento quota d'iscrizione: Banca di Credito Cooperativo di Roma - Agenzia 9/E - P.zza G.G. Belli, 2 - 00153 Roma - C/C n. 48410/14 - ABI 8327 - CAB 032003 - Intestato al Fondo Pensione FON.TE
Trasmissione adesione: Previnet Spa, via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Tel. 041/5907054 - Fax 041/5907069 - email: fonte@previnet.it - sito internet: www.fondofonte.it

- (1) La contribuzione va determinata sulla retribuzione utile per il computo del trattamento di fine rapporto
- (2) Il lavoratore può incrementare la sua percentuale contributiva fino a raggiungere il 6%.
- (3) Il lavoratore può incrementare la sua percentuale contributiva fino a raggiungere l'11%.
- (4) Nuova percentuale dal 1° gennaio 2006.



Sindacale

L'Informatore

maggio 2006

Amministrazione del personale

SINDACALE

Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano

Versamenti trimestrali dell'importo complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensilità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dell'occupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Banca Intesa Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Milano Meda - ABI 02008 - CAB 01760 - Cin E.

Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da luglio 2005	Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da luglio 2005
Quadri	2,74	Apprendisti 2a metà (1)	
1	2,55	2	1,92
2	2,30	3	1,73
3	2,08	4	1,58
4	1,90	5	1,48
5	1,79	6	1,39
6	1,68	Operatori di vendita	
7	1,56	1a categoria	1,84
Apprendisti 1a metà (1)		2a categoria	1,67
2	1,69		
3	1,53		
4	1,41		
5	1,33		
6	1,25		

(1) Assunti fino al luglio 2004. Dal 2 luglio 2004 vale la tabella relativa ai livelli contrattuali ordinari.

Si rammenta che qualora l'azienda non versi la contribuzione all'Ente bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,10% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale.

Ente Bilaterale territoriale pubblici esercizi Tabelle quote adesione - Ccnl 22 gennaio 1999 art. 20 comma 3

Calcolate sulla base dell'importo complessivo di paga base e contingenza in vigore alla data dell'1/7/2005 per 14 mensilità da versare a mezzo bonifico bancario Banca Intesa Spa Ag. 52 Milano c/c 53041/61 - Abi 3069 - Cab 1798 o con bollettino postale sul c/c 40355208

Categoria Lusso, I e II categoria				
Livelli	Paga base + contingenza	Quota azienda 0,20	Quota dipendente 0,20	Totale quota
Quadro A	1.774,91	3,55	3,55	7,10
Quadro B	1.641,50	3,28	3,28	6,57
1	1.490,91	2,98	2,98	5,96
2	1.362,66	2,73	2,73	5,45
3	1.285,16	2,57	2,57	5,14
4	1.212,59	2,43	2,43	4,85
5	1.137,29	2,27	2,27	4,55
6s	1.093,56	2,19	2,19	4,37
6	1.078,06	2,16	2,16	4,31
7	1.010,23	2,02	2,02	4,04
4 (min. 18 anni)	1.188,33	2,38	2,38	4,75
5 (min. 18 anni)	1.114,54	2,23	2,23	4,46
6s (min. 18 anni)	1.071,68	2,14	2,14	4,29
6 (min. 18 anni)	1.056,49	2,11	2,11	4,23
7 (min. 18 anni)	990,02	1,98	1,98	3,96

Nota bene: per gli importi inferiori a 50,00 euro il pagamento potrà essere effettuato trimestralmente
- per i rapporti di lavoro part-time l'importo va riproporzionato sulla base dell'effettivo orario di lavoro
- per il personale apprendista valgono i criteri del personale a tempo indeterminato



Sindacale

L'Informatore

maggio 2006

Amministrazione del personale

Ente Bilaterale territoriale pubblici esercizi Tabelle quote adesione - Ccnl 22 gennaio 1999 art. 20 comma 3

Calcolate sulla base dell'importo complessivo di paga base e contingenza in vigore alla data dell'1/7/2005 per 14 mensilità da versare a mezzo bonifico bancario Banca Intesa Spa Ag. 52 Milano c/c 53041/61 - Abi 3069 - Cab 1798 o con bollettino postale sul c/c 40355208

Categoria III e IV categoria				
Livelli	Paga base + contingenza	Quota azienda 0,20	Quota dipendente 0,20	Totale quota
Quadro A	1.768,72	3,54	3,54	7,07
Quadro B	1.635,87	3,27	3,27	6,54
1	1.485,28	2,97	2,97	5,94
2	1.357,88	2,72	2,72	5,43
3	1.280,94	2,56	2,56	5,12
4	1.208,93	2,42	2,42	4,84
5	1.133,91	2,27	2,27	4,54
6s	1.090,46	2,18	2,18	4,36
6	1.074,96	2,15	2,15	4,30
7	1.007,42	2,01	2,01	4,03
4 (min. 18 anni)	1.184,75	2,37	2,37	4,74
5 (min. 18 anni)	1.111,23	2,22	2,22	4,44
6s (min. 18 anni)	1.068,65	2,14	2,14	4,27
6 (min. 18 anni)	1.053,46	2,11	2,11	4,21
7 (min. 18 anni)	987,27	1,97	1,97	3,95

Nota bene: per gli importi inferiori a 50,00 euro il pagamento potrà essere effettuato trimestralmente
- per i rapporti di lavoro part-time l'importo va riproporzionato sulla base dell'effettivo orario di lavoro
- per il personale apprendista valgono i criteri del personale a tempo indeterminato

Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto

Tabella	Periodi	Classi di importo annuo delle provvigioni computabili		Indennità base più indennità integrativa %
		Agenti e rappresentanti senza esclusiva	Agenti e rappresentanti in esclusiva	
A	dal 1°/1/1959 al 31/12/1968	sino a L. 2.000.000	sino a L. 2.500.000	4%
		da 2.000.001 a 3.000.000	da 2.500.001 a 3.500.000	2%
		oltre 3.000.000	oltre 3.500.000	1%
B	dal 1°/1/1969 al 31/12/1976	sino a L. 2.500.000	sino a L. 3.000.000	4%
		da 2.500.001 a 4.000.000	da 3.000.001 a 4.500.000	2%
		oltre 4.000.000	oltre 4.500.000	1%
C	dal 1°/1/1977 al 31/12/1980	sino a L. 4.500.000	sino a L. 6.000.000	4%
		da 4.500.001 a 6.000.000	da 6.000.001 a 8.000.000	2%
		oltre 6.000.000	oltre 8.000.000	1%
D	dal 1°/1/1981 al 31/12/1988	sino a L. 6.000.000	sino a L. 12.000.000	4%
		da 6.000.001 a 9.000.000	da 12.000.001 a 18.000.000	2%
		oltre 9.000.000	oltre 18.000.000	1%
E	dal 1°/1/1989	sino a L. 12.000.000	sino a L. 24.000.000	4%
		da 12.000.001 a 18.000.000	da 24.000.001 a 36.000.000	2%
		oltre 18.000.000	oltre 36.000.000	1%
F	dal 1°/1/2002	sino a € 6.197,00	sino a € 12.395,00	4%
		da 6.197,01 a 9.296,00	da 12.395,01 a 18.592,00	2%
		oltre 9.296,00	oltre 18.592,00	1%



Sindacale

L'Informatore

maggio 2006

Amministrazione del personale

SINDACALE

Contributi previdenziali Enasarco

	AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI		AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI		Aliquota contributiva (preponente + agente)
	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	
Dal 1°/1/1973 L. 2/2/1973, n. 12 art. 6 (G.U. 23/2/1973, n. 50)	9.000.000	60.000	7.500.000	36.000	3% + 3%
Dal 1°/10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 (G.U. 19/8/1978, n. 231)	12.000.000	240.000	7.500.000	120.000	4% + 4%
Dal 1°/7/1983 D.P.R. 31/3/1983, n. 277 (G.U. 9/6/1983, n. 157)	24.000.000	240.000	10.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1988 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	30.000.000	240.000	16.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1989 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	34.000.000	240.000	20.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/7/1998	42.000.000	480.000	24.000.000	240.000	5,75%+5,75%
4° Trimestre 2001	€ 21.691,00	€ 247,90	€ 12.395,00	€ 123,95	5,75%+5,75%
Dal 1°/1/2004*	€ 24.548,00	€ 248,00	€ 14.027,00	€ 124,00	6,25%+6,25%
Dal 1°/1/2005	€ 24.548,00	€ 700,00	€ 14.027,00	€ 350,00	6,50%+6,50%
Dal 1°/1/2006	€ 25.481,00	€ 727,00	€ 14.561,00	€ 364,00	6,75%+6,75%

Nel caso di agenti o rappresentanti che esercitano la propria attività in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, il preponente verserà un contributo pari al 2% per importi provvigionali annui fino a euro 13.000.000,00. Un contributo pari all'1% per importi compresi tra euro 13.000.000,01 e 20.000.000,00. Un contributo pari allo 0,5% per importi tra euro 20.000.000,01 e 26.000.000,00. Un contributo pari allo 0,1% per importi da euro 26.000.000,01 in poi. I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20 maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre 20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dell'anno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line dei contributi.

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali d'imposta (1/1/2005)

LIMITE SCAGLIONE ANNUO	SCAGLIONE ANNUO	ALIQUOTA	IMPOSTA SULLO SCAGLIONE	IMPOSTA TOTALE	ADD. PROVINCIALE E COMUNALE (1)
Fino a euro 26.000,00	26.000,00	23%	5.980,00	5.980,00	-
Oltre euro 26.000,00 fino a euro 33.500,00	7.500,00	33%	2.475,00	8.455,00	-
Oltre euro 33.500,00 fino a euro 100.000,00	66.500,00	39%	25.935,00	34.390,00	-
Oltre euro 100.000,00	-	43%	-	-	-
Limite scaglione mensile					
Fino a euro 2.166,67	2.166,67	23%	498,33	498,33	-
Oltre euro 2.166,67 fino a euro 2.791,67	625,00	33%	206,25	704,58	-
Oltre euro 2.791,67 fino a euro 8.333,33	5.541,66	39%	2.161,25	2.865,83	-
Oltre euro 8.333,33	-	43%	-	-	-

(1) L'addizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguagli di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.



Sindacale

L'Informatore

maggio 2006

Amministrazione del personale

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito

ADDIZIONALE REGIONALE (1) - Scaglioni di reddito	
Fino a euro 10.329,14	1,20
Oltre euro 10.329,14 fino a euro 15.493,71	1,20
Oltre euro 15.493,71 fino a euro 30.987,41	1,30
Oltre euro 30.987,41 fino a euro 69.721,68	1,40
Oltre euro 69.721,68	1,40

(1) In attesa dell'adeguamento della Regione Lombardia alla modifica degli scaglioni di reddito ai fini del calcolo Irpef, avvenuta mediante la Legge Finanziaria 2003, il contribuente dovrà far riferimento, per il calcolo dell'addizionale regionale Irpef, alla seguente tabella (Legge Regionale 18 dicembre 2001, n. 27). L'addizionale regionale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Deduzioni per familiari a carico

Importo teorico deduzioni	Familiari a carico
€ 3.200,00	Coniuge non legalmente ed effettivamente separato
€ 2.900,00	Per ogni figlio superiore a 3 anni
€ 3.450,00	Per ogni figlio di età inferiore a 3 anni
€ 3.200,00	Per il primo figlio se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato si è successivamente legalmente ed effettivamente separato ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato
€ 3.700,00	Per ogni figlio portatore di handicap
€ 2.900,00	Per ogni altra persona che convive con il contribuente

Le deduzioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica, non superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.

Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

Ai sensi dell'art. 23, comma 2, lett. a) del Dpr 29/9/1973, n. 600, le detrazioni sono riconosciute a condizione che il percipiente dichiari di averne diritto e ne indichi la misura. È necessario che il sostituto di imposta si faccia rilasciare una dichiarazione in tal senso.



Sindacale

L'Informatore

maggio 2006

Amministrazione del personale

SINDACALE

MOD. DM10/2-89 - Codici di trasmissione di uso più frequente

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
ALLATTAMENTO	D D	Art. 8 L. 903/77 Res. art. 8 L. 903/77	D 800 D 900	Importo ore di allattamento corrisposte nel mese corrente. Importo ore di allattamento relative a mesi precedenti
APPRENDISTI	B e C	Prestampata	20	Numero lavoratori, numero settimane retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti (sia in quota fissa che percentuale) relativi a dipendenti con qualifica di apprendista soggetti a contributo INAIL.
	B e C	Prestampata	21	Numero lavoratori, numero settimane retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti (sia in quota fissa che percentuale) relativi a dipendenti con qualifica di apprendista non soggetti a contributo INAIL.
	B e C	Imp. L. 56/87	R	Apprendista il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato con qualifica di impiegato oppure lavoratore assunto con qualifica di impiegato ai sensi dell'art. 22 legge 56/87. Numero dipendenti, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Op. L. 56/87	W	Apprendista il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato con qualifica di operaio oppure lavoratore assunto con qualifica di operaio ai sensi dell'art. 22 legge 56/87. Numero dipendenti, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. T.P. L. 56/87	R OOP	Apprendista il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato part-time, con qualifica di impiegato, oppure lavoratore assunto con contratto part-time con qualifica di impiegato, ai sensi dell'art. 22 legge 56/87. Numero dipendenti, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Op. T.P. L. 56/87	W OOP	Apprendista il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato part-time, con qualifica di operaio, oppure lavoratore assunto con contratto part-time, con qualifica di operaio, ai sensi dell'art. 22 legge 56/87.
	B e C	Ctr. Appr/20	S 141	Numero dipendenti, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Ctr. Appr/21	S 151	Contributo settimanale fisso a carico del datore di lavoro per apprendisti soggetti all'INAIL, il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato, ovvero per lavoratori soggetti all'INAIL assunti ai sensi dell'art. 22 legge 56/87. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
ASCOM	B e C		W 020	1,20% a carico del datore di lavoro calcolato sulle retribuzioni di operai, impiegati, viaggiatori, apprendisti e contratti di formazione
ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE	D D	Prestampata A.N.F. arr.	35 L 036	Importo complessivo degli assegni per il nucleo familiare.
	B e C	Rec. A.N.F.	F 110	Importo degli assegni per il nucleo familiare corrisposti nel mese ma relativi a periodi di paga scaduti nei mesi precedenti. Recupero degli assegni per il nucleo familiare indebitamente corrisposti.
ASSISTENZA AI DISABILI	D	Mat. fac. L. 104/92	L 053	Importo di maternità facoltativa corrisposta nel mese per l'assistenza del minore disabile.
	D	Ind. art. 33 c. 2 L. 104/92	L 054	Importo di ore giornaliere corrisposte nel mese, per l'assistenza del minore disabile.
	D	Ind. art. 33 c. 3 L. 104/92	L 056	Importo di giornate mensili corrisposte per l'assistenza al minore disabile o a una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado.
	D	Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92	L 057	Importo delle ore giornaliere spettanti al lavoratore disabile.
	D	Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92	L 058	Importo delle giornate mensili spettanti al lavoratore disabile.
	D	Ind. cong. art. 80 L. 388/2000	L 070	Indennità e assistenza soggetti handicappati da almeno 5 anni, ai sensi dell'art. 80 comma 2, legge 388/2000.
	B e C	Cong. straord.	C S01	Numero dipendenti ai quali è riconosciuta l'indennità ex art. 80 L. 388/2000. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito del datore di lavoro".
	B e C	Rest. cong. straord.	M 070	Restituzione indennità indebitamente corrisposta.
COMPONENTI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE	B e C	Retrib. dicembre	A 000	Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato un aumento dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro".
	B e C	Retrib. dicembre	D 000	Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato una diminuzione dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero di giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro".



Sindacale

L'Informatore

maggio 2006

Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO	B e C	Art. 3 ter L. 438/92	M 950	<p>Aliquota aggiuntiva dell'1%, a carico del dipendente, da applicare alle retribuzioni che superano il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari a € 3.008,00 mensili e € 36.093,00 annuali per il 2002). Numero dipendenti, ammontare delle retribuzioni eccedenti il limite. Nessun dato va riportato nella casella "numero giornate". Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Versamento del conguaglio annuale del contributo aggiuntivo. Nessun dato va riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Recupero del contributo aggiuntivo non dovuto.</p>
	B e C	Vers. Contr. Agg.	M 951	
	D	Rec. Contr. Agg.	L 951	
CO.VE.L.CO	B e C	Prestampata	W 030	0,10% a carico del lavoratore calcolata sulla retribuzione corrisposta.
DATI STATISTICI	B e C	Lav. maschi	MA 00	<p>Numero dipendenti di sesso maschile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Numero dipendenti di sesso femminile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Numero dipendenti in forza per i quali non sono stati effettuati versamenti contributivi. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p>
	B e C	Lav. Femm.	FE 00	
	B e C	Lav. non retr.	NR 00	
DATI STATISTICI	B e C	Lav. comun.	C 000 CE00 - ES00 - LE00 - LI00 - PLO0 - SLO0 - SVO0 - UN00 X 000	<p>Numero lavoratori comunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Repubblica Ceca - Estonia - Lettonia - Lituania - Polonia - Slovacchia - Slovenia - Ungheria. Numero lavoratori extracomunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro". Numero lavoratori extracomunitari regolarizzati e retribuzione corrisposta. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro". Numero lavoratori occupati aventi qualifica di quadro. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Numero totale dipendenti, comprensivo dei lavoratori a tempo parziale. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche elettive. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Numero dei lavoratori comunitari occupati anche se distaccati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Numero dei lavoratori beneficiari del congedo straordinario fino a due anni per l'assistenza a persone handicappate (art. 42, comma 5, Dlgs 151/2001). Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p>
	B e C	Lav. E.C.	XZ00	
	B e C	Lav. E.C. D.L. 195/02	XZ00	
	B e C	Lav. Quadro	Q 000	
	B e C	Forza aziendale	FZ00	
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche elettive	E000	
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche sindacali	S000	
	B e C	Lav. comunitari occupati	C000	
	B e C	Lav. beneficiari del congedo straordinario per l'assistenza a persone handicappate	CS01	
DECONTRIBUZIONE	B e C	Ctr. Sol. D.L. 295/96	M 930	<p>Interessa le aziende che per contratto integrativo aziendale o di secondo livello sono tenute a corrispondere retribuzioni di cui siano incerti la corresponsione o l'ammontare. Numero dipendenti, retribuzione corrisposta. Nessun dato va indicato nella casella "numero giornate". Sulle somme erogate va pagato un contributo di solidarietà pari al 10%. Da utilizzare sul mod. DM 10-2 del mese di gennaio di ciascun anno (ovvero, per i dipendenti che terminano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno, sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Versamento del conguaglio annuale del contributo di solidarietà. Nessun dato va riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". Da utilizzare sul mod. DM 10-2 del mese di gennaio di ciascun anno (ovvero, per i dipendenti che terminano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno, sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Recupero del contributo di solidarietà non dovuto.</p>
	B e C	Cong. Contr. 10%	M 931	
	D	Rec. Contr. 10%	L 931	
DIRIGENTI	B e C	Dirigenti	300	<p>Numero dirigenti, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quote dei contributi obbligatori. Numero dirigenti, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi che sarebbero dovuti.</p>
	B e C	Dirigenti P.T.	300 P	
DONATORI SANGUE	D	Donatori sangue	S 110	Importo retribuzione giornaliera a carico INPS.
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FON.DIR (Dirigenti)	B e C	Adesione fondo Fond.dir	FODI	Numero dirigenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FOR.TE (operai, impiegati, quadri)	B e C	Adesione fondo For.Te	FITE	Numero dipendenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".
IMPIEGATI	B e C	Prestampata	11	Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.



Sindacale

L'Informatore

maggio 2006

Amministrazione del personale

SINDACALE

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
INDENNITÀ DI MALATTIA	D	Prestampata	52	Indennità di malattia già erogata dall'Inam. Importo erogato ai lavoratori a titolo di differenza di indennità di malattia, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Diff. Ind. Mal.	E 778	
INDENNITÀ DI CONGEDO PER MATERNITÀ	B e C	Rest. Ind. Mal.	E 775	Indennità di maternità obbligatoria nel limite di euro 1777,53. Indennità di maternità obbligatoria eccedente il limite di euro 1777,53 per l'anno 2006. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità obbligatoria, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme pari o inferiori a euro 1777,53. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme superiori a euro 1777,53.
	D	Ind. maternità ex art. 78 D.lgs. 151/2001	M053	
	D	Prestampata	53	
	D	Diff. Ind. Mat. Obbl.	E 779	
	B e C	Rec. ind. mat. ex art. 78 D.lgs. 151/2001	E 780	
INDENNITÀ DI CONGEDO PARENTALE	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	Indennità giornaliera di maternità facoltativa corrisposta nel mese. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità facoltativa, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Ind. Mat. Fac.	L 050	
	D	Diff. Ind. Mat. Fac.	L 055	
INTERESSI DI DIFFERIMENTO	B e C	Interessi	D 100	Importo interessi a carico dell'azienda autorizzata al differimento degli adempimenti contributivi.
LAVORATORI DISOCCUPATI O SOSPESI IN CIGS DA 24 MESI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO	B e C	Op. L. 407/90	158	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. L. 407/90	258	
	B e C	Op. P.T. L. 407/90	O58	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y58	
	B e C	Op. L. 407/90	159	
	B e C	Imp. L. 407/90	259	
	B e C	Op. O.T. L. 407/90	O59	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y59	
LAVORATORI IN ASPETTATIVA	B e C	Lav. L. 300/1970	E 000	Da utilizzarsi per i lavoratori in aspettativa per funzioni pubbliche elettive. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro". Da utilizzarsi per i lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e nel quadro "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. L. 300/1970	S 000	
LAVORATORI IN CIGS DA 3 MESI DIPENDENTI DA IMPRESE BENEFICIARIE DI CIGS DA ALMENO 6 MESI ASSUNTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO	B e C	Op. DI 398/92	186	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Contributo dovuto all'azienda in misura fissa come per gli apprendisti comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate", nessun dato va indicato nella casella "retribuzione". Contributo dovuto all'azienda in misura fissa come per gli apprendisti non comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate", nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
	B e C	Imp. DI 398/92	286	
	B e C	Ctr. Appr./20	S 164	
	B e C	Ctr. Appr./21	S 165	
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO PIENO INDETERMINATO EX ART. 25 COMMA 9, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	175	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione". Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, non comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione". Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti comprensivo di aliquota INAIL, per l'assunzione di lavoratori licenziati da imprese che occupavano anche meno di 15 dipendenti.
	B e C	Imp. L. 223/91	275	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 75	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 75	
	B e C	Ctr. Appr./20	S 164	
	B e C	Ctr. Appr./21	S 165	
	B e C	Ctr. apprend. lav. mobil. art. 81, c. 2 L. n. 448/98	S 169	



Sindacale

L'Informatore

maggio 2006

Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	176	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione". Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, non comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione". Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti comprensivo di aliquota INAIL, per l'assunzione di lavoratori licenziati da imprese che occupavano anche meno di 15 dipendenti.
	B e C	Imp. L. 223/91	276	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 76	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 76	
	B e C	Ctr. Appr./20	S 164	
	B e C	Ctr. Appr./21	S 165	
	B e C	Ctr. apprend. lav. mobil. art. 81, c. 2 L. n. 448/98	S 169	
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91 TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO PRIMA DELLA SCADENZA	B e C	Op. L. 223/91	177	Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti. Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti. Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate", nessun dato va indicato nella casella "retribuzione". Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, non comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate", nessun dato va indicato nella casella "retribuzione". Contributo a favore dell'azienda (pari al 50% dell'indennità di mobilità) che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità. Per ottenere questa agevolazione è necessaria la preventiva autorizzazione dell'INPS. Arretrati del contributo a favore delle aziende che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità. Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti comprensivo di aliquota INAIL, per l'assunzione di lavoratori licenziati da imprese che occupavano anche meno di 15 dipendenti.
	B e C	Imp. L. 223/91	277	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	077	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 77	
	B e C	Cit. Appr./20	S 164	
	B e C	Ctr. Appr./21	S 165	
	D	Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 400	
	D	Arr. Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 401	
B e C	Ctr. apprend. lav. mobil. art. 81, c. 2 L. n. 448/98	S 169		
LAVORATORI INTERINALI	B e C	Lav. interinali	Z 000	Numero dei prestatori di lavoro temporaneo occupati nel mese di riferimento della denuncia DM 10/2. Nessun dato deve essere inserito nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni", e "somme a debito del datore di lavoro".
LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO	D	Rid. L.E.	S 189	Importo relativo alla riduzione di 10 punti dell'aliquota complessiva a carico del datore di lavoro per contributi previdenziali dovuti per i lavoratori all'estero in paesi extracomunitari non convenzionati.
LAVORO STRAORDINARIO	B e C	Lav. Str. 5%	S 005	Interessa e aziende commerciali che occupano più di 15 dipendenti. Il contributo aggiuntivo (5%) è dovuto per le ore di lavoro straordinario prestate oltre la 40ma. Numero dipendenti, numero ore straordinarie, retribuzione corrisposta per le ore straordinarie.
MULTE DISCIPLINARI	B e C	Multe	A 700	Multe disciplinari a carico dei lavoratori.
OPERAI	B e C	Prestampata	10	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
OPERATORI DI VENDITA	B e C	Viaggiatori	800	Numero di operatori di vendita, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero di operatori di vendita, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Viaggiatori P.T.	800 P	
PREVIDENZA E/O ASSISTENZA INTEGRATIVE	B e C	Art. 9 bis L. 166/91	M900	Numero dipendenti, somme a carico dell'azienda versate o accantonate presso cassa, fondi o gestioni, da assoggettare al contributo di solidarietà (10%).



Sindacale

L'Informatore

maggio 2006

Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
<i>RIDUZIONE ONERI CONTRIBUTIVI</i>	D	Esonero CUAF	R 600	Riduzione dell'aliquota contributiva della cassa unica assegni familiari (CUAF). Per le aziende iscritte negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397 la riduzione è dello 0,43%. Per le aziende non iscritte la riduzione è dello 0,80%. Da gennaio 2006 tale riduzione riguarda solo i lavoratori dipendenti occupati in Paesi esteri parzialmente convenzionati.
<i>TEMPO PARZIALE</i>	B e C	Operai a tempo P.	O	Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Imp. a tempo P.	Y	
<i>TRATTENUTA DI PENSIONE</i>	B e C	Prestampata	23	Numero dipendenti e importo della trattenuta operata ai lavoratori pensionati. Rimborso trattenuta di pensioni indebitamento operata.
	D	Res. Tratt. Pens.	L 000	
<i>VERSAMENTI ACCESSORI</i>	B e C	Vers. Accessori	Q 900	Interessi moratori.

SINDACALE



Sindacale

L'Informatore

maggio 2006

Amministrazione del personale

TABELLE VARIE Indice di rivalutazione T.F.R.

		INDICE ISTAT COSTO VITA	% DI INCREMENTO	PERCENTUALE DA APPLICARE (*)
ANNO 1994	Dicembre	110,3	4,057	4,543
ANNO 1995	Dicembre	116,7	5,802	5,852
ANNO 1996	Dicembre	104,9	2,564	3,423
ANNO 1997	Dicembre	106,5	1,525	2,644
ANNO 1998	Dicembre	108,1	1,502	2,627
ANNO 1999	Dicembre	110,4	2,128	3,096
ANNO 2000	Dicembre	113,4	2,717	3,538
ANNO 2001	Dicembre	116,0	2,293	3,220
ANNO 2002	Dicembre	119,1	2,672	3,504
ANNO 2003	Dicembre	121,8	2,267	3,200
ANNO 2004	Dicembre	123,9	1,724	2,793
ANNO 2005	Dicembre	126,3	1,937	2,953
ANNO 2006	Gennaio	126,6	0,237	0,303
	Febbraio	126,9	0,475	0,606

(*) - 75% dell'incremento del costo della vita più i ratei della percentuale fissa, pari all'1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982.

Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98)

Casistica	Contributi Inps/Inail		IRPEF	
	Italia	Estero	Italia	Estero
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto	Esente fino a € 46,48 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 46,48 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto, alloggio o vitto (o vitto o alloggio fornito gratuitamente)	Esente fino a € 30,99 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 30,99 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio, trasporto, alloggio, vitto	Esente fino a € 15,49 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 15,49 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)
Rimborso spese a piè di lista	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)
Diaria oltre il rimborso spese a piè di lista	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche con resa di conto	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche senza resa di conto	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)



Welfare

l'Informatore

maggio 2006

Previdenza

La lettera d) rinvia alla formula matematica di cui all'allegato 1 del decreto legislativo in esame per la determinazione dell'effettivo importo del "pro rata" a carico dell'ente da corrispondere all'assicurato, che è funzione dell'anzianità contributiva maturata dal medesimo assicurato presso l'ente, e dell'importo pensionistico determinato sia ai sensi delle lettere a), b) e c) dello stesso comma 3, sia con le regole proprie dell'ordinamento della gestione sulla base dell'anzianità contributiva effettivamente posseduta dall'interessato nell'ente.

In considerazione dell'introduzione di questo particolare, e del tutto nuovo, sistema di calcolo per la liquidazione del "pro rata" a carico degli enti previdenziali privatizzati, il comma 5 dell'articolo 4 chiarisce, anche per gli enti in questione, che, qualora l'assicurato abbia raggiunto il requisito contributivo minimo richiesto per il conseguimento della pensione di vecchiaia con i soli contributi versati nella Cassa privatizzata, l'importo del "pro quota" a carico della stessa Cassa sia determinato con le regole della gestione medesima.

Relativamente agli enti previdenziali privati costituiti ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 1996, la misura del trattamento a loro carico è determinata secondo il sistema di calcolo vigente nei rispettivi ordinamenti, applicando, quindi, i coefficienti di trasformazione previsti nei rispettivi regolamenti.

- Liquidazione della pensione di inabilità

Per determinare il trattamento pensionistico di inabilità da liquidare con la totalizzazione deve essere concessa la maggiorazione convenzionale con le regole dell'ordinamento in cui si verifica l'evento invalidante.

Ai fini della ripartizione dell'onere derivante dall'attribuzione della maggiorazione convenzionale tra le diverse gestioni, si tiene conto delle anzianità contributive utili per la misura (considerando, quindi, anche i periodi coincidenti) acquisite dal lavoratore nelle diverse gestioni e ad esse è imputato l'importo della maggiorazione ragguagliato all'anzianità contributiva utile per la misura nelle stesse effettivamente posseduta.

- Pagamento

Il pagamento degli importi liquidati dalla singole gestioni è effettuato dall'Inps, che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni.

L'Istituto è l'ente pagatore anche nei casi in cui non è interessato al pagamento di alcuna quota di pensione.

L'onere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo in esame, la facoltà di totalizzazione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.

I trattamenti pensionistici di vecchiaia, di anzianità e di inabilità derivanti dalla totalizzazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione.

La pensione ai superstiti decorre, invece, dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.

La pensione totalizzata costituisce un'unica pensione e gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica della stessa sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato sulla base delle disposizioni di legge vigenti e sono rapportati alle singole quote in proporzione al loro

importo, con onere a carico delle gestioni interessate.

- Varie

L'art. 7 del decreto legislativo in parola ha stabilito che l'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e il relativo regolamento di attuazione, emanato con decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze 7 febbraio 2003, n. 57 sono abrogati.

La disciplina abrogata rimane in vigore per le domande presentate fino alla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, se più favorevole.

Trattamenti di integrazione salariale, di mobilità e di disoccupazione per l'anno 2006 Circolare Inps n. 21/2006

Con la circolare che, di seguito, riportiamo, l'Inps definisce gli importi massimi da corrispondere ai titolari dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità e di disoccupazione nonché l'aumento dell'assegno per attività socialmente utili, relativi all'anno 2006.

► CIRCOLARE Inps n. 21/2006. **Importi massimi da corrispondere ai titolari dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità e di disoccupazione e aumento dell'assegno per attività socialmente utili, relativi all'anno 2006.**

I - Trattamenti di integrazione salariale

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 427, come modificata dall'articolo 1, comma 5, della legge 19 luglio 1994, n. 451, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il secondo dei suddetti massimali, sono incrementati, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, nella misura dell'80 per cento dell'aumento derivante dalla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall'articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

Ciò premesso, si comunica che - tenuto conto della variazione di tale indice accertata per l'anno 2005 - gli importi riguardanti i massimali in questione risultano fissati, per l'anno 2006, nelle misure di seguito indicate, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,54 per cento:

WELFARE



Welfare

- 1) euro 830,77 784,75
- 2) euro 998,50 943,18

Settore edile

- 1) euro 996,92 941,69
- 2) euro 1.198,20 1.131,82

L'importo della retribuzione mensile che costituisce la soglia per l'applicazione dei massimali di cui ai punti 2 suddetti è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, in euro 1.797,31.

II - Indennità di mobilità

Gli importi massimi mensili, da applicare alla misura iniziale dell'indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2004, sono, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione istituita dall'articolo 26 della legge n. 41/1986, i seguenti:

- 1) euro 830,77 784,75
- 2) euro 998,50 943,18

Anche per l'indennità di mobilità l'importo della retribuzione mensile per l'applicazione del massimale più elevato, indicato al punto 2, è fissato in euro 1.797,31.

III - Trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia

Gli importi riportati nel precedente paragrafo II trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché a quello di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'importo che deve essere corrisposto ai lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, resta invece fissato anche per l'anno 2006 in euro 579,49 che, al netto della riduzione del 5,54 per cento, è pari a euro 547,39.

IV - Indennità ordinaria di disoccupazione

Gli importi massimi mensili dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per la quale non opera la riduzione di cui all'articolo 26 della legge n. 41/1986, sono pari a euro 830,77 ed a euro 998,50.

Per quanto riguarda l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all'attività svolta nel corso dell'anno 2005, trovano invece applicazione gli importi stabiliti per tale anno e indicati nella circolare n. 26 del 14 febbraio 2005 (euro 819,62 ed euro 985,10).

V - Assegno per attività socialmente utili (Asu)

L'importo mensile dell'assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili - che, ai sensi dell'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, deve essere rivalutato dal 1° gennaio di ciascun anno nella misura dell'80 per cento della variazione annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati - è pari, dal 1° gennaio 2006, a euro 495,98. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all'articolo 26 della legge n. 41/1986.

Per quanto riguarda i lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, si precisa che, per tale prestazione, non operano né la rivalutazione in parola né l'aumento di cui all'articolo 45, comma 9, della legge 17

L'Informatore

maggio 2006

Previdenza

maggio 1999, n. 144; il relativo assegno resta pertanto fissato in euro 413,16 mensili.

Contributi volontari degli autonomi e dei parasubordinati per l'anno 2006 Circolare Inps n. 37/2006

Pubblichiamo, di seguito, la circolare con la quale l'Inps fornisce le indicazioni utili, ai fini del versamento della contribuzione volontaria nelle gestioni artigiani e commercianti e nella Gestione separata.

► **CIRCOLARE Inps n. 37/2006. Lavoratori autonomi e parasubordinati. Contribuzione volontaria per l'anno 2006.**

1) Artigiani e commercianti.

Nel confermare integralmente i chiarimenti forniti con circolare n. 96 del 3 giugno 2003, relativamente agli iscritti alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali autorizzati alla prosecuzione volontaria si rammenta che la relativa contribuzione si determina applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori di cui alla legge 2 agosto 1990 n.233 e successive modifiche e integrazioni, al reddito medio di ciascuna delle previste otto classi di reddito.

Pertanto, l'importo dei contributi volontari degli artigiani e degli esercenti attività commerciali per il corrente anno dovrà essere calcolato con le seguenti aliquote:

- a) proscrittori volontari nella Gestione artigiani"
17,40%, per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;
14,40%, per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni;
 - b) proscrittori volontari nella Gestione commercianti
17,79%, per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;
14,79%, per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni.
- Sulla base delle predette aliquote e dei valori reddituali aggiornati, sono state predisposte le tabelle di contribuzione che seguono, da applicare con effetto dal 1° gennaio 2006.

Nb

La classe di reddito da attribuire è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi sui quali sono stati versati i contributi negli ultimi tre anni. Detta media va quindi rapportata ai soli importi indicati sub"reddito medio imponibile"

2) Gestione separata.

L'importo del contributo volontario dovuto alla Gestione separata deve essere determinato in base alle disposizioni dell'articolo 7 del Dlgs n.184/1997, cioè applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione pre-



Welfare

l'Informatore

maggio 2006

Previdenza

WELFARE

Artigiani Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria (Decorrenza 1/1/2006)

Classi di reddito	Reddito medio imponibile	Contribuzione mensile	
		17,40% RM	14,40%RM
1 Fino € 13.345	13.345	193,50	160,14
2 da € 13.346 a € 17.670	15.508	224,87	186,10
3 da € 17.671 a € 21.995	19.833	287,58	238,00
4 da € 21.996 a € 26.320	24.158	350,29	289,90
5 da € 26.321 a € 30.645	28.483	413,00	341,80
6 da € 30.646 a € 34.970	32.808	475,72	393,70
7 da € 34.971 a € 39.296	37.134	538,44	445,61
8 da € 39.297	39.297	569,81	471,56

Commercianti Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria (Decorrenza 1/1/2006)

Classi di reddito	Reddito medio imponibile	Contribuzione mensile	
		17,79% RM	14,79%RM
1 Fino € 13.345	13.345	197,84	164,48
2 da € 13.346 a € 17.670	15.508	229,91	191,14
3 da € 17.671 a € 21.995	19.833	294,02	244,44
4 da € 21.996 a € 26.320	24.158	358,14	297,75
5 da € 26.321 a € 30.645	28.483	422,26	351,05
6 da € 30.646 a € 34.970	32.808	486,38	404,36
7 da € 34.971 a € 39.296	37.134	550,51	457,68
8 da € 39.297	39.297	582,58	484,34

cedente la data della domanda, l'aliquota Ivs di finanziamento della Gestione.

Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l'aliquota Ivs vigente per i soggetti privi di tutela previdenziale (non assicurati e non titolari di pensione) pari, per l'anno 2006, come peraltro indicato nella circolare n. 11 /2006, al 17,70%.

Si evidenzia, al riguardo, che ai sensi dell'art. 45 del Dl 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla Gestione separata privi di altra tutela previdenziale deve essere aumentata di un punto in riferimento alla quota di reddito eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.

Conseguentemente, sulla quota parte dell'importo medio dei compensi percepiti eccedente tale limite di reddito (pari per l'anno 2006 a €. 39.297,00), l'aliquota Ivs sarà applicata nella misura del 18,70%.

Poiché la contribuzione obbligatoria viene accreditata su base mensile, anche il contributo volontario dovrà essere calcolato a mese e poi versato per trimestri solari, alle scadenze previste per la generalità degli autorizzati.

Considerato che la copertura assicurativa di un intero anno si

acquisisce in presenza di versamenti complessivamente non inferiori al valore ottenuto applicando l'aliquota Ivs al minimale di reddito vigente nella gestione Commercianti (per il 2006 pari ad € 13.345,00 annui e ad € 1.112,08 mensili) e tenuto conto del predetto minimale di reddito e dell'aliquota Ivs vigente (17,70%), l'importo minimo dovuto dai proscrittori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a € 2.362,00, su base annua, e ad € 196,84, su base mensile.

Rapporto di lavoro part-time Versamento di contribuzione volontaria a copertura dei periodi di inattività Circolare Inps n. 29/2006

Vengono forniti chiarimenti e istruzioni, relativamente alla facoltà dei lavoratori a tempo parziale di coprire, con versa-



Welfare

menti volontari, i periodi del rapporto di lavoro nei quali non viene prestata attività lavorativa.

► CIRCOLARE Inps n. 29/2006. **Articolo 8, decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 - Copertura dei periodi di non attività connessi a rapporti di lavoro prestato con contratto a part-time dai lavoratori dipendenti iscritti al Fpld ed alle altre forme pensionistiche gestite dall'Inps. Criteri di autorizzazione ai versamenti volontari.**

Premessa

L'articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, nel testo integrato dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, concede, a domanda, a tutti i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'ivs ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive, la possibilità di coprire di assicurazione, mediante riscatto o versamenti volontari, i periodi successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria, durante i quali non viene prestata attività lavorativa per gli effetti derivanti dal contratto di lavoro a part-time di tipo verticale, orizzontale e ciclico.

Le istruzioni di cui alla presente circolare, che tratta le sole modalità di esercizio della facoltà dei versamenti volontari, riguardano pertanto gli assicurati del Fpld, gli iscritti in apposita evidenza contabile separata del predetto Fondo (autoferrotranviari, elettrici, telefonici, dipendenti degli enti creditizi, dirigenti ex Inpdai), i lavoratori assicurati ai Fondi "Volo" e "Dazio" (sostitutivi dell'Ago), nonché gli iscritti al Fondo ferroviari.

Le diverse tipologie del rapporto di lavoro a tempo parziale

Fino all'emanazione del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 61 il rapporto di lavoro a tempo parziale - che comporta prestazione lavorativa resa in periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno con una durata inferiore a quella ordinaria prevista dai contratti collettivi - è stato disciplinato dal DL 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863.

Secondo tale ultima norma il rapporto a tempo parziale era distinto in tre diverse tipologie:

- il part-time orizzontale, con attività prestata quotidianamente ad orario ridotto;
- il part-time verticale, con prestazione lavorativa concentrata in alcuni giorni della settimana;
- il part-time ciclico, con concentrazione dell'attività in alcune settimane del mese o per alcuni mesi dell'anno, alternata a periodi di non attività.

Il citato Dlgs n. 61/2000 - all'articolo 1, comma 2 - nel ridefinire il concetto di lavoro a tempo parziale, distingue tale tipologia di prestazione in:

- "part-time di tipo orizzontale", quando la riduzione dell'orario di lavoro previsto per il tempo pieno avviene su base giornaliera;
- "part-time di tipo verticale", quando l'attività lavorativa viene prestata a tempo pieno solo in periodi prefissati nel corso della settimana, del mese o dell'anno.

Appare evidente che il Dlgs n. 61/2000 ha accorpato nel

part-time verticale due delle forme di prestazione lavorativa già individuate dall'articolo 5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863:

- il part-time di tipo verticale, che comportava prestazione lavorativa ad orario pieno o ridotto, concentrata in alcuni giorni della settimana;

- il part-time di tipo ciclico, con prestazioni concentrate in alcune settimane del mese o in alcuni mesi dell'anno.

Secondo la previsione del Dlgs. n. 61/2000 (v. articolo 1, comma 3), i contratti collettivi possono peraltro consentire che l'attività regolata da un contratto di lavoro a tempo parziale possa essere prestata secondo una combinazione (cosiddetto part-time misto) delle due tipologie di part-time (orizzontale e verticale) sopra indicate.

Ne consegue che le prestazioni lavorative a tempo parziale potranno essere rese in periodi prestabiliti (alcuni giorni della settimana, alcune settimane del mese o alcuni mesi dell'anno), anche ad orario ridotto, con le possibili, seguenti situazioni lavorative:

- attività prestata in tutti i giorni lavorativi della settimana, con orario ridotto (part-time orizzontale);
- prestazioni effettuate in alcuni giorni della settimana, in alcune settimane del mese ovvero in alcuni mesi dell'anno, con orario pieno (part-time verticale);
- attività prestata in alcuni giorni della settimana, in alcune settimane del mese ovvero in alcuni mesi dell'anno, con orario ridotto (part-time misto).

Valutazione dei periodi di part-time ai fini pensionistici

L'articolo 9, comma 4, del Dlgs n. 61/2000 ha confermato il criterio della duplice valutazione dei periodi di lavoro a part-time ai fini della verifica del requisito per il diritto a pensione e del calcolo del relativo ammontare.

Il requisito contributivo per il diritto a pensione deve essere peraltro accertato secondo i principi generali dell'assicurazione obbligatoria lvs e nel rispetto dei criteri fissati dall'articolo 7, commi da 1 a 5, della legge n. 638/1983, come modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 389/1989. Non è infatti ammessa alcuna deroga alle disposizioni che disciplinano la determinazione dell'anzianità contributiva utile ai fini del diritto a pensione, ancorché riferita a periodi di lavoro a tempo parziale.

Detti periodi verranno valutati per intero ai fini del diritto a pensione in presenza di una retribuzione media settimanale almeno pari all'importo del "minimale" di retribuzione previsto per l'anno considerato, fermo restando che - in difetto - verrà riconosciuto un numero di contributi pari al rapporto fra imponibile retributivo annuo e minimale settimanale vigente nello stesso anno.

L'anzianità contributiva dei periodi di attività a part-time da utilizzare per il calcolo dell'importo della pensione è invece proporzionale all'orario di lavoro svolto e risulta dal rapporto fra le ore retribuite in ciascun anno solare ed il numero delle ore settimanali previste dal contratto per i lavoratori a tempo pieno.

La valutazione proporzionale dell'anzianità contributiva utile ai fini della misura della pensione è prevista anche quando la prestazione lavorativa sia stata svolta unicamente a part-time.



Welfare

L'Informatore

maggio 2006

Previdenza

WELFARE

Sull'argomento si rinvia alla circolare n. 158 del 29 luglio 1999 ed alla circolare n. 123 del 27 giugno 2000 (in particolare al punto 8.2).

Applicabilità della norma a tutte le tipologie di rapporto a part-time

Le condizioni richieste dalla norma per esercitare la facoltà dei versamenti volontari (non effettuazione della prestazione lavorativa e assenza di contribuzione obbligatoria) possono apparire non realizzabili nei casi di part-time orizzontale e di part-time verticale con svolgimento di attività in alcuni giorni della settimana. Secondo quanto previsto dall'articolo 5 del Dpr 26 aprile 1957, n. 818, infatti, sono da considerare coperte da contribuzione anche le settimane parzialmente lavorate e retribuite. Ciò consente agli interessati di maturare un'anzianità contributiva, utile ai fini del diritto a pensione, pari alla durata dei periodi di attività a tempo parziale, salvi gli eventuali effetti prodotti dall'applicazione dell'articolo 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638 nei casi di retribuzione media settimanale inferiore al limite minimo previsto per il riconoscimento della copertura assicurativa.

Fermo restando quanto disposto dal citato articolo 5, tuttavia, anche nelle forme di part-time orizzontale e verticale con prestazione in ciascuna settimana si verificano:

- assenza di attività lavorativa (la prestazione non viene resa per una parte di giornata o di settimana),
- assenza di retribuzione (essa non viene corrisposta per le ore o giornate non lavorate)
- assenza di contribuzione (il versamento contributivo è ovviamente correlato alla retribuzione corrisposta in rapporto alla sola prestazione lavorativa).

Nei casi di tempo parziale caratterizzato da prestazione lavorativa alternata a periodi di non attività sono chiaramente individuabili i periodi coperti da contribuzione e quelli privi di copertura (le anzianità contributive utili per diritto e misura della pensione coincidono). Nel part-time orizzontale ed in quello verticale con attività svolta in alcuni giorni di ciascuna settimana, invece, l'assenza della prestazione lavorativa viene evidenziata dal confronto fra anzianità contributiva utile per il diritto a pensione ed anzianità contributiva utile per la relativa misura (il numero delle settimane non lavorate corrisponde alla differenza fra i due valori). Risultano quindi realizzate le condizioni di non effettuazione della prestazione lavorativa e di assenza della contribuzione obbligatoria richieste dalla norma per l'accesso ai versamenti volontari.

Il numero delle settimane utili per la misura della pensione, che viene determinato sulla base dell'orario contrattuale previsto per il full-time, rappresenta di fatto l'anzianità contributiva di una attività prestata a "tempo pieno", alla quale corrispondono una retribuzione ed una contribuzione "allineate" al valore teorico che si sarebbe realizzato nel caso di lavoro ad orario intero.

Natura dei versamenti volontari nelle diverse tipologie di part-time

Come detto, la norma in esame riconosce (come alternativa alla facoltà di riscatto) la possibilità di effettuare versamenti volontari a tutti i lavoratori occupati a tempo parziale. Pertanto, in presenza del requisito contributivo richiesto, deve

essere garantito l'esercizio di tale facoltà a prescindere dalla tipologia del contratto che disciplina le modalità di svolgimento della relativa prestazione.

Ne consegue che, in relazione alla collocazione temporale dell'attività lavorativa ed agli effetti che ne derivano ai fini della verifica dei requisiti per il diritto a pensione e del calcolo della relativa misura, anche i versamenti volontari assumeranno una valenza diversa se riferiti a periodi:

- di totale assenza della prestazione nella settimana (part-time verticale);
- di attività settimanale con orario ridotto (part-time orizzontale e misto).

Nella prima ipotesi, i versamenti volontari - oltre che attribuire un'imponibile ai periodi interessati - aumenteranno contemporaneamente l'anzianità contributiva utile per il diritto e per la misura della pensione.

Nella seconda ipotesi, invece, l'esercizio della facoltà in esame produrrà, di norma, un incremento della sola anzianità contributiva utile per la misura della pensione e la contestuale integrazione della retribuzione dell'anno interessato, salvi gli eventuali effetti prodotti dall'incremento retributivo sull'anzianità utile per il diritto alla pensione (articolo 7 della legge n. 638/1983).

Requisiti per l'autorizzazione ai versamenti volontari

L'articolo 8 in esame, al comma 2, stabilisce che possono essere autorizzati ai versamenti volontari per i periodi di occupazione a tempo parziale successivi al 31 dicembre 1996, i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'ivs ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive che facciano valere almeno un anno di contribuzione effettiva nel quinquennio precedente la data della relativa domanda.

Occorre altresì ricordare che, secondo il comma 3 del medesimo articolo 8, gli interessati devono provare lo stato di occupazione a tempo parziale per tutto il periodo che intendono coprire e/o integrare in forma volontaria. Tuttavia, considerato che lo status di lavoratore a tempo parziale è rilevabile direttamente dagli archivi di questo Istituto, si ritiene che nessuna particolare documentazione debba essere prodotta in tal senso dagli interessati.

In merito agli effetti derivanti dalla contribuzione volontaria in esame potranno verificarsi le seguenti ipotesi:

- a) il versamento avrà funzione di copertura - utile ai fini del diritto e della misura della pensione - nei casi di part-time verticale con prestazioni lavorative a tempo pieno in alcune settimane del periodo richiesto, intervallate da settimane interamente non lavorate;
- b) il versamento avrà, di norma, funzione integrativa - utile ai fini della misura della pensione - nei casi di part-time orizzontale con prestazioni lavorative in ogni settimana del periodo richiesto, salva l'ipotesi in cui il versamento, incrementando l'imponibile annuo, riduca o annulli gli effetti prodotti dall'applicazione dell'articolo 7 della legge n. 638/1983 ed assuma perciò efficacia anche ai fini del diritto a pensione;
- c) il versamento avrà funzione integrativa - utile ai fini della misura della pensione - per i periodi di attività lavorativa settimanale ad orario ridotto e funzione di copertura - utile ai fini del diritto e della misura della pensione - per i periodi intera-



Welfare

L'Informatore

maggio 2006

Previdenza

mente non lavorati, nei casi di part-time misto.

Efficacia dell'autorizzazione, termini di presentazione della domanda e decadenza dalla facoltà

Considerato che i lavoratori a tempo parziale possano essere ammessi ai versamenti volontari non solo in costanza di attività lavorativa ma anche sulla base di un requisito contributivo ridotto, è di tutta evidenza che la relativa autorizzazione sarà finalizzata unicamente alla copertura dei periodi di attività a part-time.

Pertanto, al fine di verificare la validità della richiesta e di determinare correttamente il contributo volontario da versare, si ritiene che tale particolare autorizzazione - finalizzata alla copertura intera e/o integrativa dei periodi di non attività, correlati allo specifico rapporto di lavoro a tempo parziale - debba essere rilasciata sulla base di apposite domande di volta in volta prodotte dagli interessati con riferimento ad anni già conclusi ed a situazioni contributive consolidate.

Allo scopo è stato predisposto uno specifico modulo di domanda, che consente agli interessati di indicare i periodi di part-time per i quali viene richiesta l'autorizzazione ai versamenti volontari. Lo stesso modulo potrà essere utilizzato da coloro che, avendo cessato l'attività lavorativa, intendono richiedere anche l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

Il modello dovrà essere riprodotto a cura delle sedi e messo a disposizione degli interessati. Con successiva comunicazione verrà resa nota la disponibilità in Internet/Intranet della versione editabile del modello in esame.

Gli interessati potranno essere autorizzati ai versamenti volontari in esame a condizione che presentino domanda di autorizzazione, pena la decadenza, entro i 12 mesi successivi alla data di scadenza ordinaria del termine per la consegna ai lavoratori della certificazione Cud riferita all'anno interessato. Si sottolinea che, una volta decorso il suddetto termine, non sarà più possibile coprire il relativo periodo con versamenti volontari, ma potrà essere esercitata la sola facoltà di riscatto, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 8.

Verifica del requisito contributivo e calcolo del contributo volontario

È appena il caso di ricordare che, ai fini della verifica del requisito contributivo necessario al rilascio dell'autorizzazione, dovranno essere prese in considerazione tutte le settimane durante le quali è stata svolta attività lavorativa, ancorché a tempo parziale, cioè le settimane utili ai fini del diritto a pensione, nel rispetto, ovviamente, della previsione del più volte citato articolo 7 della legge n. 638/1983.

Una volta verificato il requisito contributivo ed individuato il numero delle settimane per le quali può essere autorizzato il versamento, l'importo del contributo volontario dovuto dovrà essere quantificato sul valore medio settimanale della retribuzione imponibile percepita dal richiedente nell'anno interessato.

A tal fine si ricorda che il valore medio settimanale della retribuzione utile per il calcolo del contributo volontario dovrà essere determinato dividendo l'importo complessivo delle retribuzioni relative all'anno considerato per il numero delle settimane utili per la misura della pensione.

Il predetto valore costituisce l'ammontare medio teorico della retribuzione di una settimana interamente lavorata e dovrà

essere indifferentemente utilizzato per determinare l'importo settimanale dei contributi volontari da versare:

- per i periodi interamente privi di assicurazione (contributo settimanale per numero delle settimane di part-time verticale interamente non lavorate, da coprire ai fini del diritto e della misura della pensione);
- per le settimane parzialmente lavorate nel part-time orizzontale e nel part-time misto (contributo settimanale per numero delle settimane di part-time che si vogliono coprire ai fini della misura della pensione).

Per il calcolo del contributo da porre a carico dei richiedenti dovrà essere applicata l'aliquota percentuale Ivs vigente nella gestione interessata e nel periodo da coprire o da integrare in forma volontaria.

Notifica dell'autorizzazione e termini di versamento

Il provvedimento di autorizzazione ed il bollettino predisposto per il versamento volontario dovranno essere inviati al richiedente mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

I versamenti autorizzati dovranno essere effettuati dall'interessato entro e non oltre la fine del trimestre successivo a quello di notifica della relativa autorizzazione, pena la decadenza. I versamenti effettuati in ritardo sono inefficaci e dovranno essere rimborsati, senza maggiorazione per interessi.

Si ribadisce che, una volta decorso il previsto termine di versamento, l'interessato non potrà più avvalersi dei versamenti volontari per coprire i periodi scaduti, ma potrà ottenerne la relativa copertura unicamente mediante riscatto (articolo 8, comma 1, del Dlgs in esame).

Rilascio di duplice autorizzazione

Qualora l'autorizzazione ai versamenti volontari per periodi di part-time venisse richiesta da un assicurato che faccia anche valere i requisiti per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria (cessazione dell'attività lavorativa, assenza di ulteriori cause ostative e requisito contributivo di tre anni nel quinquennio, ovvero di cinque anni della vita assicurativa), dovrà essere concessa una duplice autorizzazione:

- la prima, specifica e con validità limitata alla copertura e/o all'integrazione dei periodi di part-time già trascorsi;
- la seconda, con efficacia a tempo indeterminato, per la copertura dei periodi successivi alla decorrenza assegnata (1° sabato successivo alla domanda) e delle eventuali settimane prive di contribuzione, comprese nel semestre anteriore alla domanda.

L'utilizzo di ciascuna delle autorizzazioni comporterà, ovviamente, il rispetto dei corrispondenti termini di versamento della contribuzione volontaria. I pagamenti dovranno essere effettuati:

- entro l'ultimo giorno del trimestre successivo a quello di notifica della relativa autorizzazione, se finalizzati alla copertura e/o all'integrazione dei periodi di lavoro a part-time (pagamento in unica soluzione);
- entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre solare successivo a quello cui si riferiscono i contributi, per la copertura di periodi successivi alla cessazione dell'attività lavorativa (pagamento trimestrale, per ciascuno dei trimestri solari che verranno coperti volontariamente).

Le sedi verranno informate con apposito messaggio in merito



Welfare

L'Informatore

maggio 2006

Previdenza

al rilascio delle procedure di calcolo del contributo volontario dovuto in costanza di lavoro a tempo parziale di cui alla presente circolare.

Considerazioni finali e disposizioni transitorie

Alla luce di quanto sopra illustrato appare evidente che, in presenza del requisito contributivo richiesto dalla norma in trattazione, tutti coloro che facciano valere periodi di lavoro a tempo parziale successivi al 31 dicembre 1996, potranno essere autorizzati ai versamenti volontari indipendentemente dal tipo di contratto che regola lo svolgimento della relativa attività.

Devono ritenersi conseguentemente superate le disposizioni di cui alla parte seconda, punto 1 della circolare n. 123 del 31 maggio 1993 (veniva esclusa la possibilità di effettuare versamenti volontari per i lavoratori a tempo parziale con contratto di tipo orizzontale o verticale), nonché le disposizioni riguardanti i versamenti volontari dei lavoratori occupati a part-time, di cui al punto 1 della circolare n. 111 del 18 maggio 1999.

Peraltra, tenuto conto che le istruzioni impartite con le predette circolari possono aver indotto gli interessati a non richiedere l'autorizzazione ai versamenti volontari ai sensi della norma in trattazione, si dispone che vengano favorevolmente decise le richieste finalizzate alla copertura volontaria dei periodi di attività svolta a part-time dal 1° gennaio 1997 in poi, presentate entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente circolare, pena la decadenza. Analogamente potranno essere riesaminate, su istanza degli interessati - da presentare entro il suddetto termine di tre mesi, pena la decadenza - le pratiche già definite sulla base di criteri non conformi a quelli sopra illustrati.

Sarà pertanto cura delle sedi dare la massima diffusione alla circostanza di cui sopra, per consentire ai diretti interessati di avvalersi in tempo utile della predetta opportunità.

In relazione a tali domande ed in via del tutto eccezionale, il requisito contributivo per il rilascio dell'autorizzazione dovrà essere verificato alla data di presentazione della domanda a prescindere dagli anni per i quali viene richiesta l'autorizzazione al versamento.

Decorsi tre mesi dalla pubblicazione della presente circolare l'autorizzazione ai versamenti volontari potrà essere rilasciata solo con riferimento a periodi per i quali non è ancora decorso il termine di presentazione della relativa domanda (entro 12 mesi dalla scadenza fissata per la consegna del Cud dell'anno interessato).

Con l'occasione si fa presente che i ricorsi inerenti le problematiche oggetto della presente circolare, ancora giacenti presso la scrivente direzione, verranno restituiti alle competenti Strutture periferiche per la relativa definizione sulla base delle istruzioni che precedono e per la successiva notifica ai diretti interessati delle decisioni assunte in merito.

Variatione del tasso di differimento,

di dilazione e delle somme aggiuntive Circolare Inps n. 42/2006

A breve distanza di tempo dalla precedente modifica, l'Inps comunica una nuova variazione dei tassi di differimento e dilazione e delle somme aggiuntive.

► CIRCOLARE Inps n. 42/2006. **Variatione del tasso di differimento, di dilazione e della somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali**

Sul bollettino mensile della Banca centrale europea pubblicato il 9 marzo 2006 è stato fissato, nella misura del 2,50% a decorrere dal 8 marzo 2006, il tasso ufficiale di riferimento da utilizzare per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione per il pagamento rateale dei debiti contributivi e relativi accessori dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.

L'interesse di differimento, maggiorato di 6 punti ai sensi dell'art. 3, comma 4, del Dl n. 318 del 14.6.1996, convertito nella legge n. 402 del 29.7.1996 è pari al 8,50% a decorrere dalla medesima data dell'8 marzo 2006.

A proposito della decorrenza, si fa presente che il regime transitorio, previsto per 5 anni a decorrere dal 1 gennaio 1999 dal Dlgs 24 giugno 1998 n.213, è ormai interamente trascorso e, di conseguenza, non è più necessaria un'autonoma determinazione della Banca d'Italia per rendere effettivo il tasso fissato dal consiglio direttivo della Banca centrale europea.

La modifica produce effetti anche nei confronti delle somme aggiuntive per ritardato o omesso versamento dei contributi, come di seguito descritto:

1) Interessi di dilazione

L'interesse di dilazione, da applicare alle rateazioni concesse dall'8 marzo 2006, dovrà essere calcolato sulla base del nuovo tasso dell'8,50% inserito, a cura di questa direzione, nelle tabelle centrali.

2) Interessi di differimento

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 8,50% si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di marzo 2006.

3) Sanzioni civili

La nuova misura delle sanzioni civili si determina come segue:

- per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini oppure spontaneamente denunciate entro l'anno e pagate entro i 30 giorni successivi, sorte dal 1° ottobre 2000, è pari al Tur (2,50%) maggiorato di cinque punti e mezzo, quindi, all'8% annuo ai sensi della Legge 23 dicembre 2000 art.116 c.8 lettera a) e lettera b- secondo periodo;

- per il mancato pagamento dei contributi accertati dall'Istituto, denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l'anno e non pagati nei 30 giorni, il tasso,

WELFARE



Welfare

dal 1 ottobre 2000, è pari al 30% annuo ai sensi della citata L. 388/2000 art.116 c.8 lettera b)

- per le inadempienze previste al comma 10 del summenzionato art. 116 e sempre con la medesima decorrenza del 6 dicembre 2005, è pari al Tur maggiorato di 5,5 punti e quindi all'8% annuo;
- per le procedure concorsuali (cfr. punto 5 della circolare n.

Fondo FonTe I risultati dell'attività

Il 14 marzo scorso il cda di FonTe, il Fondo pensione complementare negoziale per i dipendenti da aziende del terziario (commercio, turismo e servizi), ha approvato il bilancio 2005, contenente numerosi spunti d'interesse.

FonTe trova la sua fonte istitutiva nell'accordo collettivo nazionale del 29 novembre 1996 tra Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e successive modificazioni ed integrazioni. Con l'accordo collettivo nazionale del 22 gennaio 1999, sottoscritto tra Federalberghi, Fipe, Faight, Fiavet e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, e successive modificazioni ed integrazioni, è stata formalizzata l'adesione a FonTe anche del settore turismo.

L'adesione a FonTe è volontaria ed i destinatari sono tutti i lavoratori dipendenti ai quali si applica il Ccnl del terziario, della distribuzione e dei servizi, ovvero il Ccnl per i dipendenti del turismo.

Possono inoltre aderire a FonTe tutti i lavoratori dipendenti ai quali viene applicato uno dei seguenti contratti di lavoro:

- Ccnl per i dipendenti degli impianti sportivi.
- Ccnl per i dipendenti da aziende di esportazione e importazione di prodotti ortofrutticoli ed agrumari.
- Ccnl per i dipendenti da aziende esercenti la lavorazione, il commercio e il trasporto, l'esportazione e l'importazione all'ingrosso di fiori freschi recisi, verde e piante ornamentali per imprese commerciali, consortili o cooperative e Geie.
- Ccnl per i dipendenti degli istituti per il sostentamento del clero.

Scopo esclusivo di FonTe è di attuare, senza fini di lucro, a favore dei lavoratori associati, prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio pubblico al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

FonTe è un Fondo pensione a contribuzione definita ed opera in conformità al principio della capitalizzazione individuale. FonTe attua il proprio scopo previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni.

Per ogni lavoratore associato viene istituita una posizione previdenziale individuale. L'entità della prestazione pensionistica erogata è commisurata ai contributi versati ed ai rendimenti

L'Informatore

maggio 2006

Previdenza

88/2002) il riferimento al "prime-rate", come è noto, deve intendersi sostituito da quello al tasso ufficiale di riferimento (2,50%).

A tale riguardo, ad ogni buon fine, si rammenta che l'importo della sanzione ridotta (v. prospetto riportato nella suddetta circolare n. 88) non potrà mai essere inferiore al limite fissato dalla legge che, come è noto, è quello degli interessi legali.

Previdenza complementare

realizzati nella gestione delle risorse.

FonTe provvede all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita mediante la stipula di apposite convenzioni con imprese assicurative. Le imprese di assicurazione che dovranno provvedere alla erogazione delle rendite devono essere ancora individuate.

FonTe. è stato autorizzato all'esercizio dell'attività con delibera della commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) del 23 ottobre 2001 ed iscritto all'Albo dei fondi pensione, istituito presso la Covip, con il numero 123.

Il Fondo ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con Dm del 31 gennaio 2002 del ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Il funzionamento di FonTe è affidato ad organi paritetici di origine elettiva: l'assemblea dei delegati, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti.

L'assemblea dei delegati è costituita da 60 componenti, per metà eletti in rappresentanza dei lavoratori associati e, per l'altra metà, in rappresentanza delle aziende associate.

Il consiglio di amministrazione, eletto dall'assemblea dei delegati, è costituito da 18 membri, di cui 9 in rappresentanza dei lavoratori associati e 9 in rappresentanza delle aziende associate.

Gli amministratori restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Il collegio dei revisori dei conti è costituito da 4 membri effettivi e 2 supplenti, eletti per metà dai delegati dei lavoratori associati e per l'altra metà dai delegati delle aziende.

I revisori restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

La contribuzione

I lavoratori e le aziende associate sono tenuti a contribuire ciascuno secondo la misura e secondo le modalità ed i termini fissati dagli accordi intervenuti tra le parti istitutive.

La contribuzione a FonTe è dovuta, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda di adesione al datore di lavoro.

La contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di adesione, è così definita:

- 0,55% della retribuzione utile per il computo del Tfr (Ccnl per i dipendenti del settore turismo - Ccnl per i dipendenti dei proprietari di fabbricati - Ccnl per i dipendenti degli impianti sportivi - Ccnl Ancefl);



Welfare

l'Informatore

maggio 2006

Previdenza complementare

WELFARE

- 1% della retribuzione utile per il computo del Tfr (Ccnl per i dipendenti delle aziende ortofrutticole ed agrumarie);
- 1,05% (1,55% dal 1° gennaio 2006) della retribuzione utile per il computo del Tfr (Ccnl del terziario, della distribuzione e dei servizi - Ccnl per i dipendenti degli istituti per il sostentamento del clero).

La destinazione del Tfr è stabilita nelle seguenti misure:

- per i lavoratori già occupati alla data del 28 aprile 1993, il 50% del Tfr maturando (pari al 3,45% della retribuzione utile per il computo del Tfr);
- per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993, integrale destinazione del Tfr maturando (pari al 6,91% della retribuzione utile per il computo del Tfr).

L'aliquota minima di contribuzione per il lavoratore è stabilita nella misura dello 0,55%. I lavoratori associati possono scegliere di effettuare un versamento più elevato rispetto a quello sopraindicato sia all'atto dell'adesione che in un momento successivo. Analoga possibilità può essere prevista per le aziende sulla base di accordi collettivi aziendali.

All'atto dell'adesione a FonTe viene versata una quota di iscrizione "una tantum" che è pari a € 15,50, di cui € 3,62 a carico del lavoratore e € 11,88 a carico dell'azienda.

La quota associativa, definita nella misura dello 0,05% della retribuzione utile al computo del Tfr, viene trattenuta sulla contribuzione a carico dell'azienda e su quella

a carico dell'iscritto. Essa non viene, pertanto, accreditata sulle posizioni previdenziali individuali degli iscritti ma viene stornata in occasione di ciascun versamento trimestrale e destinata alla copertura degli oneri amministrativi del Fondo. La contribuzione viene versata al Fondo dalle aziende ogni tre mesi entro i termini stabiliti dal Fondo (16 aprile - 16 luglio - 16 ottobre - 16 gennaio).

Soggetti coinvolti nella gestione di FonTe

La gestione amministrativa e contabile di FonTe, è affidata alla società Previnet spa - 31021 Mogliano Veneto (Tv) - via Ferretto, 1 -, società specializzata nel settore. La banca depositaria di FonTe è la Banca Monte dei Paschi di Siena spa - 20121 Milano - via Rosellini, 16 -, alla quale, in ottemperanza alle disposizioni di legge, è affidata la custodia ed il deposito di tutte le risorse del Fondo.

La revisione del bilancio è affidata alla società Deloitte&Touche spa - 00135 Roma - via della Camilluccia, 589/A.

In conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente, la gestione delle risorse finanziarie di FonTe, è affidata a soggetti specializzati mediante la stipula di apposite convenzioni. Con delibera Covip del 26 novembre 2003, il Fondo è stato autorizzato alla stipula delle convenzioni.

I gestori finanziari di FonTe sono: Credit Suisse spa, San Paolo Imi, Ras spa, Compagnia Assicuratrice Unipol spa.

Andamento della gestione

Alla data di chiusura dell'esercizio 2005, risultano iscritti a FonTe 22.528 soci lavoratori attivi. Alla chiusura dell'esercizio 2004, risultavano iscritti al Fondo 20.037. Tenuto conto che le uscite sono state 729, sono state registrate nell'anno 3.220 nuove iscrizioni. Nelle tabelle che seguono vengono riportati relativi agli iscritti per sesso, per classi di età e per provenienza geografica:

Classi di età	Maschi	Femmine	TOTALE
inferiore a 20	-	-	-
tra 20 e 24	40	45	85
tra 25 e 29	368	467	835
tra 30 e 34	1.320	1.451	2.771
tra 35 e 39	2.398	2.330	4.728
tra 40 e 44	2.668	2.466	5.134
tra 45 e 49	2.124	1.917	4.041
tra 50 e 54	1.527	1.713	3.240
tra 55 e 59	670	801	1.471
tra 60 e 64	112	84	196
65 e oltre	16	11	27
TOTALE	11.243	11.285	22.528

Area geografica	Maschi	Femmine	TOTALE
Italia Nord Orientale	1.977	1.826	3.803
Italia Nord Occidentale	5.666	6.646	12.312
Italia Centrale	2.812	2.450	5.262
Italia Meridionale	345	121	466
Italia Insulare	443	242	685
TOTALE	11.243	11.285	22.528

Al 31 dicembre 2005 risultano associate 2.154 aziende. A chiusura dell'esercizio precedente le aziende iscritte erano 1.777.

Risultati della gestione finanziaria

Nella tabella che segue viene riportato l'andamento del valore della quota nel corso del 2005, il numero delle quote in essere e l'attivo netto destinato alle prestazioni relativo a ciascun periodo:

Il 2005 è stato un anno positivo per i mercati finanziari.

Nonostante il rialzo sensibile dei tassi a breve sia nell'area euro (da 2.16% a fine 2004 a 2.49% a fine 2005) sia negli Usa (da 2.56% a 4.53%), i tassi a più lungo termine hanno continuato a scendere contro le aspettative prevalenti a inizio anno.

In Europa, in particolare, la discesa è stata di 41 punti base (da 3.71% a 3.30% il tasso a 10 anni) con effetto positivo sulle quotazioni dei titoli obbligazionari (+5.28% il rendimento totale del benchmark governativo all maturities).

I mercati azionari europei hanno fatto segnare un +22.8% contro il +3.8% della borsa Usa, cui va aggiunto, per l'investitore europeo, un apprezzamento del dollaro sull'euro di oltre il 13% (da 1.36 dollari per euro a fine 2004 a 1.18 dollari per euro a fine 2005).

Significativo è risultato anche l'andamento del comparto etico (Social Responsible Investments, Sri) sul mercato azionario mondiale: +6.50% in dollari, + 22.97% in euro.

In questo contesto positivo, il benchmark del Fondo, di tipo 80-20 in termini di obbligazioni - azioni, con benchmark etico, è cresciuto del +6.73% mentre il rendimento lordo del Fondo ha raggiunto il +7.09%.



Welfare

l'Informatore

maggio 2006

Previdenza complementare

Periodo	Valore unitario della quota	Numero quote in essere	Attivo netto destinato alle prestazioni
31 gennaio 2005	11,792	8.630.120,208	101.764.979,29
29 febbraio 2005	11,817	8.709.071,881	102.918.096,72
31 marzo 2005	11,821	8.702.900,661	102.872.967,82
30 aprile 2005	11,851	9.230.289,522	109.387.992,66
31 maggio 2005	12,017	9.261.633,021	111.298.851,45
30 giugno 2005	12,128	9.247.716,097	112.159.734,36
31 luglio 2005	12,208	9.933.472,113	122.002.460,52
31 agosto 2005	12,217	9.987.755,640	122.024.271,08
30 settembre 2005	12,323	9.991.609,368	123.122.769,37
31 ottobre 2005	12,230	10.594.512,150	129.570.775,24
30 novembre 2005	12,343	10.565.203,069	130.405.424,66
31 dicembre 2005	12,429	10.574.345,260	131.433.548,68

Fondo e benchmark: confronto tra rendimenti lordi

Periodo	Rendimento del Fondo	Rendimento del benchmark	Differenza
2004 (febb.-dic.)	+2.57%	+2.12%	+0.45%
2005	+7.09%	+6.73%	+0.36%

Il valore unitario della quota, che tiene conto anche degli oneri amministrativi, gestionali e fiscali, è passato da 11,692 euro di fine 2004 a 12,429 euro di fine 2005, segnando un rendimento netto del +6.30%.

I costi di gestione e gli oneri fiscali hanno inciso per 79 punti base, di cui 12 per commissioni fisse di gestione.

Nel confronto col tasso d'inflazione e col rendimento del Tfr, al netto dell'aliquota fiscale dell'11%, si nota che il Fondo ha ottenuto una performance superiore. Nel 2005, in particolare, l'inflazione sui prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati si è attestata al +1.94% e di conseguenza il tasso del Tfr netto è stato del 2.63%, 367 punti al di sotto del tasso netto del Fondo. Nel periodo considerato, il Fondo ha salvaguardato il potere d'acquisto delle somme versate dagli aderenti ed ha, nel contempo, rappresentato un'alternativa più redditizia del Tfr.

Fondo, inflazione e Tfr: confronto tra rendimenti netti

Periodo	Inflazione	Rendimento netto Tfr	Rendimento netto FonTe	Differenza
2003	2.26%	2.85%	+2.30%	-0.55%
2004	1.72%	2.49%	+2.78%	+0.29%
2005	1.94%	2.63%	+6.30%	+3.67%

La volatilità del Fondo è stata sempre contenuta, inferiore a

quella del benchmark; in particolare, nel 2005 la prima è stata, in termini annualizzati, del 2.23% contro 2.33% del benchmark.

Nel corso dell'esercizio, infine, nel rispetto di quanto stabilito dal Dlgs 196/03, il Fondo ha predisposto il documento programmatico sulla sicurezza (Dps) sia con riferimento ai dati gestiti per conto dei propri aderenti sia con riferimento alle informazioni relative al personale dipendente ed ai propri fornitori.

Il rinnovo dell'assemblea dei delegati

Fatti di rilievo avvenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio

Nella seduta del 18 gennaio 2006, il consiglio di amministrazione ha dato avvio alla fase elettorale per il rinnovo dell'assemblea dei delegati.

Le operazioni di voto sono fissate per il giorno 20 marzo 2006 e si svolgeranno a mezzo posta.

Saranno prese in considerazione tutte le schede elettorali restituite che perverranno a FonTe entro e non oltre il 4 aprile 2006.

La seduta di insediamento della nuova assemblea è fissata per il giorno 8 maggio 2006.

Evoluzione della Gestione

L'andamento delle iscrizioni nel corso dell'esercizio ha registrato un incremento positivo rispetto all'anno precedente. Tuttavia, tale incremento è risultato inferiore alle aspettative derivanti dall'attività di formazione svolta nel corso del 2005 e all'incremento della quota di contribuzione a carico dell'azienda prevista dal Cnl del terziario, della distribuzione e dei servizi.

Va, comunque, tenuto presente che le incertezze legislative, legate all'iter della riforma della previdenza complementare, hanno favorito il permanere di un clima di attesa da parte dei lavoratori interessati. In ogni caso, il Fondo sta mettendo a punto un piano promozionale diretto a far comprendere la necessità di non procrastinare una scelta di così vitale importanza per il futuro pensionistico dei lavoratori.



Sicurezza sul lavoro e ambiente

qualsiasi sporgenza dall'intradosso del solaio di copertura, compresi eventuali impianti e tubazioni a soffitto;

c) il percorso massimo per raggiungere le uscite sia non superiore a 30 m.

3.6.3;

3.7.2;

3.8.0;

il punto 11 si applica alle autorimesse esistenti al 10 dicembre 1984.

È inoltre ammesso che le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi costruttivi e delle porte siano inferiori di una classe (così come definite dall'art. 3 della circolare del ministero dell'Interno 14 settembre 1961, n. 91) rispetto ai valori richiesti dal decreto del ministro dell'Interno 1° febbraio 1986, con un minimo di R e REI/EI 30.

2. Impianti per la produzione di calore alimentati a gas

Per gli impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile gassoso di cui al punto 91 dell'elenco allegato al

Conferenza Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 Formazione di responsabili e addetti alla sicurezza sul lavoro Contenuto dei corsi

Nella seduta del 26 gennaio 2006 (pubblicata in Gu. n. 37 del 14 febbraio 2006), la Conferenza permanente Stato-Regioni, in attuazione dell'art. 8 bis, commi 2 e 4, Dlgs 626/94 (introdotto dal Dlgs 195/03) ha definito l'accordo sulla formazione per responsabili e addetti del servizio prevenzione e protezione, approvando il documento sul contenuto dei corsi che dovranno essere espletati dalle due figure professionali coinvolte.

I nuovi percorsi formativi per Rsp e Asp sono strutturati in tre moduli: A, B e C, e si rivolgono a due tipologie di destinatari:

a) soggetti che non hanno mai esercitato le funzioni di Rsp e Asp;

b) soggetti che hanno già svolto o svolgono tali funzioni.

Sono state conseguentemente elaborate due tipologie di percorsi:

1. con riguardo ai soggetti di cui alla lettera a), i corsi di formazione in oggetto devono essere espletati interamente, attuando tutti e tre i moduli previsti all'accordo;

2. con riguardo ai soggetti di cui alla lettera b), è previsto l'esonero dalla frequenza di alcuni moduli del percorso formativo, tenendo conto delle conoscenze acquisite per mezzo delle esperienze maturate.

Modulo A (All. A1 dell'accordo)

L'Informatore

maggio 2006

Prevenzione incendi

decreto interministeriale 16 febbraio 1982, il titolare dell'attività può scegliere tra le due seguenti opzioni alternative:

a) osservanza delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi vigenti alla data del rilascio del nulla osta provvisorio (circolare del ministero dell'Interno 25 novembre 1969, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, ad accezione del punto 2.4 dell'allegato A). L'altezza minima dei locali di installazione degli apparecchi deve essere conforme a quanto previsto all'ultimo comma del punto 7.1 dell'allegato al decreto del ministro dell'Interno 12 aprile 1996. Per gli elementi costruttivi e per le porte, laddove sono prescritti requisiti di resistenza al fuoco superiore a E/REI 60, sono ammesse caratteristiche R e REI/EI 60;

b) osservanza del Titolo VII dell'allegato al decreto del ministro dell'Interno 12 aprile 1996. Per gli elementi costruttivi e per le porte, laddove sono prescritti requisiti di resistenza al fuoco superiori a E/REI 60, sono ammesse caratteristiche R e REI/EI 60.

Sicurezza e igiene del lavoro

Costituisce il corso base per lo svolgimento di entrambe le funzioni di Rsp e Asp: è obbligatorio per entrambe le figure professionali, e propedeutico al modulo di specializzazione. Ha una durata di 28 ore.

Modulo B (All. A2 dell'accordo)

È il modulo di specializzazione, predisposto tenendo conto della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e di quelli propri delle attività lavorative.

Anche questo modulo è comune e obbligatorio per tutte e due le figure di Rsp e di Asp, e ha una durata che varia da 12 a 68 ore, a seconda del macrosettore di riferimento.

Modulo C (All. A3 dell'accordo)

È il modulo di specializzazione obbligatorio per soli Rsp, della durata di 24 ore.

È relativo alla formazione su prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali (art. 8 bis, comma 4 Dlgs 626/94).

Attestati di frequenza e credito formativo

Al termine dello svolgimento di ciascun modulo viene rilasciato un attestato di frequenza, sulla base della condizione preliminare di avere partecipato ad almeno il 90% del monte ore del corso.

L'attestato di frequenza certifica la partecipazione al corso.

- La frequenza del modulo-base A, valida per qualsiasi macrosettore, costituisce credito formativo permanente e consente, dopo aver superato un test di accertamento delle conoscenze acquisite, il rilascio dell'attestato di frequenza, che certifica l'idoneità a frequentare i moduli di specializzazione.

L'idoneità acquisita resta valida per tutti i percorsi formativi successivi e relativi alle diverse specializzazioni.

- La partecipazione al modulo di specializzazione B permet-



Sicurezza sul lavoro e ambiente

L'Informatore

maggio 2006

Sicurezza e igiene del lavoro

te di conseguire, ad esito positivo della verifica finale, l'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento.

L'attestato dovrà indicare il macrosettore di riferimento, poiché solo all'interno di questo il soggetto "formato" potrà svolgere le funzioni di Rspp o Aspp.

La frequenza del modulo B costituisce credito formativo con fruibilità quinquennale anche per l'eventuale nomina a Rspp e a Aspp in altra azienda dello stesso macrosettore. In ogni caso, dopo i 5 anni, scatta l'obbligo dell'aggiornamento

- La partecipazione al modulo di specializzazione C consente il rilascio, ad esito positivo della verifica finale, dell'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento.

La frequenza del modulo C vale per qualsiasi settore e costituisce credito formativo permanente.

Le valutazioni sull'apprendimento eseguite per i moduli B e C si articolano in verifiche intermedie e verifica finale.

L'esperienza lavorativa già maturata dai Rspp e dagli Aspp viene riconosciuta (alle tabelle A4 e A5 dell'accordo) come credito professionale e formativo pregresso (producendo l'esonero dalla frequentazione del corso base).

Per il completamento della disamina del testo dell'accordo in questione si rinvia ad un successivo articolo.

Il testo integrale dell'accordo, completo degli allegati, è disponibile presso il Servizio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente.

Dirigente e preposto Ruolo nell'ambito della normativa in tema sicurezza sul lavoro

Al fine di sgombrare il campo da persistenti dubbi ed inesattezze sul significato dell'istituto della delega, tratteremo il tema con una serie di articoli. Il presente, in particolare, è dedicata alle due figure giuridiche di dirigente e preposto.

La vigente normativa in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro attribuisce al dirigente compiti di organizzazione, controllo e vigilanza in ordine alle misure di prevenzione e protezione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

A titolo esemplificativo, tra le norme fondamentali si possono ricordare quelle di cui agli artt. 4 Dlgs 626/94 e 4 Dpr 547/55.

In ordine a tali compiti di controllo e vigilanza, il dirigente è coadiuvato dal preposto, deputato, innanzitutto, alla funzione di "sovrintendere direttamente all'esecuzione del lavoro" (art. 1, decreto ministro Trasporti 18 maggio 1978).

A tal fine, non c'è bisogno di alcuna delega -tecnicamente intesa- da parte del dirigente o del datore di lavoro nei confronti del preposto; né, al medesimo fine, è necessaria una delega da parte del datore nei confronti del dirigente: si tratta, infatti, di soggetti individuati dalla normativa in questione come destinatari di tali compiti, data la loro "posizione apicale" in ordine al rispettivo ambito di competenza (l'art. 4 Dlgs 626/94 è rubricato "Obblighi del datore di lavoro, del diri-

gente e del preposto").

Il dirigente cui non sono stati attribuiti effettivi poteri decisionali e di spesa riguardo allo specifico settore della prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro non è, in questo campo, "datore di lavoro delegato" in senso tecnico inteso; ancorché si faccia riferimento, in apposito documento scritto, ad una delega avente ad oggetto i vari compiti di adozione, controllo e vigilanza delle misure di sicurezza.

Essendogli di fatto negata la capacità di decidere -laddove ed in quanto non gli venga assegnato un budget di spesa- egli non potrà, conseguentemente, assumere responsabilità alcuna, non potendo in concreto adottare le misure di prevenzione e protezione che reputi necessarie.

Tuttavia, gli obblighi di vigilanza in campo prevenzionistico gli derivano comunque dalla posizione ricoperta in azienda, in virtù della quale gli competono in generale doveri di organizzazione e controllo: quella di "dirigente" è, infatti, prima di tutto, una qualifica aziendale corrispondente allo svolgimento di funzioni di organizzazione e direzione dell'attività lavorativa.

Allo stesso modo, "caporeparto" o "caposquadra", etc., sono qualifiche aziendali, correlate ad una posizione di organizzazione/direzione, seppure di minore ampiezza rispetto a quella del dirigente.

Con il termine preposto, dunque, il legislatore ha inteso individuare il soggetto che, all'interno dell'azienda, è il capo della minima unità operativa e chiunque, di fatto, per capacità tecnica o per esperienza ne assume la "dirigenza".

Preposto è, tipicamente, un caporeparto, un caposquadra; il soggetto che impartisce le direttive e sovrintende l'esecuzione del lavoro di una minima unità operativa; l'addetto della squadra antincendio, etc.: in pratica, colui al quale derivano, in virtù della sua posizione aziendale come sopra descritta, gli obblighi di controllo e vigilanza anche in campo prevenzionistico, relativamente al settore di sua competenza.

Conferenza Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 Formazione di Rspp e Aspp Corsi di aggiornamento Ulteriori soggetti formatori

Dando seguito all'articolo pubblicato in precedenza sul tema, affrontiamo con il presente gli ultimi due punti fondamentali dell'accordo del 26 gennaio 2006, relativi ai corsi di aggiornamento e agli altri soggetti formatori.

Corsi di aggiornamento

L'art. 8 bis, comma 5 Dlgs 626/94, prevede la partecipazione a corsi di formazione di aggiornamento, da effettuarsi con periodicità quinquennale, sia per i Rspp sia per gli Aspp.

In attuazione di quanto previsto dal citato comma 5 dell'art. 8 bis, i corsi di aggiornamento, che potranno essere effettuati anche con modalità di formazione a distanza, dovranno comunque far riferimento ai contenuti dei moduli del rispetti-



Sicurezza sul lavoro e ambiente

vo percorso formativo, con particolare riguardo:

- a) al settore produttivo di riferimento;
 - b) alle novità normative nel frattempo eventualmente intervenute in materia;
 - c) alle innovazioni nel campo delle misure di prevenzione
- La durata di tali corsi, rapportata ai macrosettori Ateco di cui ai prospetti del modulo B, è così articolata:
1. per responsabili Spp:
 - 60 ore per i responsabili dei macrosettori di attività Ateco nn.3 - 4 - 5 - 7 (prospetti modulo B);
 - 40 ore per i responsabili dei macrosettori di attività Ateco nn. 1 - 2 - 6 - 8 - 9 (prospetti modulo B).
 2. per addetti Spp:
 - 28 ore per tutti i settori di attività Ateco (prospetti modulo B).

Ulteriori soggetti formatori

In attuazione del comma 3 dell'art. 8 bis Dlgs 626/94, la Conferenza permanente Stato-Regioni ha individuato i seguenti ulteriori soggetti formatori:

a) Le amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate che -limitatamente al personale della Pa, sia esso allocato a livello centrale che dislocato a livello periferico- svolgeranno attività di formazione, valutazione e attestazione della formazione stessa:

1. Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
2. Ministero della Salute
3. Ministero delle Attività produttive
4. Ministero dell'Interno: dipartimento degli affari interni e territoriali e dipartimento di pubblica sicurezza
5. Formez
- b) Le istituzioni scolastiche statali, nei confronti del proprio personale, riconducibili alle seguenti tipologie:
 1. Istituti tecnici industriali
 2. Istituti tecnici aeronautici
 3. Istituti professionali per l'industria e l'artigianato
 4. Istituti tecnici agrari
 5. Istituti professionali per l'agricoltura
 6. Istituti tecnici nautici
 7. Istituti professionali per le attività marinare
- c) Gli ordini e i collegi professionali, già abilitati ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2 del Dlgs 494/96, limitatamente ai propri iscritti.

d) Eventuali ulteriori soggetti formatori che operano a livello nazionale potranno essere individuati congiuntamente dalle amministrazioni statali interessate e dalle Regioni e province autonome.

Qualora tali soggetti intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), di cui al punto 4.2.2. dell'accordo.

La verifica del possesso di detti requisiti viene effettuata dalla Regione o provincia autonoma territorialmente interessata, su richiesta dei soggetti stessi.

Il punto 4.2.2. dell'accordo:

Il soggetto che intende svolgere i corsi di formazione del presente accordo deve:

a) essere accreditato dalla Regione o provincia autonoma nel cui ambito intende operare, in conformità al modello di accre-

L'Informatore

maggio 2006

Sicurezza e igiene del lavoro

ditamento definito in ogni Regione e provincia autonoma, ai sensi del decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale del 25 maggio 2001, n. 166 (pubblicato nella Gu del 14 luglio 2001, n. 162);

b) dimostrare di possedere esperienza almeno biennale maturata in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro;

c) dimostrare di disporre di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

A sua volta, il soggetto formatore accreditato presso la Regione o provincia autonoma interessata può anche avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura; ma, in tal caso, anche costoro dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) di cui al citato punto 4.2.2. dell'accordo.

Delega di funzioni e delega materiale Differenze

Sul tema della delega, affrontato da un angolo visuale particolare con nostro precedente articolo, torniamo con altri due articoli: questo e il successivo.

Destinatari degli obblighi di sicurezza -e dunque "soggetti qualificati" ai fini della responsabilità- sono soltanto i soggetti che possiedono i poteri sufficienti all'adempimento concreto degli obblighi medesimi. Il datore di lavoro è il principale di essi.

Tuttavia, a prescindere da tali soggetti destinatari, individuati dal legislatore fin dagli anni Cinquanta tramite un'opera di cd. categorializzazione (datore di lavoro, dirigente, preposto, progettista, medico competente, etc.), è ormai nota la possibilità del trasferimento delle funzioni del datore di lavoro in campo prevenzionistico ad un soggetto delegato.

Introdotta per via interpretativa dalla giurisprudenza, (in considerazione della materiale impossibilità di adempiere direttamente agli obblighi di sicurezza da parte di organizzazioni aziendali complesse), la delega di funzioni ha trovato nel Dlgs 626/94 un implicito riconoscimento, avendo l'art. 1, co. 4 previsto una serie di obblighi "non delegabili".

Peraltro, la nozione di "datore di lavoro delegato" è ricavabile dalla definizione di datore di lavoro data all'art. 2 Dlgs 626/94: "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa, ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa".

Nella norma sono presenti addirittura tre definizioni di datore di lavoro:

- "in senso classico o formale" ex art. 2082 c.c. (ricondata alla titolarità del rapporto di lavoro con il lavoratore);
- "in senso sostanziale" (legata al concetto di responsabilità e basata sugli indici di autonomia/potere decisionale e di spesa);



Sicurezza sul lavoro e ambiente

• di datore di lavoro cosiddetto "di fatto", ricavabile dall'espressione avverbiale "comunque".

È nell'ambito della seconda che si inquadra l'istituto della delega e quindi la nozione di "datore di lavoro delegato".

Il datore di lavoro delegato è colui che, sulla base di una "delega di funzioni", acquisendo la titolarità di poteri di autonomia decisionale e di spesa, assume iure proprio (benché a titolo derivativo) quella quota di responsabilità contravvenzionale corrispondente al contenuto e all'estensione delle funzioni delegate.

Il conferimento della delega costituisce in capo al soggetto che ne viene investito un'obbligazione "di risultato", dalla quale deriva una posizione di garanzia dell'attuazione degli obblighi stabiliti in materia di prevenzione ed igiene del lavoro, tale per cui l'opera del delegato diviene fonte autonoma di responsabilità, anche contravvenzionale.

La delega non può essere implicita, ma deve risultare documentata in modo incontrovertibile nei presupposti, nei contenuti e nei limiti: deve cioè rispondere ad una serie di requisiti, sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo. Tali profili sono:

- la capacità e l'idoneità tecnica del soggetto delegato che abbia espressamente e consapevolmente accettato;
- il divieto di ingerenza del delegante nell'attività del delegato;
- la mancanza di una richiesta di intervento da parte del delegato;
- la mancata conoscenza della negligenza o della sopravvenuta inidoneità del delegato;
- le dimensioni dell'azienda tali da giustificare la necessità del trasferimento delle funzioni (ma l'istituto della delega si sta affermando anche con riguardo ad aziende di non grandi dimensioni);
- l'effettivo trasferimento in capo al delegato dei poteri decisionali e di spesa;
- la forma scritta da cui risulti lo specifico e puntuale contenuto della delega stessa.

Dalla delega di funzioni si distingue la "delega materiale".

Questa consiste in un incarico di natura tecnico-professionale, di per sé non idoneo a determinare il trasferimento della responsabilità in termini soggettivi (dal delegante al delegato): in questo caso, la delega si riferisce soltanto all'esecuzione di atti specifici in ordine ai quali viene al delegato trasferita non la competenza, bensì la legittimazione al compimento di singoli atti che permangono nella sfera di competenza del delegante (costui resta pertanto il vero soggetto obbligato per l'adempimento degli obblighi prevenzionistici).

L'Informatore

maggio 2006

Sicurezza e igiene del lavoro

Tornando alla delega di funzioni: prevale in giurisprudenza l'orientamento secondo cui essa non può fare del delegato l'unico destinatario del precetto penale, diversamente realizzandosi l'ipotesi che un atto di autonomia negoziale possa eludere la norma penale, in sé inderogabile (insopprimibile l'esigenza di salvaguardare i principi di legalità e tipicità, che informano il nostro ordinamento penale).

La delega ha dunque l'effetto di escludere la responsabilità del delegante soltanto laddove non sia a carico di costui ravvisabile un'ipotesi di culpa in eligendo o in vigilando.

La culpa in eligendo va senz'altro esclusa quando la nomina del delegato sia avvenuta secondo criteri improntati ad un alto livello di idoneità tecnico-professionale.

Per quanto riguarda la culpa in vigilando, il delegante, nel trasferire ad altri l'adempimento dei suoi obblighi di sicurezza, rimane pur sempre titolare della posizione principale, dalla cui nuova configurazione gli derivano doveri di controllo; egli assume quindi il rischio dell'inadempimento del delegato, e ne risponde se viene meno ai suoi nuovi doveri di controllo.

La verifica dell'inosservanza di tali doveri va fatta caso per caso.

Il corretto esercizio di essi non comporta, infatti, sic et simpliciter, la facoltà di decidere in luogo del delegato: ciò configurerebbe un'ipotesi di ingerenza nell'attività di quest'ultimo, determinando la conseguente revoca o riduzione della delega.

Allo stesso modo, non vale ad affermare l'inosservanza del dovere di controllo la sola omessa "richiesta di informazioni": questa formula non sta a significare che il dante incarico debba in ogni caso essere al corrente delle soluzioni tecniche adottate dal delegato, occorrendo accertare se tali soluzioni siano riservate ad altri organi (tecnici) competenti dell'impresa o dell'ente.

Ma, parallelamente, la violazione dell'obbligo di controllo può in concreto fondare la responsabilità del delegante in concorso con il delegato inadempiente (per omesso impedimento dell'evento) non solo quando l'inadempimento sia a lui noto, ma anche quando la diligenza e la prudenza, connotati essenziali della funzione di controllo, rendano comunque naturale conoscerlo.

In tal senso è orientata la giurisprudenza, sulla base del dato per cui nei reati omissivi, l'inerzia colpevole (penalmente rilevante rispetto al dovere di attivazione imposto dalla legge) corrisponde non alla conoscenza effettiva bensì alla mera conoscibilità, intesa quale potere-dovere di conoscere una situazione che si ha l'obbligo giuridico di conoscere.



Tributario

l'Informatore

maggio 2006

Tributi locali

TRIBUTARIO

quello più restrittivo del 21 gennaio 2004).

3) Se si dovesse verificare quanto previsto al punto 2), per aver diritto al rimborso dell'Irap versata bisogna aver avviato una azione in tal senso prima della data che verrà stabilita dalla Corte.

Nell'istanza doveva necessariamente essere indicato, tra i motivi, l'incompatibilità dell'Irap con la sesta Direttiva.

Deve ancora essere chiarito se per azione si intenda necessariamente l'attivazione del contenzioso presso le Commissioni tributarie ovvero sia sufficiente aver presentato l'istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate.

4) Le conclusioni dell'avvocato generale non hanno effetto alcuno sugli adempimenti previsti dall'Irap ed in particolare sugli eventuali versamenti da effettuare nel corso dell'anno.

Ici Adeguamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo D Decreto del Ministero dell'Economia del 22 febbraio 2006

Sulla Gazzetta ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2006 è stato pubblicato il decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 22 febbraio 2006, recante: "Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili Ici,

Studi di settore Approvazione degli indici di coerenza Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 18 gennaio 2006

Sulla Gazzetta ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2006 è stato pubblicato il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 18 gennaio 2006, recante: "Approvazione degli indici di coerenza di natura economica, finanziaria e patrimoniale per l'applicazione degli studi di settore, nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria".

- **Utilizzo degli studi in sede di accertamento**

dovuta per l'anno 2006".

Come è noto, agli effetti dell'Ici, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso coefficienti periodicamente aggiornati.

Per l'Ici dovuta per l'anno 2006, il provvedimento in esame stabilisce i predetti coefficienti nelle seguenti misure:

- per l'anno 2006 = 1,03
- per l'anno 2005 = 1,06
- per l'anno 2004 = 1,10
- per l'anno 2003 = 1,13
- per l'anno 2002 = 1,18
- per l'anno 2001 = 1,20
- per l'anno 2000 = 1,24
- per l'anno 1999 = 1,26
- per l'anno 1998 = 1,28
- per l'anno 1997 = 1,32
- per l'anno 1996 = 1,36
- per l'anno 1995 = 1,40
- per l'anno 1994 = 1,44
- per l'anno 1993 = 1,47
- per l'anno 1992 = 1,48
- per l'anno 1991 = 1,51
- per l'anno 1990 = 1,59
- per l'anno 1989 = 1,66
- per l'anno 1988 = 1,73
- per l'anno 1987 = 1,87
- per l'anno 1986 = 2,02
- per l'anno 1985 = 2,16
- per l'anno 1984 = 2,31
- per l'anno 1983 = 2,45
- per l'anno 1982 e anni precedenti = 2,60

Imposte dirette e indirette

Come noto, l'art. 10 della legge n. 146/1998, differenziando le possibilità di accertamento nei confronti delle imprese e dei lavoratori autonomi in relazione al regime di contabilità adottato, indica le ipotesi in cui può essere affermato che lo scostamento previsto dall'art. 62- sexies del Dl n. 331/93 è da considerare grave.

Pertanto, al verificarsi delle condizioni stabilite nel sopra citato art. 10, è possibile da parte dell'amministrazione finanziaria l'utilizzo degli studi di settore per l'effettuazione degli accertamenti analitico-induttivi.

Si segnala che la legge finanziaria per l'anno 2005 ha ampliato le ipotesi in cui l'amministrazione finanziaria può utilizzare gli studi di settore.

A decorrere dal periodo d'imposta 2004, le regole che ammettono l'accertamento sulla base degli studi sono le seguenti:



Tributario

L'Informatore

maggio 2006

Imposte dirette e indirette

Imprese in contabilità semplificata	→	Per ciascun periodo d'imposta in cui risultano non congrue
Imprese in contabilità ordinaria (per obbligo o per opzione)	→	Se per 2 anni, anche non consecutivi, su 3 risultano non congrue Per ciascun periodo d'imposta: <ul style="list-style-type: none">• se viene riscontrata l'inattendibilità della contabilità;• se vi sono significative incoerenze negli specifici indici previsti da apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
Lavoratori autonomi	→	Se per 2 anni, anche non consecutivi, su 3 risultano non congrui; Per ciascun periodo d'imposta, se in contabilità ordinaria e viene riscontrata l'inattendibilità della contabilità

Con il provvedimento in esame sono stati elaborati gli indici che individuano le significative situazioni di incoerenza di natura economica, finanziaria e patrimoniale al sussistere delle quali, nei confronti dei soggetti non congrui, l'amministrazione finanziaria effettua l'accertamento da studi, senza che si sia verificata la non congruità per due annualità nell'ambito di un triennio.

• Nuovi indici di coerenza

Indicatore 1: Rapporto tra il valore dei beni strumentali mobili (al netto del valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria) e gli ammortamenti relativi.

Una significativa situazione di incoerenza ricorre qualora l'indicatore risulti inferiore a 1.

Le variabili di riferimento sono quelle risultanti dal modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Indicatore 2: Differenza tra le esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale e le corrispondenti rimanenze finali dell'esercizio precedente.

Una significativa situazione di incoerenza ricorre qualora la differenza tra i due valori di riferimento risulti non inferiore all'1 per cento del minore di essi.

Le variabili di riferimento sono quelle risultanti dal modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Indicatore 3: Differenza tra le esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale e le corrispondenti rimanenze finali dell'esercizio precedente.

Una significativa situazione di incoerenza ricorre qualora la differenza tra i due valori di riferimento risulti non inferiore all'1 per cento del minore di essi.

Le variabili di riferimento sono quelle risultanti dal modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Indicatore 4: Disponibilità liquide (casse)

Una significativa situazione di incoerenza ricorre qualora il valore delle disponibilità liquide risulti di segno negativo e, in valore assoluto, non inferiore a 100 euro.

La variabile di riferimento è quella risultante dal modello Unico della dichiarazione dei redditi.

• Decorrenza dell'applicazione dei nuovi indici

Gli indici sopra illustrati sono utilizzabili nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004.

Con successivo provvedimento verranno stabiliti ulteriori indici di coerenza di natura economica, finanziaria e patrimoniale per l'applicazione degli studi di settore nei confronti degli esercenti attività di impresa in regime di contabilità ordinaria.

Studi di settore Programma della revisione degli studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 2006 Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 20 marzo 2006

Sulla Gazzetta ufficiale n. 73 del 28 marzo 2006 è stato pubblicato il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 20 marzo 2006, recante: "Programma delle revisioni degli studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 2006". Come noto, ai sensi dell'art. 1, comma 399, della legge Finanziaria 2005, gli studi di settore sono soggetti a revisione, di norma ogni quattro anni, al fine di mantenere la rappresentatività degli stessi rispetto alla realtà economica cui si riferiscono; la programmazione degli studi di settore da revisionare è resa nota entro la fine di febbraio di ogni anno, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Nel provvedimento in esame sono individuati gli studi di settore e i codici di attività che verranno sottoposti a revisione e che daranno luogo a studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 2006.

Si segnala che l'elenco dei suddetti studi di settore è reperibile nel sito Internet www.gazzettaufficiale.it.



Tributario

L'Informatore

maggio 2006

Imposte dirette

Ristrutturazione edilizia Detrazione d'imposta ai fini Irpef Approvazione nuovo modello Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 17 marzo 2006

Sulla Gazzetta ufficiale n. 70 del 24 marzo 2006 è stato pubblicato il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 17 marzo 2006, recante: "Approvazione del modello di comunicazione di inizio lavori di ristrutturazione edilizia per fruire della detrazione d'imposta ai fini Irpef, previsto dall'art. 1 del decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41".

• Approvazione del modello di comunicazione

È approvato il modello di comunicazione di inizio lavori per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, con le relative istruzioni, per fruire della detrazione d'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il suddetto nuovo modello si rende necessario per recepire le modificazioni introdotte dall'art. 1, comma 121, della legge n. 266/2005, relative alla misura della detrazione d'imposta sul reddito delle persone fisiche delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, innalzata per l'anno 2006, dal 36 al 41 per cento.

In particolare, il modello non contiene alcun riferimento alla misura percentuale della detrazione spettante, al fine di consentirne l'utilizzo anche in caso di eventuali successive variazioni della predetta misura percentuale.

• Ufficio competente alla ricezione della comunicazione

L'ufficio competente per la ricezione della suddetta comunicazione è il Centro operativo di Pescara, via Rio Sparto n. 21, 65129 Pescara.

• Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa

Il modello è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Il modello può essere altresì prelevato da altri siti Internet a condizione che lo stesso sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il provvedimento in esame e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del provvedimento stesso.

È autorizzata la stampa del modello nel rispetto delle caratteristiche tecniche indicate nell'Allegato a) al provvedimento in oggetto.

A tal fine il modello è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate nel sito Internet www.agenziaentrate.gov.it in uno specifico formato elettronico riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idoneo a consentirne la riproduzione.

Approvazione del modello di dichiarazione Unico 2006-Pf Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22 febbraio 2006

Sul supplemento ordinario n. 63 alla Gazzetta ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006 è stato pubblicato il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22 febbraio 2006 recante: "Approvazione del modello di dichiarazione "Unico 2006-Pf", con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell'anno 2006, per il periodo d'imposta 2005, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto nonché in qualità di sostituti d'imposta. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2005, nonché della scheda da utilizzare ai fini della scelta della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".

Approvazione del modello di dichiarazione unificata delle persone fisiche e dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri

Con il provvedimento in esame è approvato il mod. "Unico 2006 - Pf" da presentare nell'anno 2006 da parte delle persone fisiche, con le relative istruzioni.

Sono altresì approvati i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri per il periodo d'imposta 2005, unitamente alle relative istruzioni.

Tali modelli, che costituiscono parte integrante della dichiarazione "Unico 2006 - Pf", devono essere presentati dagli esercenti attività d'impresa o attività professionali per i quali non sono stati approvati gli studi di settore, ovvero, ancorché approvati, operano le condizioni di inapplicabilità individuate nei provvedimenti di approvazione degli studi stessi.

Il modello "Unico 2006 - Pf" è composto da:

a) il frontespizio e i quadri RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RL, RM, RN, RP, RQ, RS, RT, RU, RV, RX, RY, CR, EC, FC, nonché il prospetto dei familiari a carico, concernenti la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il quadro RR, concernente la determinazione dei contributi previdenziali dovuti all'INPS dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, il quadro AC relativo alla comunicazione degli amministratori dei condomini, nonché il modulo RW, concernente i trasferimenti da, per e sull'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, nonché il quadro CE, concernente il credito d'imposta per redditi prodotti all'estero, oggetto di approvazione del provvedimento in esame.

I predetti quadri sono contenuti in tre distinti fascicoli così composti:

TRIBUTARIO



Tributario

L'Informatore

maggio 2006

Imposte dirette

- "Fascicolo 1", contenente il frontespizio ed i quadri RA, RB, RC, il prospetto dei familiari a carico, nonché i quadri RP, RN, RV, CR ed RX;

- "Fascicolo 2", riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RH, RL, RM, RT, RR, RW, AC, nonché la guida alla compilazione del modello "Unico 2006 - PF" per i soggetti non residenti;

- "Fascicolo 3", riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente le istruzioni comuni ai quadri RE, RF, RG, RD e RS, nonché i quadri RE, EC, RF, RG, RD, RS, RQ, RY, RU, FC e CE;

b) I quadri costituenti il modello Iva/2006, con esclusione del frontespizio e del quadro VX, approvato con provvedimento 17 gennaio 2006;

c) I quadri costituenti il modello 770/2006 Ordinario, con esclusione del frontespizio, approvato con provvedimento 17 gennaio 2006;

d) Il modello concernente la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap), da utilizzare per l'anno 2005, che è approvato con separato provvedimento;

e) I modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri per il periodo d'imposta 2005;

f) I modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, che sono approvati con appositi provvedimenti.

Con i medesimi provvedimenti sono individuati altresì gli elementi contabili ed extra contabili rilevanti ai fini degli studi di settore, oggetto dell'asseverazione (art. 35, comma 1, lettera b), del Dlg n. 241/1997).

Sono altresì approvate le schede da utilizzare, ai fini della scelta della destinazione dell'otto per mille dell'Irpef e del cinque per mille dell'Irpef, da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, in quanto sono persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, nonché redditi fondiari per un importo complessivo, al lordo della deduzione di cui all'art. 10, comma 3-bis del Tuir, non superiore a 185,92 euro annui (art. 1, quarto comma, lettera c) del Dpr n. 600/1973).

Modalità di indicazione degli importi e di trasmissione dei dati delle dichiarazioni

Nei modelli suddetti gli importi devono essere indicati in unità di euro con arrotondamenti per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite.

Gli utenti del servizio telematico devono trasmettere in via telematica i dati della dichiarazione secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

È fatto, comunque, obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica di rilasciare al contribuente la dichiarazione su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il provvedimento in oggetto.

I soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione possono consegnare le buste contenenti le schede per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'Irpef e del cinque per mille dell'Irpef ad un ufficio postale o ad una banca convenzionata, utilizzando una normale busta di corri-

spondenza sulla quale devono essere apposte le indicazioni: "Scelte per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef", "anno 2005", nonché il cognome, il nome ed il codice fiscale del soggetto che effettua la scelta.

Le medesime buste possono essere consegnate, inoltre, ad un intermediario abilitato, che deve trasmettere in via telematica i dati ivi contenuti osservando le apposite specifiche tecniche, per la trasmissione dei dati relativi alle scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef, approvate con separato provvedimento.

Reperibilità dei modelli e della busta e autorizzazione alla stampa

I modelli di dichiarazione "Unico 2006 - Pf" sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dai siti Internet www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche indicate nel provvedimento in oggetto.

Il "Fascicolo 1", il "Fascicolo 2" e la busta da utilizzare per la presentazione tramite le banche convenzionate o gli uffici postali, nei soli casi in cui tale modalità è consentita, sono altresì resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate presso gli uffici comunali.

I medesimi modelli possono essere anche prelevati da altri siti Internet, a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche richiamate e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati, nonché gli estremi del provvedimento di cui all'oggetto.

È autorizzata la stampa dei modelli di cui al provvedimento in oggetto nel rispetto delle caratteristiche tecniche previste dal provvedimento stesso.

A tal fine i modelli sono resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate nel sito Internet www.agenziaentrate.gov.it in uno specifico formato elettronico, riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idoneo a consentirne la riproduzione. Per la consegna dei modelli di dichiarazione alle banche convenzionate o agli uffici postali deve essere utilizzata la busta di cui all'Allegato B al provvedimento 14 gennaio 2005 di approvazione del modello Iva/2005.

Ai fini della stampa della medesima busta devono essere osservate le caratteristiche tecniche contenute nell'Allegato A al predetto provvedimento di approvazione del modello Iva/2005.

Approvazione del modello di dichiarazione "Unico 2006-Sp" Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22 febbraio 2006

Sul Supplemento ordinario n. 71 alla Gazzetta ufficiale n. 70 del 24 marzo 2006 è stato pubblicato il provvedimento



Tributario

L'Informatore

maggio 2006

Imposte dirette

TRIBUTARIO

dell'Agenzia delle Entrate del 22 febbraio 2006 recante: "Approvazione del modello di dichiarazione "Unico 2006-Sp", con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell'anno 2006 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto nonché in qualità di sostituti d'imposta. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2005".

• **Approvazione del modello di dichiarazione unificata delle società di persone ed equiparate nonché dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri**

Con il provvedimento in esame è stato approvato il mod. "Unico 2006-Sp" da presentare nell'anno 2006 da parte delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, con le relative istruzioni.

Sono, altresì, approvati i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri per il periodo d'imposta 2005, unitamente alle relative istruzioni.

Tali modelli, che costituiscono parte integrante della dichiarazione "Unico 2006-Sp", devono essere presentati dagli esercenti attività d'impresa o attività professionali per le quali non sono stati approvati gli studi di settore, ovvero, ancorché approvati, operano le condizioni di inapplicabilità individuate nei provvedimenti di approvazione degli studi stessi.

Il modello "Unico 2006-Sp" è composto da:

- Il frontespizio, i quadri EC, RF, RG, RE, RA, RB, RH, RL, RD, RT, RM, RQ, RY, RC, RR, RV, RP, RN, RK, RO, RS, RU, FC, RX e il quadro AC relativo alla comunicazione degli amministratori di condomini, nonché il modulo RW, concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari;
- i quadri costituenti il modello Iva/2006, con esclusione del frontespizio e del quadro VX, approvato con provvedimento 17 gennaio 2006 (vedi ns. circolare nr. 15/2006);
- i quadri costituenti il modello 770/2006 ordinario, con esclusione del frontespizio, approvato con provvedimento 17 gennaio 2006 (vedi ns. circolare n. 17/2006);
- il modello concernente la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap), da utilizzare per l'anno 2005, che è approvato con separato provvedimento;
- i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri per il periodo d'imposta 2005;
- i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, che sono approvati con appositi provvedimenti.

Con i medesimi provvedimenti sono individuati altresì gli elementi contabili ed extra contabili rilevanti ai fini degli studi di settore, oggetto dell'asseverazione (art. 35, comma 1, lettera b), del Dlgs n. 241/1997).

• **Modalità di indicazione degli importi e di trasmissione dei dati della dichiarazione**

Nei modelli di cui al provvedimento in oggetto gli importi devono essere indicati in unità di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite. I soggetti tenuti alla presentazione telematica della suddetta

dichiarazione e gli intermediari abilitati devono trasmettere i dati in essa contenuti secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica di rilasciare al contribuente la dichiarazione su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il provvedimento in oggetto.

• **Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa**

I modelli di dichiarazione "Unico 2006-Sp" sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dai siti Internet www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche indicate nel provvedimento stesso.

I medesimi modelli possono essere anche prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche richiamate e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del provvedimento in oggetto.

È autorizzata la stampa dei modelli nel rispetto delle caratteristiche tecniche previste dal provvedimento in esame.

A tal fine i modelli sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate nel sito Internet www.agenziaentrate.gov.it in uno specifico formato elettronico, riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idoneo a consentirne la riproduzione.

Per la consegna dei modelli di dichiarazione alle banche convenzionate o agli uffici postali deve essere utilizzata la busta di cui all'allegato B al provvedimento del 14 gennaio 2005, di approvazione del modello Iva/2005 (vd. ns. circ. n. 18/2005). Ai fini della stampa della medesima busta devono essere osservate le caratteristiche tecniche contenute nell'Allegato A al predetto provvedimento di approvazione del modello Iva/2005.

Approvazione del modello di dichiarazione "Unico 2006-Sc" Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22 febbraio 2006

Sul supplemento ordinario n. 68 alla Gazzetta ufficiale n. 68 del 22 marzo 2006 è stato pubblicato il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22 febbraio 2006 recante: "Approvazione del modello di dichiarazione "Unico 2006-Sc", con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell'anno 2006 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto nonché in qualità di sostituti d'imposta. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei



Tributario

parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2005".

Approvazione del modello di dichiarazione unificata delle società di capitali, enti commerciali ed equiparati nonché dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri

Con il provvedimento in esame è stato approvato il mod. "Unico 2006-Sc" da presentare nell'anno 2006 da parte delle società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati, con le relative istruzioni. Sono, altresì, approvati i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri per il periodo d'imposta 2005, unitamente alle relative istruzioni. Tali modelli, che costituiscono parte integrante della dichiarazione "Unico 2006-SC", devono essere presentati dagli esercenti attività d'impresa per le quali non sono stati approvati gli studi di settore, ovvero, ancorché approvati, operano le condizioni di inapplicabilità individuate nei provvedimenti di approvazione degli studi stessi.

Il modello "Unico 2006-SC" è composto da:

- il frontespizio ed i quadri EC, RF, RT, RN, TN, GN, GC, RG, RH, RI, RY, RM, RQ, RU, RC, RR, RV, RK, RO, RS, RP, RZ, FC, RX, nonché il quadro AC relativo alla comunicazione degli amministratori di condomini; il quadro CE concernente il credito d'imposta per redditi prodotti all'estero; il quadro NI relativo ai dati derivanti dall'interruzione della tassazione di gruppo;
- i quadri costituenti il modello Iva/2006, con esclusione del frontespizio e del quadro VX, approvato con provvedimento 17 gennaio 2006 (vedi ns. circ. n. 15/2006);
- i quadri costituenti il modello 770/2006 ordinario, con esclusione del frontespizio, approvato con provvedimento 17 gennaio 2006 (vedi ns. circ. n. 17/2006);
- il modello concernente la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap), da utilizzare per l'anno 2005, che è approvato con separato provvedimento;
- i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri per il periodo d'imposta 2005;
- i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, che sono approvati con appositi provvedimenti.

Con i medesimi provvedimenti sono individuati altresì gli elementi contabili ed extra contabili rilevanti ai fini degli studi di settore, oggetto dell'asseverazione (art. 35, comma 1, lettera b) del Dlgs nr. 241/1997).

Modalità di indicazione degli importi e di trasmissione dei

dati della dichiarazione

Nei modelli di cui al provvedimento in oggetto gli importi devono essere indicati in unità di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto inferiore a detto limite.

Per gli importi da indicare nel quadro RZ, "Dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa a interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi", si rendono invece applicabili le regole di troncamento previste per la compilazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta.

I soggetti tenuti alla presentazione telematica della suddetta dichiarazione e gli intermediari abilitati devono trasmettere i dati in essa contenuti secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica di rilasciare al contribuente la dichiarazione su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il provvedimento in oggetto.

Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa

I modelli di dichiarazione "Unico 2006-SC" sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dai siti Internet www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche indicate nel provvedimento in esame.

I medesimi modelli possono essere anche prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche richiamate e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del provvedimento in oggetto.

È autorizzata la stampa dei modelli nel rispetto delle caratteristiche tecniche previste dal provvedimento in esame.

A tal fine i modelli sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate nel sito Internet www.agenziaentrate.gov.it in uno specifico formato elettronico, riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idoneo a consentirne la riproduzione.

Per la consegna dei modelli di dichiarazione alle banche convenzionate o agli uffici postali deve essere utilizzata la busta di cui all'allegato B al provvedimento 14 gennaio 2005, di approvazione del modello Iva/2005 (vd. ns. circ. n. 18/2005).

Ai fini della stampa della medesima busta devono essere osservate le caratteristiche tecniche contenute nell'allegato A al predetto provvedimento di approvazione del modello Iva/2005.



Legale

L'Informatore

maggio 2006

In primo piano

LEGALE

l'Osservatorio nazionale dell'agriturismo, al quale partecipano le associazioni di operatori agrituristici più rappresentative a livello nazionale.

La legge 5.12.1985, n. 730, è abrogata.

Le Regioni uniformano ai principi fondamentali contenuti nella presente legge le proprie normative in materia di agriturismo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Le Regioni, per le aziende agricole già autorizzate all'esercizio dell'attività agrituristica, emanano norme di adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge.

► **LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96. Disciplina dell'agriturismo.**

Articolo 1

Finalità

1. La Repubblica, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea, dello Stato e delle Regioni, sostiene l'agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a:

- a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;
- b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali;
- c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;
- d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli attraverso l'incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualità di vita;
- e) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche;
- f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;
- g) promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare;
- h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale.

Articolo 2

Definizione di attività agrituristiche

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale.

Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.

3. Rientrano fra le attività agrituristiche:

- a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
- b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi Dop, Igp, Igt, Doc e Docg o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nell'articolo 4, comma 4;
- c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la miscita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268;
- d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

4. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agrituristica è considerato reddito agricolo.

Articolo 3

Locali per attività agrituristiche

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo.

2. Le regioni disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.

3. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.

Articolo 4

Criteri e limiti dell'attività agrituristica

1. Le Regioni, tenuto conto delle caratteristiche del territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agrituristica.

2. Affinché l'organizzazione dell'attività agrituristica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all'attività agricola, le regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività.

3. L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e



Legale

L'Informatore

maggio 2006

In primo piano

bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti.

4. Al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione delle attività agrituristiche e alla promozione dei prodotti agroalimentari regionali, nonché alla caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomica, le regioni disciplinano la somministrazione di pasti e di bevande di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), tenendo conto dei seguenti criteri:

a) l'azienda che somministra pasti e bevande deve apportare comunque una quota significativa di prodotto proprio. Particolari deroghe possono essere previste nel caso di somministrazione di pasti e bevande solo alle persone alloggiate;

b) per aziende agricole della zona si intendono quelle collocate in ambito regionale o in zone omogenee contigue di regioni limitrofe, e per esse deve essere stabilita una ulteriore quota di apporto di prodotti;

c) le quote di cui alle lettere a) e b) devono rappresentare la prevalenza dei prodotti impiegati nella somministrazione dei pasti e delle bevande;

d) la parte rimanente dei prodotti impiegati nella somministrazione deve preferibilmente provenire da artigiani alimentari della zona e comunque riferirsi a produzioni agricole regionali o di zone omogenee contigue di regioni limitrofe;

e) in caso di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale o in zona limitrofa omogenea e di loro effettiva necessità ai fini del completamento dell'offerta enogastronomica, è definita una quota limitata di prodotti di altra provenienza, in grado di soddisfare le caratteristiche di qualità e tipicità;

f) qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizootie, accertate dalla regione, non sia possibile rispettare i limiti di cui alla lettera c), deve essere data comunicazione al comune in cui ha sede l'impresa il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente l'esercizio dell'attività.

5. Le attività ricreative o culturali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), possono svolgersi autonomamente rispetto all'ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, solo in quanto realizzino obiettivamente la connessione con l'attività e con le risorse agricole aziendali, nonché con le altre attività volte alla conoscenza del patrimonio storico-ambientale e culturale. Le attività ricreative e culturali per le quali tale connessione non si realizza possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può pertanto dare luogo ad autonomo corrispettivo.

Articolo 5

Norme igienico-sanitarie

1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche sono stabiliti dalle regioni. Nella definizione di tali requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché delle limitate dimensioni dell'attività esercitata.

2. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la

somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, nonché alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive modificazioni.

3. L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri.

4. Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci, per la loro preparazione può essere autorizzato l'uso della cucina domestica.

5. Per le attività agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci posti letto, per l'idoneità dei locali è sufficiente il requisito dell'abitabilità.

6. Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attività agriturbistica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche assicurata con opere provvisoriale.

Articolo 6

Disciplina amministrativa

1. L'esercizio dell'attività agriturbistica non è consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a:

a) coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;

b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

2. La comunicazione di inizio dell'attività consente l'avvio immediato dell'esercizio dell'attività agriturbistica. Il comune, compiuti i necessari accertamenti, può, entro sessanta giorni, formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell'attività in caso di lievi carenze e irregolarità, ovvero, nel caso di gravi carenze e irregolarità, può disporre l'immediata sospensione dell'attività sino alla loro rimozione da parte dell'interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal comune stesso.

3. Il titolare dell'attività agriturbistica è tenuto, entro quindici giorni, a comunicare al comune qualsiasi variazione delle attività in precedenza autorizzate, confermando, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge.

Articolo 7

Abilitazione e disciplina fiscale

1. Le Regioni disciplinano le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agriturbistica. Per il conseguimento del certificato, le Regioni possono organizzare, attraverso gli enti di formazione del settore agricolo e in



Legale

collaborazione con le associazioni agrituristiche più rappresentative, corsi di preparazione.

2. Lo svolgimento dell'attività agriturbistica nel rispetto delle disposizioni previste dalle regioni in materia, autorizzato ai sensi dell'articolo 6, comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile all'attività agriturbistica. In difetto di specifiche disposizioni, si applicano le norme previste per il settore agricolo.

Articolo 8

Periodi di apertura e tariffe

1. L'attività agriturbistica può essere svolta tutto l'anno oppure, previa comunicazione al comune, secondo periodi stabiliti dall'imprenditore agricolo. Tuttavia, ove se ne ravvisi la necessità per esigenze di conduzione dell'azienda agricola, è possibile, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al comune, sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi.

2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, secondo la procedura indicata dalla regione, i soggetti che esercitano l'attività agriturbistica presentano una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe massime riferite a periodi di alta e di bassa stagione, che si impongono a praticare per l'anno seguente.

Articolo 9

Riserva di denominazione. Classificazione

1. L'uso della denominazione «agriturismo», e dei termini attribuiti derivati, è riservato esclusivamente alle aziende agricole che esercitano l'attività agriturbistica ai sensi dell'articolo 6.

2. Al fine di una maggiore trasparenza e uniformità del rapporto tra domanda e offerta di agriturismo, il ministro delle Politiche agricole e forestali, sentito il ministro delle Attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio nazionale e definisce le modalità per l'utilizzo, da parte delle regioni, di parametri di valutazione riconducibili a peculiarità territoriali.

Articolo 10

Trasformazione e vendita dei prodotti

1. Alla vendita dei prodotti propri, tal quali o comunque trasformati, nonché dei prodotti tipici locali da parte dell'impresa agriturbistica si applicano le disposizioni di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, e all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Articolo 11

Programmazione e sviluppo dell'agriturismo

1. Il ministro delle Politiche agricole e forestali, di intesa con le Regioni e le province autonome e sentite le associazioni nazionali agrituristiche maggiormente rappresentative a livel-

lo nazionale, predispone un programma di durata triennale, aggiornabile annualmente, finalizzato alla promozione dell'agriturismo italiano sui mercati nazionali e internazionali.

2. Allo scopo di promuovere le attività di turismo equestre, le regioni possono incentivare l'acquisto e l'allevamento di cavalli da sella, nell'ambito delle aziende agrituristiche, e l'allestimento delle relative attrezzature di ricovero e di esercizio. Possono essere altresì incentivati gli itinerari di turismo equestre, opportunamente segnalati in collaborazione con le aziende agrituristiche e i circoli ippoturistici.

3. Le Regioni, in collaborazione con le associazioni più rappresentative di operatori agriturbistici, sostengono altresì lo sviluppo dell'agriturismo attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione.

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 12

Attività assimilate

1. Sono assimilate alle attività agrituristiche e sono ad esse applicabili le norme della presente legge, quelle svolte dai pescatori relativamente all'ospitalità, alla somministrazione dei pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca, nonché le attività connesse ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni, ivi compresa la pesca-turismo.

Articolo 13

Osservatorio nazionale dell'agriturismo

1. Al fine di fornire informazioni utili per lo svolgimento delle attività di indirizzo e di coordinamento di competenza del ministero delle Politiche agricole e forestali, nonché allo scopo di favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio nazionale, le regioni inviano annualmente allo stesso ministero delle Politiche agricole e forestali una relazione sintetica sullo stato dell'agriturismo nel territorio di propria competenza, integrata dai dati sulla consistenza del settore e da eventuali disposizioni emanate in materia.

2. Presso il ministero delle Politiche agricole e forestali è istituito l'Osservatorio nazionale dell'agriturismo, al quale partecipano le associazioni di operatori agriturbistici più rappresentative a livello nazionale.

3. L'Osservatorio nazionale dell'agriturismo cura la raccolta e la elaborazione delle informazioni provenienti dalle Regioni e dalle associazioni di cui al comma 2, pubblicando annualmente un rapporto nazionale sullo stato dell'agriturismo e formulando, anche con il contributo di esperienze estere, proposte per lo sviluppo del settore.

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 14

Norme transitorie e finali

1. La legge 5 dicembre 1985, n. 730, è abrogata.



Legale

2. Le regioni uniformano ai principi fondamentali contenuti nella presente legge le proprie normative in materia di agriturismo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

3. Le regioni, per le aziende agricole già autorizzate all'esercizio dell'attività agrituristica, emanano norme di adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge.

Articolo 15

Disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità di cui alla presente legge in conformità allo statuto di autonomia e alle relative norme di attuazione.

Articolo 16

Copertura finanziaria

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 7, comma 2, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006.

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, dell'articolo 7, comma 2 e dell'articolo 10, valutata in 0,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero delle Politiche agricole e forestali, e quanto a 0,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

3. Il ministro dell'Economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui alla presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. Il ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Leggi e provvedimenti

Grandi strutture di vendita Modalità applicative del programma triennale Dgr n. 2241 del 29.3.06 Modifica all'allegato 1 alla Dgr n. VIII/407 del 26.7.2005

La Giunta regionale lombarda, nella seduta del 29.3.2006, ha approvato la Dgr in oggetto, modificativa dell'allegato 1) della Dgr n. VIII/407 (sulla c.d. "moratoria" delle grandi strutture di vendita), illustrata nella circolare n. 105 del 30.8.2005 di questa Direzione.

La Dgr in commento è stata emanata in considerazione del fatto che, sebbene ne risulti avanzata l'elaborazione da parte degli uffici regionali, il programma triennale di sviluppo del commercio 2006/2008, non è stato, ad oggi, varato dalla giunta regionale, ai fini dell'esame e approvazione da parte del Consiglio.

La Dgr VIII/407 aveva, invece, quale termine di efficacia il 31 marzo scorso, salvo che fosse prima intervenuta l'approvazione del nuovo programma triennale.

Per evitare i rischi connessi ad un vuoto normativo, dunque, la giunta regionale ha nuovamente disciplinato, fino all'approvazione del programma e, in ogni caso, non oltre il 30 luglio p.v., i casi nei quali, in via d'eccezione, il superamento per

oltre il 50% dei valori obiettivo fissati dal programma triennale 2003/2005 non costituisce elemento ostativo all'accoglimento di domande relative a grandi strutture di vendita.

Ciò è stato fatto apportando modifiche alle lettere b) e c) dell'allegato 1) alla Dgr VIII/407, mentre la lettera a) risulta del tutto immutata.

Le modifiche consentono:

1) l'apertura di nuovi insediamenti che realizzino riqualificazioni, razionalizzazioni e ammodernamenti delle strutture esistenti, mediante accorpamenti, ampliamenti e concentrazioni di strutture di vendita attive, che non comportano, quindi, nuova superficie di vendita e non incidono, conseguentemente, sugli obiettivi di sviluppo della rete fissati dal programma triennale 2003/2005;

2) gli ampliamenti delle grandi strutture esistenti in misura non superiore al 15% della superficie autorizzata e, comunque, per non più di 1.200 mq., con l'ulteriore limite che la struttura non può mai superare i 15.000 mq. per effetto dell'ampliamento.

In entrambi i casi, le facoltà di apertura o ampliamento sono condizionate alla sussistenza di almeno due delle condizioni di cui ai numeri 4), 5) e 6) della lettera a) dell'allegato 1).

Il provvedimento emanato si applica alle domande presentate dal 1° aprile 2006 e sarà pubblicato sul Burl.

Si riporta, qui di seguito, il testo non ufficiale della delibera, come pervenuto dagli uffici regionali.

► DELIBERA Giunta regionale lombarda n. 2241 del 29/3/2006. **Modifica dell'allegato 1 alla Dgr 26 luglio 2005 n. VIII/407 "Modificazione dell'allegato a) alla Dgr 18 dicem-**



Legale

L'Informatore

maggio 2006

Leggi e provvedimenti

LEGALE

bre 2003 n. VII/15701 "Modalità applicative del programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2003-2005 in materia di grandi strutture di vendita".

(omissis)

Ritenuto, pertanto, opportuno prevedere che fino all'approvazione del nuovo Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008 e comunque non oltre il 30 luglio 2006, in presenza dell'elemento di cui al terzo alinea, dodicesimo capoverso, del paragrafo 7.3 della Dgr 15701/03 ovvero il superamento del 50% dei valori obiettivo stabiliti dal programma triennale, il giudizio di inadeguatezza di cui al settimo capoverso del paragrafo 5.4 del programma triennale si intenda non ostativo qualora si verificano i casi di seguito indicati:

a) apertura di nuovi insediamenti commerciali della grande distribuzione che:

1) siano allocati in aree dove la struttura dell'offerta risulta ancora deficitaria rispetto alla domanda della popolazione residente con riferimento al fatturato complessivo di tutti i punti vendita in rapporto alla capacità di spesa della popolazione nel bacino di gravitazione di cui alla tavola 1 del paragrafo 6.2.1.2. della Dgr 15701/03;

2) riguardino comuni il cui peso insediativo ai sensi del quinto alinea, lettera a) del paragrafo 7.4 della Dgr 15701/03, dato dalla somma di residenti e addetti occupati in unità locali ubicate nel comune, sia equivalente o superiore alla superficie di vendita richiesta al fine di evitare l'allocatione di grandi insediamenti commerciali in centri urbani di piccole dimensioni;

3) presentino, nell'intorno territoriale considerato, un saldo positivo nell'evoluzione degli esercizi di vicinato rispetto all'andamento medio provinciale nel triennio di riferimento (2001-2004);

4) si qualificano per la particolare attenzione agli aspetti ambientali e paesaggistici del territorio e quindi che non presentino significative criticità d'impatto in particolare per la generazione di volumi di traffico tali da necessitare opere di mitigazione di rilevanza sovracomunale;

5) siano finalizzati alla riqualificazione e al recupero di aree urbane ed extraurbane dismesse o abbandonate e quindi alla limitazione del consumo di suolo, con attenzione alle aree individuate da strumenti di programmazione territoriale regionale o provinciale;

6) si qualificano per l'elevato profilo qualitativo nella configurazione architettonica e dello stesso inserimento territoriale;

b) apertura di nuovi insediamenti commerciali della grande distribuzione finalizzati alla riqualificazione, alla razionalizzazione e all'ammodernamento delle strutture esistenti realizzati mediante accorpamenti, ampliamenti e concentrazioni che non richiedano nuova superficie di vendita in quanto costituite da sole grandi strutture di vendita attive non incidenti sugli obiettivi di presenza e di sviluppo di cui alle tabelle 5.1 e 5.2 del programma triennale;

c) interventi di ampliamento delle grandi strutture esistenti inferiori o uguali al 15% della superficie complessivamente autorizzata e in misura comunque non superiore a mq. 1.200

di nuova superficie di vendita. La struttura, comprensiva dell'ampliamento, non può superare i limiti dimensionali complessivi di mq. 15.000 di cui al paragrafo 5.3 del programma triennale;

(omissis)

La giunta regionale delibera:

1) di approvare l'Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto recante "Modifica dell'Allegato 1) alla Dgr 26 luglio 2005 n. VIII/407 "Modificazione dell'allegato A) alla Dgr 18 dicembre 2003 n. VII/15701 'Modalità applicative del Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2003-2005 in materia di grandi strutture di vendita' ";

2) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia;

3) di stabilire che le disposizioni di cui al presente atto si applicano alle domande di autorizzazione di grandi strutture di vendita presentate a partire dal 1 aprile 2006.

Allegato A) alla Dgr n. del

Modifica dell'Allegato 1) alla Dgr 26 luglio 2005 n. VIII/407 "Modificazione dell'allegato A) alla Dgr 18 dicembre 2003 n. VII/15701 'Modalità applicative del programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2003-2005 in materia di grandi strutture di vendita' "

Dopo il tredicesimo capoverso del paragrafo 7.3 della Dgr 15701/03 è aggiunto il seguente capoverso: "Fino all'approvazione del nuovo programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008 e comunque non oltre il 30 luglio 2006, in presenza dell'elemento di cui al terzo alinea del dodicesimo capoverso, ovvero il superamento del 50% dei valori obiettivo stabiliti dal programma triennale, il giudizio di inadeguatezza di cui al settimo capoverso del paragrafo 5.4 si intende non ostativo qualora si verificano i casi di seguito indicati:

a) Apertura di nuovi insediamenti commerciali della grande distribuzione che:

1) siano allocati in aree dove la struttura dell'offerta risulta ancora deficitaria rispetto alla domanda della popolazione residente con riferimento al fatturato complessivo di tutti i punti vendita in rapporto alla capacità di spesa della popolazione nel bacino di gravitazione di cui alla tavola 1 del paragrafo 6.2.1.2. della Dgr 15701/03;

2) riguardino comuni il cui peso insediativo ai sensi del quinto alinea, lettera a) del paragrafo 7.4 della Dgr 15701/03, dato dalla somma di residenti e addetti occupati in unità locali ubicate nel comune, sia equivalente o superiore alla superficie di vendita richiesta al fine di evitare l'allocatione di grandi insediamenti commerciali in centri urbani di piccole dimensioni;

3) presentino, nell'intorno territoriale considerato, un saldo positivo nell'evoluzione degli esercizi di vicinato rispetto all'andamento medio provinciale nel triennio di riferimento (2001-2004);

4) si qualificano per la particolare attenzione agli aspetti



Legale

L'Informatore

maggio 2006

Leggi e provvedimenti

ambientali e paesaggistici del territorio e quindi che non presentano significative criticità d'impatto in particolare per la generazione di volumi di traffico tali da necessitare opere di mitigazione di rilevanza sovracomunale;

5) siano finalizzati alla riqualificazione e al recupero di aree urbane ed extraurbane dismesse o abbandonate e quindi alla limitazione del consumo di suolo, con attenzione alle aree individuate da strumenti di programmazione territoriale regionale o provinciale;

6) si qualificano per l'elevato profilo qualitativo nella configurazione architettonica e dello stesso inserimento territoriale;

d) apertura di nuovi insediamenti commerciali della grande distribuzione finalizzati alla riqualificazione, alla razionalizzazione e all'ammodernamento delle strutture esistenti realizzati mediante accorpamenti, ampliamenti e concentrazioni che non richiedano nuova superficie di vendita in quanto costituite da sole grandi strutture di vendita attive non incidenti sugli obiettivi di presenza e di sviluppo di cui alle citate tabelle 5.1 e 5.2 del programma triennale;

e) interventi di ampliamento delle grandi strutture esistenti inferiori o uguali al 15% della superficie complessivamente autorizzata e in misura comunque non superiore a mq. 1.200 di nuova superficie di vendita. La struttura, comprensiva dell'ampliamento, non può superare i limiti dimensionali complessivi di mq. 15.000 di cui al paragrafo 5.3 del programma triennale;

Per il caso di cui alla lettera a) devono comunque sussistere contestualmente almeno 5 dei 6 elementi indicati e per quelli delle lettere b) e c) almeno 2 degli elementi di cui ai punti 4), 5) e 6).

Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia Legge n. 84 del 22 febbraio 2006

Sulla Gu n. 60 del 13 marzo 2006 è stata pubblicata la legge in oggetto recante i principi fondamentali di disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia.

La legge in commento è volta ad assicurare l'omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato, nonché la tutela dei consumatori e dell'ambiente.

Definizione dell'attività e idoneità professionale

Costituisce esercizio dell'attività professionale di tintolavanderia l'attività dell'impresa che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini relativamente a tutti gli indumenti (compresi capi e accessori) per l'abbigliamento, ai capi in pelle e pelliccia (sia naturale che sintetica), di biancheria e tessuti per casa oltreché quella ad uso industriale, commerciale e sanitario, ai tappeti e tappezzeria per

arredamento ed, infine, ai prodotti tessili di ogni tipo di fibra. Di particolare rilievo si profila l'art. 2, comma 2, del provvedimento che individua i requisiti per lo svolgimento dell'attività.

In particolare, le imprese devono designare un responsabile tecnico in possesso di apposita idoneità professionale la quale dovrà essere comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) svolgimento di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 1.200 ore complessive in un periodo di due anni; detti corsi devono prevedere l'effettuazione di adeguati periodi di esperienza presso imprese abilitate del settore;

b) attestato di qualifica in materia attinente l'attività (conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale), integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato. Il periodo di inserimento consiste nello svolgimento dell'attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate.

c) diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l'attività;

d) periodi di inserimento (da intendersi come specificato al punto b), presso imprese del settore non inferiore a:

1) un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;

2) due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;

3) tre anni (anche non consecutivi ma comunque in un periodo ricompreso in cinque anni) nei casi di attività lavorativa subordinata.

I contenuti dei programmi e dei corsi nonché l'identificazione dei diplomi inerenti l'attività, sono stabiliti dalle regioni sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Si evidenzia come non costituiscano titolo valido per l'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali non autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

Competenze delle Regioni

Le attività delle Regioni, svolte in conformità ai principi fondamentali stabiliti dalla legge in commento, sono dirette al conseguimento delle importanti finalità di cui all'art. 3 (Competenze delle Regioni) del provvedimento, in particolare:

- favorire un equilibrato sviluppo del settore promuovendo, altresì, l'integrazione con le altre attività economiche e di servizio, anche in funzione della riqualificazione del tessuto urbano;
- valorizzare il servizio erogato dalle imprese di tintolavanderie assicurando la migliore qualità delle prestazioni al consumatore, anche con riguardo agli orari di apertura al pubblico e la pubblicità dei prezzi;
- promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza dei locali, delle apparecchiature ed alle condizioni sanitarie degli addetti;
- definire i criteri per assicurare, altresì, il rispetto dei requisiti



Legale

L'Informatore

maggio 2006

Leggi e provvedimenti

LEGALE

ti di sicurezza degli impianti e dei mezzi di trasporto delle imprese che effettuano la raccolta e la riconsegna dei prodotti tessili;

- promuovere, d'intesa con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la definizione delle controversie tra imprese del settore e consumatori;
- assicurare forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza della categoria.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, stabilisce i criteri della disciplina concernente il regime autorizzativo per l'avvio e l'esercizio dell'attività al fine di garantire condizioni omogenee di accesso al mercato.

Modalità di esercizio dell'attività

Presso ogni sede dell'impresa in cui viene esercitata l'attività di tintolavanderia, deve essere designato almeno un responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale che svolga prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio.

I servizi di raccolta e di recapito dei capi, se svolti in sede fissa, sono gestiti dal titolare, da un socio partecipante al lavoro, da un collaboratore familiare, da un dipendente o da un addetto alle imprese stesse; qualora, invece, siano svolti in forma itinerante, sono affidati ad altra impresa, anche di trasporto, in base a contratto di appalto.

Le imprese di tintolavanderia non rispondono dei danni conseguenti ad erronee o ingannevoli indicazioni relative alla composizione e ai criteri di manutenzione riportate nell'etichettatura dei prodotti tessili.

Sanzioni

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste per la omessa iscrizione all'albo delle imprese artigiane o nel registro delle imprese, chiunque svolga le attività e i servizi disciplinati dalla legge in discorso in assenza di uno o più requisiti richiesti ovvero in violazione dei principi e criteri previsti, è finito con le sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a 250 euro e non superiori a 5.000 euro, secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Gli importi delle predette sanzioni amministrative sono aggiornate ogni cinque anni con decreto del ministero delle Attività produttive.

Inoltre, il ministero delle Attività produttive stabilisce i parametri di riferimento per la determinazione da parte delle Regioni sia della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse, sia i casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca del titolo autorizzativo.

Norme transitorie

Le imprese del settore già operanti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono autorizzate a continuare l'esercizio dell'attività ma entro tre anni dalla data medesima dovranno designare il responsabile tecnico di cui all'art. 4, comma 1.

I soggetti operanti presso le testé indicate imprese del settore

possono far valere i periodi di inserimento maturati presso le imprese medesime e gli eventuali diplomi o attestati posseduti al fine del conseguimento dell'idoneità professionale.

Le Regioni definiscono i criteri nonché i termini per l'adeguamento delle imprese alle disposizioni regionali e amministrative e ai requisiti stabiliti dalla presente legge.

Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa

Con la legge regionale n. 6, pubblicata sul 1° supplemento ordinario del Burl del 7.3.2006, è stata approvata la disciplina dell'insediamento e della gestione delle attività dei centri di telefonia in sede fissa.

La legge, che entrerà in vigore il prossimo 22 marzo 2006, si applica all'attività di cessione al pubblico di servizi di telefonia, in sede fissa, in locali aperti al pubblico.

Si intende per:

- a) centro di telefonia in sede fissa, qualsiasi struttura ove è svolta l'attività commerciale, in via esclusiva, di cessione al pubblico di servizi telefonici;
- b) cessione al pubblico di servizi telefonici, ogni attività commerciale che importi una connessione telefonica o telematica, allo scopo di fornire servizi di telefonia vocale indipendentemente dalle tecnologie di commutazione utilizzate, da realizzarsi nei locali, o sulle superfici aperti al pubblico e a tale scopo attrezzati, nonché l'attività di vendita di schede telefoniche;
- c) titolare del centro di telefonia in sede fissa, il soggetto che, direttamente o per mezzo di altri soggetti da esso controllati o ad esso collegati, sia titolare dell'autorizzazione;
- d) gestore del centro di telefonia in sede fissa, il soggetto che direttamente o per mezzo di altri soggetti operatori, pone materialmente in essere le attività di cessione dei servizi telefonici.

Nei centri di telefonia in sede fissa sono ammesse le sole attività sopra indicate alla lettera b). È altresì consentita l'installazione di distributori automatici di bevande ed alimenti.

L'esercizio dell'attività di cessione al pubblico del servizio di telefonia in sede fissa è assoggettato ad autorizzazione. Non possono esercitare tale attività, quali titolari o gestori preposti all'esercizio, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:

- a) sono stati dichiarati falliti;
- b) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena restrittiva della libertà personale superiore a due anni;
- c) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI del codice penale; per delitti



Legale

L'Informatore

maggio 2006

Leggi e provvedimenti

commessi in stato di ubriachezza, o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle norme sul gioco del lotto;

d) sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e successive modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modificazioni e integrazioni, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza, o sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali, o per tendenza;

e) hanno riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;

f) hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al libro II, titolo II, del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina.

In caso di gestione societaria dell'attività, i requisiti devono essere posseduti da tutti i soci, per le società di persone e dal legale rappresentante, per le società di capitali.

Il comune competente per territorio provvede al rilascio delle autorizzazioni.

La domanda di autorizzazione, o di trasferimento deve contenere l'indicazione della denominazione o ragione sociale, della residenza o sede legale e della nazionalità del richiedente, nonché dell'ubicazione del locale e della superficie nei quali si intende esercitare l'attività. Alla domanda deve essere allegata la documentazione attestante il possesso dei requisiti morali.

L'esame della domanda ed il rilascio dell'autorizzazione sono subordinate, oltre al possesso dei requisiti predetti, alla:

- disponibilità, all'atto della presentazione della domanda o nel corso dell'istruttoria, dei locali e delle superfici nei quali si intende esercitare l'attività;
- indicazione del gestore preposto all'esercizio, se diverso dal richiedente l'autorizzazione;
- presentazione del certificato igienico-sanitario relativo ai locali e alle superfici;
- autocertificazione di aver ottemperato alle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, riferite alle misure di sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione incendi.

L'accoglimento o il rigetto della domanda è comunicato all'interessato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. Prima di iniziare l'attività, il richiedente deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché con le disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza.

L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed ha validità esclusivamente in relazione ai locali e alle superfici in essa indicati.

Entro dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione, il comune ne comunica gli estremi, anche in via telematica, alla camera di commercio, corredati dalle informazioni necessarie alla corretta tenuta del registro, di cui si dirà qui di seguito.

È istituito, il registro telematico dei centri di telefonia in sede fissa presso la Cciaa territorialmente competente.

Il registro contiene:

- la denominazione, o la ragione sociale, o le generalità del titolare di ciascuna autorizzazione;
- l'ubicazione del locale e delle superfici in cui è esercitata l'attività;
- la data in cui è stata rilasciata l'autorizzazione, o autorizzato il trasferimento;
- la data dell'eventuale revoca dell'autorizzazione;
- la registrazione delle sanzioni;
- la registrazione di limitazioni all'esercizio dell'attività;
- le generalità del gestore.

Il registro deve essere accessibile in via telematica alla Regione, ai comuni, alle prefetture, alle questure e agli uffici di pubblica sicurezza, ai comandi della polizia locale, alle aziende sanitarie locali (Asl) e agli altri organi interessati della pubblica amministrazione.

Gli orari di apertura e chiusura al pubblico dei centri di telefonia in sede fissa sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, entro i limiti stabiliti dal comune competente.

I centri di telefonia in sede fissa possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Il comune, previa motivata richiesta degli esercenti, può autorizzare l'apertura anticipata, o la chiusura posticipata di due ore. Nel rispetto dei limiti citati, gli esercenti possono liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura non superando, comunque, il limite delle tredici ore giornaliere.

I centri di telefonia in sede fissa osservano la chiusura di una giornata settimanale.

In ogni caso l'orario adottato deve essere pubblicizzato mediante l'esposizione di appositi cartelli, all'interno e all'esterno dell'esercizio e comunicato al comune.

Per quanto concerne le disposizioni urbanistiche si precisa che alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) è apportata la seguente modifica:

a) dopo l'articolo 98 è inserito il seguente articolo 98 bis:

"Articolo 98 bis

Localizzazione dei centri di telefonia in sede fissa

1. I comuni individuano gli ambiti territoriali nei quali è ammessa la localizzazione dei centri di telefonia in sede fissa e definiscono la disciplina urbanistica cui è in ogni caso subordinato il loro insediamento, con particolare riferimento alla disponibilità di aree per parcheggi, nonché alla compatibilità con le altre funzioni urbane e con la viabilità di accesso.

2. Le determinazioni di cui al comma 1 sono operate dai comuni negli atti di Pgt, ovvero, fino all'adeguamento di cui all'articolo 26, commi 2 e 3, con variante allo strumento urbanistico vigente da assumersi ai sensi dell'articolo 25, comma 1, secondo la fattispecie di cui all'articolo 2, comma 2, lette-



Legale

L'Informatore

maggio 2006

Leggi e provvedimenti

LEGALE

ra i), della Lr 23/1997 che trova applicazione senza l'eccezione prevista dalla stessa lettera i).

3. Nelle more delle determinazioni di cui ai commi 1 e 2 non è consentita l'apertura di nuovi centri di telefonia in sede fissa, né la rilocalizzazione di centri preesistenti".

L'esercizio dell'attività di cessione di servizi di telefonia in sede fissa è consentito nei locali e nelle superfici aperte al pubblico, aventi i requisiti e nel rispetto delle prescrizioni seguenti:

- a) allacciamento alla rete idrica dell'acquedotto pubblico;
 - b) allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura;
 - c) sistemi di ventilazione naturale e sistemi di aerazione artificiale, conformi alle norme Uni per la destinazione d'uso degli ambienti commerciali;
 - d) illuminazione naturale, conforme ai requisiti dei regolamenti locali di igiene per attività terziaria e illuminazione artificiale, conforme ai requisiti minimi generali delle specifiche norme Uni;
 - e) un servizio igienico in uso esclusivo del personale dipendente;
 - f) un servizio igienico riservato al pubblico, anche prossimo al locale nel caso di esercizi già attivi all'entrata in vigore della presente legge, ma ad uso esclusivo dello stesso; interno al locale, nel caso di esercizi successivamente autorizzati, per il locale con superficie fino a 60 metri quadrati; un ulteriore servizio igienico per il locale di dimensioni superiori;
 - g) rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche e presenza di almeno una postazione telefonica effettivamente fruibile dai disabili;
 - h) spazio di attesa all'interno del locale di almeno 9 metri quadrati, fino a 4 postazioni telefoniche, provvisto di idonei sedili, posizionati in modo da non ostruire le vie di esodo; la sala di attesa dovrà essere aumentata di 2 metri quadrati ogni postazione aggiuntiva;
 - i) ogni postazione deve avere una superficie minima di 1 metro quadrato ed essere dislocata in modo da garantire un percorso di esodo, libero da qualsiasi ingombro ed avere una larghezza minima di 1,20 metri;
 - j) devono essere osservate le prescrizioni specifiche richieste dalla Asl competente;
 - k) devono essere rispettate tutte le norme previste per la sicurezza dei lavoratori e di prevenzione incendi di cui al Dlgs 626/1994 e degli impianti di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti).
- L'autorizzazione di cui all'articolo 4 è revocata:
- a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su istanza motivata, non attivi l'esercizio entro due anni dalla data del suo rilascio, o sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
 - b) quando il titolare dell'autorizzazione, o il gestore non risulti più in possesso dei requisiti morali;
 - c) quando il titolare non abbia adempiuto all'obbligo di porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché con le disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza, preventivamente all'avvio dell'attività, ovvero entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge;

d) quando vengano meno i requisiti richiesti a fini urbanistici e sanitari. In tali casi la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare deve regolarizzare i requisiti;

e) quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga richiesta, da parte del titolare dell'attività, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;

f) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione.

La proroga di cui alle lettere a), d) ed e), non è concessa in caso di mancata richiesta della certificazione igienico-sanitaria, ovvero dei titoli abilitativi edilizi, ovvero in caso di ritardo non dovuto a cause di forza maggiore, o comunque imprevedibili nell'avvio, o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.

A chiunque eserciti l'attività di cessione al pubblico di servizi di telefonia senza la prescritta autorizzazione, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa, ovvero senza i requisiti morali, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17 bis, comma 1, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17 bis, comma 3, del r.d. 773/1931.

Nei casi di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 ter e 17 quater del Rd 773/1931.

Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale).

Il comune competente riceve il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi.

La polizia locale svolge attività di vigilanza e controllo, nonché di prevenzione e di contrasto delle situazioni e dei comportamenti posti in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge e delle disposizioni regolamentari attuative della stessa adottate dai comuni.

L'operatore di polizia locale, nello svolgimento delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, ha accesso ai locali e alle superfici, controlla e accerta le generalità delle persone presenti all'interno degli stessi; può in particolare:

- a) diffidare dalla prosecuzione dell'attività in caso di accertata e palese violazione delle condizioni dell'autorizzazione, dandone immediata comunicazione al comune;
- b) intimare la chiusura immediata dell'esercizio in caso di inosservanza degli orari di apertura;
- c) accertare il possesso delle autorizzazioni, licenze e altri atti di assenso previste per l'esercizio dell'attività;
- d) segnalare alla polizia postale l'eventuale uso distorto degli strumenti e delle tecnologie, quali veicoli di illegalità, o più in generale a fini di illecito.

Gli operatori di polizia locale chiedono l'intervento delle forze



Legale

L'Informatore

maggio 2006

Leggi e provvedimenti

dell'ordine, ove necessario, e prestano ausilio alle stesse. I titolari dei centri di telefonia fissa già attivi devono porsi in regola con le vigenti norme e con le prescrizioni e autorizza-

zioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria previste dalla presente legge entro un anno dall'entrata in vigore della stessa.

Decreto 30 dicembre 2005 Regimi derogatori ai criteri per la definizione della prevalenza di cui all'articolo 2513 del Codice civile

Sulla Gu n. 20, del 25 gennaio 2006, è stato pubblicato il decreto 30 dicembre 2005, relativo ai regimi derogatori dei criteri stabiliti per la definizione della prevalenza delle cooperative.

Si riporta il testo del decreto.

► **DECRETO** ministero delle Attività produttive 30 dicembre 2005. **Regimi derogatori ai criteri per la definizione della prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile.**

Articolo unico

Sono stabiliti i regimi derogatori al requisito della prevalenza, così come definiti dall'art. 2513 del codice civile, tenuto conto della struttura delle imprese e del mercato in cui le cooperative operano, delle specifiche disposizioni normative cui le cooperative devono uniformarsi e della circostanza che la realizzazione del bene destinato allo scambio mutualistico richiede il decorso di un periodo di tempo superiore all'anno di esercizio.

Cooperative di lavoro.

Nelle cooperative di lavoro e nelle cooperative miste non si computa, ai fini del calcolo di prevalenza di cui all'art. 2513 del codice civile, il costo del lavoro delle unità lavorative non socie assunte in forza di obbligo di legge o di contratto collettivo nazionale di lavoro o di convenzione con la pubblica amministrazione, né il costo del lavoro delle unità lavorative che per espressa disposizione di legge non possono acquisire la qualità di socio della cooperativa.

Non si computa, altresì, il costo del lavoro delle unità lavorative non socie di nazionalità straniera impiegate in attività svolte dalla cooperativa fuori dai confini della Repubblica italiana.

Cooperative per la produzione e la distribuzione di energia elettrica.

Nelle cooperative per la produzione e la distribuzione di energia elettrica non si computano tra i ricavi i corrispettivi derivanti dalla prestazione del servizio di fornitura di energia in base a rapporti obbligatori imposti.

Varie

Cooperative agricole di allevamento e di conduzione.

Nelle cooperative di allevamento la condizione di prevalenza è rispettata quando dai terreni dei soci e delle cooperative sono ottenibili almeno un quarto dei mangimi necessari per l'allevamento stesso.

Nelle cooperative agricole per la conduzione associata di terreni, la condizione di prevalenza è rispettata quando l'estensione dei terreni coltivati dai soci supera il 50% dell'estensione totale dei terreni condotti dalla cooperativa.

Enti di formazione.

Negli enti di formazione costituiti in forma cooperativa non si computano, ai fini del calcolo del requisito della prevalenza mutualistica di cui all'art. 2513 del codice civile, i finanziamenti erogati da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività di formazione in favore di utenti terzi.

Cooperative per il commercio equo e solidale.

Sono considerate a mutualità prevalente indipendentemente dall'effettivo possesso dei requisiti di cui all'art. 2513 del codice civile, le cooperative che operano prevalentemente nei settori di particolare rilevanza sociale, quali le attività di commercio equo e solidale.

Per attività di commercio equo e solidale si intende la vendita, effettuata anche con l'impiego di attività volontaria dei soci della cooperativa, di prodotti che le cooperative o loro consorzi acquistano direttamente da imprese di Stati in via di sviluppo o da cooperative sociali di tipo b) ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, con garanzia di pagamento di un prezzo minimo indipendentemente dalle normali fluttuazioni delle condizioni di mercato.

Società finanziarie.

Le società finanziarie, costituite in forma cooperativa ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, sono considerate cooperative a mutualità prevalente qualora rispettino i requisiti di cui all'art. 2514 del codice civile.

Cooperative giornalistiche.

Nelle cooperative giornalistiche di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, non si computa il costo del lavoro dei soggetti con i quali la cooperativa instaura, nei limiti e alle condizioni previste da disposizioni di legge, rapporti di lavoro occasionale.

Cooperative di consumo operanti nei territori montani.

Le cooperative di consumo operanti esclusivamente nei comuni montani, come individuati dalla legislazione vigente e con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, si intendono a mutualità prevalente.

Calamità naturali.

Nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di preva-



Legale

lenza di cui all'art. 2513 del codice civile a causa di calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, dichiarate dalle autorità competenti, che abbiano provocato danni alle culture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'art. 2545-octies inizia a decorrere dal venir meno degli effetti degli eventi medesimi.

Soci di enti giuridici.

Ai fini del calcolo della prevalenza di cui all'art. 2513, comma 1, lettera a), tra le cessioni di beni e prestazioni di servizi verso soci sono ricomprese quelle effettuate nei confronti di persone fisiche socie di enti giuridici aventi la qualità di soci della cooperativa.

Cooperative di editori che gestiscono agenzie giornalistiche. I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi di informazione sono assimilabili a quelli provenienti dall'attività con i soci, quando derivano dallo svolgimento di attività con le pubbliche amministrazioni per le quali il corrispettivo sia espressamente determinato in misura pari ai costi sostenuti per la produzione dei servizi medesimi o si riferisca a servizi acquistati, ai sensi dell'art. 55, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dalla presidenza del Consiglio dei ministri per soddisfare l'interesse pubblico connesso alle esigenze istituzionali di informazione.

Modifiche al Codice di procedura penale Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento Legge n. 46 del 20.2.2006

Sulla Gu n. 44, del 22.2.2006, è stata pubblicata la legge in oggetto, che preclude al pubblico ministero la possibilità di proporre appello, sia contro le sentenze di proscioglimento, sia contro le sentenze di condanna per le quali sia stata applicata la sola pena dell'ammenda.

Più in particolare, l'imputato ed il pubblico ministero possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento nel caso vi siano nuove prove sopravvenute, o scoperte dopo il giudizio di primo grado, ma solo se la nuova prova è decisiva.

In tal caso il giudice, se non dispone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'appello.

È possibile, entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento, il ricorso in cassazione anche contro le sentenze di primo grado.

Il provvedimento prevede, inoltre, l'obbligo per il pubblico ministero, al termine delle indagini, di formulare richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai

sensi dell'art. 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini.

Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio.

Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza.

Viene, altresì, previsto che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato, o dal pubblico ministero, prima dell'entrata in vigore della legge in commento, viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile ed, entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità, può essere proposto ricorso in Cassazione contro le sentenze di primo grado.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge possono essere proposti motivi nuovi.

La legge è, pertanto, applicabile a tutti i processi in corso, comprese le sentenze di proscioglimento trasformate in condanne in appello e, attualmente, pendenti in Cassazione.

Patti successori d'impresa Pubblicazione in Gazzetta della legge n. 55 del 14 febbraio 2006

Si informa che sulla Gu n.50, del 1° marzo 2006, è stata pubblicata la legge 14 febbraio 2006, n. 55, recante "Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia".

Il provvedimento, nell'introdurre la disciplina dei c.d. "patti di famiglia" (artt. 768-bis e ss. del codice civile), deroga all'art. 458 del codice civile, che vieta i patti successori. Ai sensi di tale articolo sono, infatti, considerati nulli, sia gli atti di disposizione della propria successione, sia gli atti di disposizione, o rinuncia di diritti spettanti da una successione non ancora aperta.

In base alla disciplina finora vigente sui patti successori, la volontà privata non poteva disporre di beni facenti parte di una successione non ancora aperta, se non attraverso il testamento del futuro de cuius, unico negozio mortis causa ammesso dal nostro ordinamento.

I patti successori, vietati in Italia, sono tuttavia già ammessi in molti paesi stranieri, in particolare nei paesi di common law e in Germania. Altri paesi, quali Francia e Spagna, hanno da tempo adottato delle misure, per attenuare le conseguenze del divieto dei patti sulla futura successione.

I limiti derivanti dal divieto sono maggiormente sentiti nell'ambito dei trasferimenti di impresa, in particolare nel caso delle imprese familiari.

Sull'argomento è intervenuta la Commissione europea, con la Raccomandazione del 7 dicembre 1994, sulla successione nelle piccole e medie imprese (Raccomandazione 94/1069/



Legale

L'Informatore

maggio 2006

Varie

Ce), che invita gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per facilitare la successione nelle piccole e medie imprese, al fine di assicurare la sopravvivenza delle imprese ed il mantenimento dei posti di lavoro.

In particolare, per assicurare la continuità delle società di persone e delle imprese individuali in caso di decesso di uno dei soci, o dell'imprenditore, gli Stati membri vengono invitati a provvedere affinché "il diritto della famiglia, il diritto successorio e, in particolare, la norma dell'unanimità per le decisioni prese nel quadro della comunione dei beni, non possano mettere in pericolo la continuità dell'impresa" (art. 5 lett.c).

In tale contesto, dunque, si inserisce la disciplina sui "patti di famiglia", che consente - in deroga al divieto di "patti successorii" - all'imprenditore ancora in vita di assegnare ad un solo erede la continuazione dell'attività d'impresa attraverso un patto al quale partecipano anche gli altri componenti della famiglia (coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore).

Il "patto di famiglia" consiste in un contratto, con cui l'imprenditore trasferisce ad uno o più discendenti l'azienda, o parte di essa, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce ad uno, o più discendenti le proprie quote, o parte di esse.

Detto contratto deve essere redatto per atto pubblico, a pena di nullità e compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie.

I discendenti esclusi dalla successione dell'azienda, o delle partecipazioni societarie, hanno diritto alla liquidazione, da parte dell'assegnatario, di una somma, non inferiore al valore delle quote di legittima loro spettanti. Essi possono tuttavia rinunciare, in tutto o in parte, a tale somma, o possono accordarsi affinché la liquidazione avvenga con il trasferimento di beni in natura.

Il provvedimento in esame non contiene alcuna disposizione specifica circa i criteri da seguire nella liquidazione delle quote

di legittima: per i "beni assegnati" si fa riferimento al "valore attribuito nel contratto", lasciando, quindi, presupporre una certa libertà delle parti nel definire gli importi da liquidare.

Per impedire che il patto possa essere messo in discussione, dopo l'apertura della successione, viene previsto che quanto ricevuto non possa essere soggetto a collazione o a riduzione.

La collazione è l'atto con il quale determinati soggetti (coniuge del de cuius, figli legittimi e naturali e i loro discendenti), che hanno accettato l'eredità, conferiscono alla massa attiva del patrimonio ereditario le donazioni ricevute in vita dal defunto, in modo da dividerle con gli altri coeredi, in proporzione delle rispettive quote (art.737 e ss. del codice civile). L'azione di riduzione è, invece, il mezzo attraverso il quale l'erede legittimo dimenticato, o leso può agire in giudizio per ottenere la quota spettante (art.553 e s.s. del codice civile).

Il patto può dunque essere impugnato solo nei seguenti casi:

- dai partecipanti in caso di vizi del consenso ex art. 1427 del codice civile;
- dal coniuge e dagli altri legittimari, che non abbiano partecipato al contratto e non abbiano ottenuto - come invece previsto dall'art. 768 sexies - il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell'articolo 768-quater, aumentata degli interessi legali.

Il contratto può altresì essere sciolto o modificato dalle medesime persone, che hanno concluso il patto di famiglia, nei seguenti modi:

- mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti;
- mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio.

Eventuali controversie derivanti dall'applicazione delle disposizioni sui "patti di famiglia" devono essere devolute preliminarmente ad uno degli organismi di conciliazione previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.



Commercio estero

l'Informatore

maggio 2006

Legislazione comunitaria

COMMERCIO ESTERO

G. Termini

(10) Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere stabiliti i termini entro i quali:

- le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, comunicare per iscritto le loro osservazioni, rispondere al questionario di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento, oppure fornire qualsiasi altra informazione di cui si debba tener conto nel corso dell'inchiesta,
- le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione,
- le parti interessate possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta degli Usa come paese a economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese nel caso in cui al richiedente non venga riconosciuto lo status di impresa operante in un'economia di mercato,
- il richiedente può presentare una richiesta debitamente motivata per ottenere lo status di impresa operante in un'economia di mercato.

H. Omessa collaborazione

(11) Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti, oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili.

(12) Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni, ricorrendo eventualmente, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, ai dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente e, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni dell'inchiesta vengono basate sui dati disponibili, per la parte in questione l'esito dell'inchiesta potrebbe risultare meno favorevole che nel caso in cui avesse offerto la sua piena collaborazione.

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (Ce) n. 384/96, è avviato un riesame del regolamento (Ce) n. 428/2005 per stabilire se e in quale misura siano soggette al dazio antidumping istituito da detto regolamento le importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, attualmente classificabili al codice NC 5503 20 00, originarie della Repubblica popolare cinese, prodotte ed esportate nella Comunità da Huvis Sichuan (codice addizionale Taric A736).

Articolo 2

I dazi antidumping istituiti dal regolamento (Ce) n. 428/2005 sono abrogati con riguardo alle importazioni di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (Ce) n.

384/96, s'invitano le autorità doganali degli Stati membri a prendere gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni di cui all'articolo 1. Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

1. Affinché durante l'inchiesta si tenga conto delle loro osservazioni, le parti interessate sono tenute a manifestarsi alla Commissione, comunicare le loro osservazioni per iscritto ed inviare le risposte al questionario di cui al considerando 8, lettera a), del presente regolamento, nonché eventuali altre informazioni, entro 40 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo diversa indicazione. Entro lo stesso termine di 40 giorni, le parti interessate possono inoltre chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

2. Le parti interessate che desiderino formulare osservazioni in merito all'opportunità della scelta degli USA come paese a economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese devono presentarle entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Le richieste, debitamente motivate, di poter usufruire dello status di impresa operante in un'economia di mercato devono pervenire alla Commissione entro 21 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

4. Tutte le comunicazioni e richieste delle parti interessate vanno formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo di posta elettronica, numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, incluse le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte ai questionari e la corrispondenza, fornite dalle parti interessate in forma riservata, devono essere contrassegnate dalla dicitura "Diffusione limitata" e, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 384/96, vanno corredate di una versione non riservata, contrassegnata dalla dicitura "CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE".

Le informazioni relative al caso in esame e le domande di audizione vanno inviate al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Commercio
Direzione B
Ufficio: J-79 5/16
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



Commercio estero

L'Informatore

maggio 2006

Legislazione comunitaria

Sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca

► **REGOLAMENTO (Ce) n. 300/2006 del Consiglio del 30 gennaio 2006. Modifica del regolamento (Ce) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca.**

1. È nell'interesse della Comunità sospendere parzialmente o totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti nuovi che non figurano nell'allegato del regolamento (Ce) n. 1255/96 del Consiglio.
2. Diversi prodotti contemplati dal suddetto regolamento devono essere stralciati dall'elenco figurante nell'allegato del regolamento, sia perché non è più nell'interesse della Comunità mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune, sia perché occorre modificare la designazione dei prodotti per tener conto della loro evoluzione tecnica e delle tendenze economiche del mercato.
3. I prodotti la cui designazione deve essere modificata vanno di conseguenza considerati come prodotti nuovi.
4. A fini di chiarezza, in considerazione dell'elevato numero di modifiche che entrano in vigore il 1° gennaio 2006, occorre sostituire l'allegato del regolamento (Ce) n. 155/96 con una versione completamente nuova con effetto a decorrere da tale data.
5. La misura deve avere efficacia dal 1° gennaio 2006 fino al

31 dicembre 2008, in modo da consentire di effettuare l'esame economico delle singole sospensioni durante tale periodo. Otto anni di esperienza hanno dimostrato che occorre prevedere una data di scadenza delle sospensioni figuranti nell'allegato del presente regolamento, per far sì che si tenga conto dei cambiamenti di carattere tecnologico ed economico. Tale esigenza non deve escludere la cessazione anticipata di talune misure o la loro proroga oltre la scadenza, qualora vengano addotte ragioni economiche, in conformità ai principi stabiliti nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi.

6. Il regolamento (Ce) n. 1255/96 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

7. In considerazione dell'importanza economica del presente regolamento è opportuno invocare i motivi di urgenza di cui al punto 1.3 del protocollo allegato al trattato dell'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea.


8. Poiché il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2006, è opportuno che esso entri in vigore immediatamente.

Articolo 1

L'allegato del regolamento (Ce) n. 1255/96 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le sospensioni temporanei dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per i prodotti figuranti nell'allegato si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006. Esse scadono il 31 dicembre 2008, salvo diversa decisione del Consiglio dell'Unione europea.



Economico


'Informatore

maggio 2006

Economia

ECONOMICO

DIMINUIZIONE DELLE QUANTITA' VENDUTE
(previsioni e consuntivi a confronto)



Alla graduale erosione del margine commerciale unitario, determinata dalla difficoltà di trasferire sul prezzo di vendita, in tutto o in parte, l'aumento del costo d'acquisto della merce, si associa la stabilità delle quantità vendute con negative conseguenze sul reddito complessivo.

Occupazione

Anche la domanda di lavoro si conferma stabile per la maggior parte degli operatori, il 75% delle imprese intervistate non ha, infatti, modificato l'organico e solo il 7% prevede di doverlo diminuire.

Migliora leggermente, rispetto alla rilevazione di luglio 2005,

Andamento dell'occupazione

Totale imprese

	Occupazione		
	↑	↓	=
Ultimi 12 mesi	14%	11%	75%
Prossimi 6 mesi	9%	7%	84%


Classe "4-9 addetti"

	Occupazione		
	↑	↓	=
Ultimi 12 mesi	5%	11%	84%
Prossimi 6 mesi	3%	9%	88%

la quota di imprese che ha potuto accrescere la sua forza lavoro, 14%.

Nelle micro aziende le performance negative hanno la stessa incidenza che nell'insieme, mentre è decisamente inferiore la percentuale di operatori, che ha sperimentato un potenziamento dell'organico.

La piccola dimensione incontra maggiori ostacoli nel presidio del suo spazio di mercato e, quindi, si riscontra più raramente l'ipotesi di nuove assunzioni.



Economico

L'Informatore

maggio 2006

Indicatori statistici


Il costo della vita in Italia

Riportiamo gli indici del costo della vita in Italia con base 2000 = 100 da gennaio 2003 all'ultimo dato disponibile

NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI

Base 2000 = 100	AL	ALCOL	ABB	ABT ELT	DOM	SAN	TRAS	COM	RIC	IST	ALB	ALTRI	INDICE	Var 100%	Var 75%
Gennaio 2003	117,3	128,0	122,5	127,2	116,2	119,9	119,4	94,8	115,4	123,3	126,3	121,9	119,6	2,5	1,88
Febbraio	117,4	128,1	122,7	127,7	116,7	118,7	120,3	94,7	115,5	123,5	126,6	122,3	119,8	2,5	1,88
Marzo	117,7	128,3	123,1	128,1	116,8	119,0	120,9	94,7	115,6	123,4	127,3	122,5	120,2	2,6	1,95
Aprile	118,1	135,7	123,5	128,9	116,9	119,1	120,5	94,5	115,5	123,5	127,7	122,6	120,4	2,5	1,88
Maggio	118,7	135,8	123,7	128,7	117,4	119,3	120,4	94,5	115,6	123,5	128,2	122,8	120,5	2,4	1,80
Giugno	119,1	135,9	123,8	128,6	117,5	119,4	120,0	92,7	115,8	123,5	128,7	122,9	120,6	2,3	1,73
Luglio	119,2	136,1	123,8	128,8	117,5	119,4	120,5	93,9	115,9	123,5	129,3	122,9	120,9	2,5	1,88
Agosto	119,4	136,1	123,8	128,9	117,7	119,6	121,4	93,8	116,0	123,7	130,0	123,2	121,1	2,5	1,88
Settembre	120,2	136,2	124,2	129,1	117,8	119,7	121,6	93,6	116,3	125,0	129,7	123,4	121,4	2,5	1,88
Ottobre	120,9	136,3	125,1	129,2	117,9	119,9	120,7	91,2	116,7	125,4	130,0	123,7	121,5	2,4	1,80
Novembre	121,1	137,0	125,4	129,3	118,4	120,0	121,2	90,7	116,9	125,5	130,1	124,0	121,8	2,5	1,88
Dicembre	121,3	138,2	125,7	129,4	118,5	120,2	121,2	90,2	116,9	125,6	130,2	124,0	121,8	2,5	1,88
Media anno	119,2	134,3	114,8	128,7	117,4	119,5	120,7	93,3	116,0	124,1	128,7	123,0	120,8	2,4	1,80
Gennaio 2004	121,8	138,2	125,7	129,9	118,5	120,6	121,1	90,3	117,5	125,7	130,5	124,6	122,0	2,0	1,50
Febbraio	121,9	138,3	125,8	129,9	119,2	121,0	122,0	89,9	117,4	125,9	130,9	124,9	122,4	2,2	1,65
Marzo	121,9	145,1	126,1	129,9	119,2	121,3	122,7	88,4	117,6	125,9	131,2	125,1	122,5	1,9	1,43
Aprile	122,0	145,5	126,2	130,3	119,3	121,4	123,5	87,7	117,8	125,9	131,8	125,2	122,8	2,0	1,50
Maggio	122,3	145,8	126,6	130,4	119,8	121,8	124,1	87,2	117,7	126,0	132,3	125,4	123,0	2,1	1,58
Giugno	122,3	145,8	126,6	130,8	119,9	121,8	124,7	86,7	117,8	126,0	132,5	126,1	123,3	2,2	1,65
Luglio	121,9	145,9	126,7	131,2	119,9	121,9	124,8	86,5	118,7	126,0	133,3	126,1	123,4	2,1	1,58
Agosto	121,5	145,9	126,7	131,3	120,3	121,8	126,0	86,0	118,9	126,0	134,0	126,4	123,6	2,1	1,58
Settembre	121,4	146,1	127,0	131,6	120,3	121,8	125,7	86,1	118,9	127,2	134,4	126,5	123,6	1,8	1,35
Ottobre	121,2	146,5	127,7	132,6	120,3	120,6	125,7	85,5	118,3	129,7	133,8	126,6	123,6	1,7	1,28
Novembre	120,9	146,5	127,8	132,9	121,0	120,0	126,4	85,1	118,3	130,1	133,8	127,2	123,9	1,7	1,28
Dicembre	121,1	153,7	128,0	133,0	121,0	120,1	127,0	84,8	118,1	130,1	133,6	127,2	123,9	1,7	1,28
Media anno	121,7	145,3	126,7	131,2	119,9	121,2	124,5	87,0	118,1	127,0	132,7	125,9	123,2	2,0	1,80
Gennaio 2005	121,2	153,7	128,0	133,9	121,0	119,5	126,0	84,8	118,6	130,4	134,1	127,5	123,9	1,6	1,20
Febbraio	121,6	153,7	128,1	134,1	121,5	119,9	126,7	83,9	118,3	130,4	134,5	128,3	124,3	1,6	1,20
Marzo	121,7	153,7	128,3	134,6	121,5	119,9	128,0	83,8	118,3	130,4	135,1	128,5	124,5	1,6	1,20
Aprile	121,9	153,9	128,5	135,8	121,5	120,0	128,8	83,1	118,6	130,4	136,0	128,6	124,9	1,7	1,28
Maggio	122,1	154,0	128,6	135,8	122,0	120,2	129,5	82,7	118,5	130,4	136,3	129,0	125,1	1,7	1,28
Giugno	122,1	154,0	128,8	136,2	122,1	120,2	129,5	82,3	118,5	130,4	136,7	129,0	125,3	1,6	1,20
Luglio	121,7	157,5	128,8	137,3	122,1	120,2	131,2	82,2	118,7	130,5	136,9	129,2	125,6	1,8	1,35
Agosto	121,5	157,7	128,8	137,7	122,3	120,1	131,6	82,1	119,4	130,5	137,5	129,4	125,8	1,8	1,35
Settembre	121,6	157,7	128,9	138,1	122,3	120,0	131,7	81,7	119,4	132,4	137,6	129,6	125,9	1,9	1,43
Ottobre	121,6	157,8	129,4	139,5	122,3	120,0	132,2	81,6	118,9	134,0	137,1	129,7	126,1	2,0	1,50
Novembre	121,7	157,8	129,7	139,5	122,9	121,7	131,4	81,4	119,0	134,0	136,4	130,1	126,1	1,8	1,35
Dicembre	122,1	158,0	129,7	139,4	122,9	121,7	131,3	81,2	118,9	134,0	136,4	130,4	126,3	1,9	1,43
Media anno	121,7	155,8	128,8	136,8	122,0	120,3	129,8	82,6	118,8	131,5	136,2	129,1	125,3	1,7	1,28
Gennaio 2006	122,5	158,6	129,7	140,8	122,9	102,8	131,2	81,2	119,6	134,1	136,9	130,8	126,6	2,2	1,65
Febbraio	122,7	161,8	129,7	141,2	123,4	121,5	132,1	81,3	119,4	134,4	137,2	131,3	126,9	2,1	1,58

ECONOMICO



Economico

L'Informatore

maggio 2006

Indicatori statistici

INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE (2000=100) PER IL TOTALE DEI PRODOTTI E PER CLASSI DI ADDETTI

Media annua e indici mensili da gennaio 2003 all'ultimo dato disponibile

Base 2000=100	CLASSI DI ADDETTI ALLE IMPRESE					
	Piccole e medie imprese			Grandi imprese		
	Imprese con 1 o 2 addetti	Imprese con addetti da 3 a 5	Imprese con addetti da 6 a 9	Imprese con addetti da 10 a 19	Imprese con almeno 20 addetti	Totale generale
2003						
Gennaio	84,1	88,7	103,0	95,6	103,7	94,0
Febbraio	84,2	88,4	92,5	94,4	110,5	94,4
Marzo	92,0	97,7	103,7	100,0	114,0	101,6
Aprile	103,4	103,2	108,6	109,2	113,8	107,5
Maggio	113,5	113,2	107,3	106,4	109,4	110,8
Giugno	93,3	100,1	106,6	105,2	118,1	104,4
Luglio	104,2	101,0	106,3	110,6	106,9	105,3
Agosto	79,9	74,9	77,9	94,3	101,4	86,2
Settembre	101,7	101,1	97,6	104,6	110,9	104,0
Ottobre	106,2	111,9	115,7	108,9	128,5	114,9
Novembre	111,5	114,1	109,1	103,6	114,0	111,5
Dicembre	150,0	147,3	137,9	150,6	168,6	153,2
2004						
Gennaio	84,4	89,0	111,5	99,0	110,7	97,4
Febbraio	82,6	86,6	93,5	93,0	113,8	94,5
Marzo	90,8	96,3	107,3	98,9	116,2	101,8
Aprile	101,2	102,6	109,8	109,9	119,1	108,4
Maggio	110,1	108,6	102,4	101,1	107,9	107,3
Giugno	93,2	102,6	106,8	105,7	123,7	106,6
Luglio	100,9	100,5	106,5	110,8	110,0	105,1
Agosto	78,2	74,3	75,4	89,9	100,7	84,6
Settembre	98,4	98,7	94,2	102,3	111,0	101,9
Ottobre	102,0	108,0	110,7	106,8	127,4	111,8
Novembre	108,7	115,4	109,5	101,8	114,5	111,0
Dicembre	146,7	146,0	137,0	150,0	171,1	152,5
2005	6,7	7,1	9,2	7,9	9,3	7,9
Gennaio	80,7	85,0	110,1	94,5	111,2	95,0
Febbraio	83,6	85,8	94,5	91,4	115,6	95,1
Marzo	90,4	96,2	110,3	102,3	122,0	104,0
Aprile	94,6	98,7	109,3	105,0	115,9	104,2
Maggio	110,8	110,1	104,9	102,5	108,1	108,3
Giugno	91,6	100,4	109,1	105,9	123,5	105,9
Luglio	98,6	97,7	105,8	108,3	107,8	102,9
Agosto	79,1	75,8	79,2	91,2	103,9	86,6
Settembre	98,7	98,1	97,2	102,6	113,8	103,0
Ottobre	102,4	109,7	116,0	108,3	128,7	113,4
Novembre	109,4	116,1	113,0	102,5	118,4	112,9
Dicembre	146,6	149,1	145,7	152,3	177,7	156,2
2006						
Gennaio	81,5	86,4	116,6	95,2	113,1	96,9

Presso il **PUNTO DI ACCOGLIENZA** dell'Unione
(corso Venezia 49 – piano terra) è disponibile all'acquisto
il testo ufficiale del CCNL del 2 luglio 2004 per i dipendenti
da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi

